



CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE GIORNALISTI

ORDINE DEI GIORNALISTI

MASSIMARIO
2005

CON DECISIONI, DOCUMENTI
E GIURISPRUDENZA
DEGLI ULTIMI 10 ANNI

NELL'ALLEGATO CD-ROM

a cura di
SARO OCERA



CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA



Centro di Documentazione Giornalistica

00186 Roma - Piazza di Pietra, 26 - tel. 066791496 - fax 066797492
www.cdgweb.it - info@cdgweb.it

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, duplicata o in alcun modo riprodotta, trasmessa o archiviata in nessuna forma, compresi i supporti informatici, multimediali o meccanici, senza la preventiva autorizzazione del Centro di Documentazione Giornalistica, proprietario dei diritti.

Le pene previste per i trasgressori dalla vigente normativa sul diritto d'autore sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 2.582 a Euro 15.493

Il Massimario è stato curato da
Saro Ocera (consigliere nazionale dell'Ordine),
Anna Latini e Raffaella Giannelli (ufficio ricorsi),
con la collaborazione di Valeria Falcone (ufficio studi e documentazione)

SOMMARIO

■ Prefazione di Lorenzo Del Boca	pag. 7
■ Introduzione di Saro Ocera	pag. 8
■ Indice	pag. 11
■ 1.	
Tenuta Albo (47)	
1-1 Registro praticanti (20)	pag. 21
1-2 Elenco professionisti (2)	pag. 28
1-3 Elenco pubblicisti (22)	pag. 29
1-4 Elenco speciale (3)	pag. 39
■ 2.	
Deontologia (21)	pag. 43
■ 3.	
Contenzioso generale - Vizi procedurali - Ricorsi elettorali (24)	pag. 55
■ 4.	
Decisioni richiamate nelle massime (5)	pag. 67
■ 5.	
Appendice	
Decisioni, documenti, giurisprudenza 1996-2005	
Indicazioni per la consultazione del cd-rom	pag. 107

Contenuti del cd-rom:

- 173 decisioni in materia di ricorsi dal 1996 al 2004 (praticanti, professionisti, pubblicisti, elenco speciale, pubblicità, diritto di cronaca, minori e soggetti deboli, stampa pornografica, contenzioso generale, vizi procedurali e ricorsi elettorali)
- 14 documenti approvati dal Consiglio Nazionale (C.N.) 1996-2005
- 6 decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione

Prefazione

Il Massimario delle pronunce del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, al di là del rilievo giuridico che riveste di guida della giurisprudenza domestica, rappresenta un momento di conoscenza della realtà e dell'evoluzione della professione giornalistica in Italia. La natura stessa dei molti e svariati argomenti trattati pone l'accento sulla complessità dell'essere giornalisti oggi.

Da un lato, l'evoluzione tecnologica accompagnata dalle nuove strategie di comunicazione e informazione pone nuove domande sull'accesso e sulle modalità di fare giornalismo, dall'altro rischia di travolgere canoni e criteri deontologici che costituiscono le fondamenta della libertà di informare e di essere informati sulle quali si misura la democrazia di ogni società civile.

Dalla raccolta delle pronunce del 2005 e, soprattutto dal repertorio 1995/2004 che la completa, emerge lo sforzo del Consiglio nazionale di raggiungere un costante equilibrio tra l'esigenza di stare al passo tra l'evoluzione della professione e la salvaguardia dei valori e della libertà dell'informazione in un contesto normativo ed operativo che risale alla legge istitutiva del 1963 e che, ormai da troppo tempo, mostra segnali di difficoltà e di crisi.

Crisi che non riguarda i valori fondamentali della professione e che si riassumono nel diritto insopprimibile dei giornalisti alla libertà di informazione e di critica, nel rispetto dell'osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui, nel rispetto della verità sostanziale dei fatti e dei doveri di lealtà e buona fede.

Questo è l'incipit dell'art. 2 della legge n. 69/1963 che istituisce l'Ordine e da cui deriva la disciplina deontologica che governa la professione giornalistica e i cui risultati sono riportati nel presente Massimario.

Questo Massimario, infine, è anche la risposta a chi non vede oggi nel giornalismo in Italia una professione vera e libera da condizionamenti quale solo l'esistenza di un Ordine può esprimere in pienezza di valori e di risultati.

Lorenzo Del Boca

Introduzione

Il Massimario, comprensivo di una Rassegna di Giurisprudenza, sostituisce la rubrica di “Giurisprudenza professionale e ordinaria” inserita nell’Annuario dei Giornalisti fino al 1995.

Oltre a soddisfare un obbligo di legge (ex art. 20-bis, u.c., DPR 3.5.1972 n. 212), esso vuole essere, per quanti si occupano a vario titolo di informazione giornalistica, un supporto, certamente non esaustivo, che comunque faciliti l’esame di problematiche relative all’esercizio della professione nonché la conoscenza di parti essenziali dell’attività del massimo organo di autotutela della categoria, ovvero il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Nel contempo, scopo della iniziativa è anche quello voluto dalla stessa disposizione di legge in base alla quale il Consiglio nazionale cura il Massimario “per contribuire alla concordanza degli interessi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria”.

La tenuta dell’albo e la deontologia costituiscono cardini fondamentali dell’istituzione e dell’essere dell’Ordine dei giornalisti.

La prima delle quattro sezioni che compongono il volume è, appunto, relativa alla tenuta dell’albo, con specifico riferimento ai praticanti, ai professionisti, ai pubblicisti e agli iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo.

La seconda riguarda la deontologia (alcune massime sono corredate da note).

La terza sezione si occupa del contenzioso generale, dei vizi procedurali e dei ricorsi elettorali.

Nella quarta sono riportate per esteso, data la loro particolare rilevanza, alcune decisioni del Consiglio nazionale e le cui massime sono contenute nelle apposite sezioni.

Tutte e quattro le sezioni sono precedute da appositi elenchi comprensivi di riferimenti essenziali per facilitare la ricerca delle massime.

La prima sezione (tenuta dell’albo) si articola in quattro sottosezioni e riporta 47 massime (8 delle quali corredate da apposite note): 20 per i praticanti, 2 per i professionisti, 22 per i pubblicisti e 3 per l’elenco speciale;

la seconda (deontologia), 21;

la terza (contenzioso generale - vizi procedurali - ricorsi elettorali), 24;

la quarta (decisioni richiamate nelle massime), 5.

Il Massimario, in questo suo primo numero, si occupa anche delle decisioni più significati-

ve adottate in materia di ricorsi dal 1996 al 2004 (173 su 1071). Ciò anche al fine di costituire una “saldatura” con la vecchia rubrica di “Giurisprudenza professionale e ordinistica”. La relativa documentazione è contenuta in un apposito cd-rom che completa il volume, facendone parte integrante.

Nello stesso cd-rom sono contenuti i documenti varati dal Consiglio nazionale negli ultimi dieci anni e che costituiscono parte essenziale del substrato tecnico-giuridico delle decisioni adottate.

Attraverso l'esame degli stessi documenti, si potrà avere uno spaccato della produzione del Consiglio nazionale in materia di interpretazione evolutiva di determinate norme e di fissazione, in atti vincolanti, di principi fondamentali ai quali deve uniformarsi l'attività degli iscritti all'Ordine.

Il tutto in forza di quel potere di autodichia del quale l'Ordine è investito ed in riferimento all'applicazione ermeneutica di determinate norme della legge istitutiva, invero segnata dal tempo.

Si tratta di un percorso evolutivo che il Consiglio nazionale va sviluppando anche con il concorso degli Ordini territoriali. Concorso che si sostanzia nelle periodiche riunioni della Consulta dei presidenti e dei vicepresidenti degli Ordini regionali, essendo la stessa Consulta il luogo deputato a trattare anche i problemi di natura interpretativa delle norme che regolano l'attività giornalistica.

Per una più agevole ricerca delle decisioni e dei documenti contenuti nel cd-rom, nell'appendice del volume possono essere consultati tre elenchi.

Il primo è suddiviso in tre sezioni (Tenuta Albo, Deontologia, Vari), ciascuna delle quali si articola in sottosezioni:

- praticanti, professionisti, pubblicisti, elenco speciale;
- pubblicità, diritto di cronaca, minori e soggetti deboli, stampa pornografica;
- contenzioso generale, vizi procedurali, ricorsi elettorali.

Il secondo è relativo ai documenti (14) approvati dal Consiglio nazionale.

Il terzo riguarda alcune decisioni (6) degli ultimi anni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

Saro Ocera

INDICE

■ 1.

Tenuta Albo (47)

1-1 REGISTRO PRATICANTI (20)

- 1-1-1. Compiuta pratica e poteri sostitutivi pag. 21
- C.N. 8 febbraio 2005 n. 2
 - *Respinto ricorso Nicoletta Canazza avverso delibera Ordine Veneto del 19.11.2002*
- 1-1-2. Riconoscimento d'ufficio - Requisiti pag. 21
- C.N. 8 febbraio 2005 n. 3
 - *Respinto ricorso Luisa Morbiato avverso delibera Ordine Veneto dell'8.7.2004*
- 1-1-3. Esclusività professionale: requisito illegittimo pag. 21
- C.N. 8 febbraio 2005 n. 4
 - *Accolto ricorso Luca Faietti avverso delibera Ordine Veneto dell'8.7.2004*
- 1-1-4. Iscrizione d'ufficio: documentazione necessaria pag. 22
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 15
 - *Respinto ricorso Paolo Giuseppe Di Caro avverso delibera Ordine Sicilia del 19.4.2002*
- 1-1-5. Collaborazione e pratica giornalistica pag. 22
- C.N. 1° aprile 2005 n. 25
 - *Respinto ricorso Natalia Picasso avverso delibera Ordine Liguria del 20.10.2004*
- 1-1-6. Utile l'attività anche in esterna pag. 22
- C.N. 1° aprile 2005 n. 29
 - *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-7. Attività lavorativa e contributi assistenziali e previdenziali pag. 23
- C.N. 1° aprile 2005 n. 29
 - *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-8. Iscrizione d'ufficio: occorre essersi consolidato il rifiuto immotivato del direttore pag. 23
- C.N. 1° aprile 2005 n. 29
 - *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-9. Elementi costitutivi per l'iscrizione: adeguata struttura redazionale e presenza di un tutor pag. 23
- C.N. 1° aprile 2005 n. 30
 - *Respinto ricorso Susanna Baccetti avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'1.12.2003*
- 1-1-10. Iscrizione per attività in testata non registrata: è ammissibile pag. 23
- C.N. 1° aprile 2005 n. 34
 - *Accolto ricorso Adele Gerardi avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'8.3.2004*
- 1-1-11. Rapporto tra attività svolta e iscrizione al registro pag. 24
- C.N. 1° aprile 2005 n. 35
 - *Accolto ricorso Pier Luigi Gregori avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 10.2.2003*

- 1-1-12. Quanto l'attività svolta in un ufficio stampa è equivalente a quella di un praticantato tradizionale pag. 24
- C.N. 1° aprile 2005 n. 37
 - *Accolto ricorso Rosaria Nella avverso delibera Ordine Basilicata del 22.12.2003*
- 1-1-13. Collaborazione senza la connotazione di un praticantato pag. 25
- C.N. 1° aprile 2005 n. 38
 - *Respinto ricorso Marco Benanti avverso delibera Ordine Sicilia del 19.7.2002*
- 1-1-14. Iscrizione d'ufficio: occorre dimostrare il rifiuto del direttore pag. 25
- C.N. 22 giugno 2005 n. 49
 - *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-15. L'inadempienza previdenziale da sola non pregiudica l'iscrizione pag. 25
- C.N. 22 giugno 2005 n. 49
 - *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-16 Iscrizione: idoneità della testata pag. 25
- C.N. 22 giugno 2005 n. 51
 - *Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004*
- 1-1-16 bis pag. 26
- C.N. 21 ottobre 2005 n. 66
 - *Respinto ricorso Marco Sicari avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-17. Autonomia e praticantato: termini inconciliabili pag. 26
- C.N. 20 ottobre 2005 n. 59
 - *Respinto ricorso Nadio Carraro avverso delibera Ordine Veneto del 15.2.2005*
- 1-1-18. Iscrizione: uno dei criteri inderogabili pag. 26
- C.N. 21 ottobre 2005 n. 68
 - *Respinto ricorso Nerina Stolfi avverso delibera Ordine Lazio del 9.3.2005*
- 1-1-19. Iscrizione: inidoneità della "piena autonomia e responsabilità" pag. 27
- C.N. 21 ottobre 2005 n. 69
 - *Respinto ricorso Carlo Incisa di Camerana avverso delibera Ordine Lazio del 16.9.2004*
- 1-2 ELENCO PROFESSIONISTI (2)**
- 1-2-1. Iscrizione d'ufficio - Legge Zincone pag. 28
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 5
 - *Respinto ricorso Giorgio Verbi avverso delibera Ordine Friuli Venezia Giulia del 18.6.1997*
- 1-2-2. Esclusività professionale - Cancellazione per inosservanza art. 40 legge professionale pag. 28
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 92
 - *Respinto ricorso Tiberio Timperi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2005*
- 1-3 ELENCO PUBBLICISTI (22)**
- 1-3-1. Coesistenza di attività giornalistica e non - Produzione quantitativamente sufficiente - Possibilità di iscrizione all'albo pag. 29
- C.N. 8 febbraio 2005 n. 7
 - *Accolto ricorso Giordano Rodda avverso delibera Ordine Liguria dell'8.7.2004*
- 1-3-2. Requisiti per l'iscrizione all'albo - Sussistenza pag. 29
- C.N. 22 giugno 2005 n. 45
 - *Accolto ricorso Vincenzo Bolia avverso delibera Ordine Liguria del 20.10.2004*

1-3-2 bis.	pag. 29
• C.N. 22 giugno 2005 n. 46	
• <i>Accolto ricorso William Lanzoni avverso delibera Ordine Liguria del 12.3.2003</i>	
1-3-3. Corsi per addetti stampa abilitanti alla iscrizione	
Obbligatorietà del concorso dell'Ordine	pag. 30
• C.N. 22 giugno 2005 n. 47	
• <i>Respinto ricorso Nicola Giordano avverso delibera Ordine Toscana del 4.11.2004</i>	
1-3-4. Legge 150/2000 e i giornalisti negli uffici stampa	pag. 30
• C.N. 22 giugno 2005 n. 47	
• <i>Respinto ricorso Nicola Giordano avverso delibera Ordine Toscana del 4.11.2004</i>	
1-3-5. Attività incompatibile con la chiesta iscrizione	pag. 30
• C.N. 22 giugno 2005 n. 50	
• <i>Respinto ricorso Alessandra Borghese avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 24.10.2002</i>	
1-3-6. Legge 150/2000 - Documentazione per addetti stampa che chiedono l'iscrizione all'Albo e limiti all'accesso	pag. 31
• C.N. 22 giugno 2005 n. 52	
• <i>Respinto ricorso Beniamino Pistone avverso delibera Ordine Lazio del 29.10.2004</i>	
1-3-6 bis.	pag. 32
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 79	
• <i>Respinto ricorso Maurizio Andreolli avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige del 14.12.2004</i>	
1-3-6 ter.	pag. 32
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 84	
• <i>Respinto ricorso Pasquale Lamberti avverso delibera Ordine Toscana del 3.2.2005</i>	
1-3-7. Iscrizione: requisiti e potere accertatorio dell'Ordine	pag. 33
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 71	
• <i>Respinto ricorso Silvia Rocca avverso delibera Ordine Milano del 3.3.2003</i>	
1-3-8. L'esiguità del compenso pregiudica l'iscrizione	pag. 33
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 72	
• <i>Respinto ricorso Alessandro Lombardo avverso delibera Ordine Lombardia del 11.10.2004</i>	
1-3-8 bis.	pag. 34
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 88	
• <i>Respinto ricorso Paolo Luzi avverso delibera Ordine Lazio del 30.11.2004</i>	
1-3-9. Redigere analisi economiche non costituisce attività giornalistica	pag. 34
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 76	
• <i>Respinto ricorso Luca Monis avverso delibera Ordine Veneto del 18.5.2005</i>	
1-3-10. Quanto l'attività di fotocineoperatore ha carattere giornalistico - D.p.r. n. 649/76	pag. 35
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 81	
• <i>Respinto ricorso Michele Ferraris avverso delibera Ordine Liguria del 25.8.2004</i>	
1-3-11. Non c'è attività giornalistica senza retribuzione - Cancellazione	pag. 35
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 82	
• <i>Respinto ricorso Donato Capece avverso delibera Ordine Liguria del 27.5.2002</i>	
1-3-12. Iscrizione provvisoria e non: artt. 47 e 35	pag. 35
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 82	
• <i>Respinto ricorso Donato Capece avverso delibera Ordine Liguria del 27.5.2002</i>	

- 1-3-13. Iscrizione - Insufficienti 10 articoli in due anni** pag. 36
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 83
 - *Respinto ricorso Claudio Marradi avverso delibera Ordine Liguria del 21.4.2005*
- 1-3-14. Per l'iscrizione all'Albo la certificazione è riservata ai giornalisti** pag. 36
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 85
 - *Respinto ricorso Maria Luisa Stifani avverso delibera Ordine Abruzzo del 2.2.2005*
- 1-3-15. Non si fa luogo a cancellazione dopo 15 anni di iscrizione** pag. 37
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 86
 - *Accolto ricorso Valerio Merola avverso delibera Ordine Lazio del 9.3.2005*
- 1-3-16. Iscrizione: continuità temporale - Periodicità della pubblicazione - Maternità** pag. 37
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 87
 - *Accolto ricorso Roberta Moscioni avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'1.12.2003*
- 1-3-17. Iscrizione: sì quando c'è mediazione giornalistica** pag. 38
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 89
 - *Accolto ricorso Francesca Noto avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*
- 1-3-17. bis.** pag. 38
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 90
 - *Accolto ricorso Marco Accordi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*
- 1-4 ELENCO SPECIALE (3)**
- 1-4-1. Direzione responsabile - Art. 28 legge 3.2.1963 n. 69** pag. 39
- C.N. 8 febbraio 2005 n. 11
 - *Accolto ricorso Antonino Minio avverso delibera Ordine Umbria del 21.11.2003*
- 1-4-2. Presupposto per la permanenza della iscrizione** pag. 39
- C.N. 8 febbraio 2005 n. 12
 - *Accolto ricorso Monika Maria Savier avverso delibera Ordine Umbria del 21.11.2003*
- 1-4-3. Obbligo di documentare, a richiesta, la sussistenza dei requisiti** pag. 39
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 13
 - *Respinto ricorso Massimo Lenterna avverso delibera Ordine Umbria del 21.10.2003*

■ 2. Deontologia (21)

- 2-1. ONERE DELLA PROVA - ASSOLUZIONE** pag. 43
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 1
 - *Accolto ricorso Emilio Carelli avverso delibera Ordine Lombardia del 20.1.2003*
- 2-2. ILLECITO METTERE A REPENTAGLIO L'ALTRUI INCOLUMITÀ - CENSURA** pag. 43
- C.N. 8 febbraio 2005 n. 9
 - *Respinto ricorso Riccardo Cristiano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 22.1.2001*
- 2-3. ILLECITO INSINUARE E CONTESTUALIZZARE FATTI DIVERSI - CENSURA** pag. 44
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 16
 - *Respinto ricorso Nicolino Araca avverso delibera Ordine Sicilia del 13.12.2002*
- 2-4. ILLECITO ASSUMERE SOLO FORMALMENTE LA DIREZIONE RESPONSABILE - CENSURA** pag. 44
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 17
 - *Respinto ricorso Mario Sorace avverso delibera Ordine Sicilia dell'11.5.1998*

2-5. PUBBLICITÀ CONSENTITA E NON - SOSPENSIONE PER DUE MESI	pag. 44
• C.N. 31 marzo 2005 n. 31 • <i>Respinto ricorso Marco Mazzocchi avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004</i>	
2-6. NOTA DI CRONACA CHE NON COSTITUISCE PUBBLICITÀ	pag. 45
• C.N. 22 giugno 2005 n. 39 • <i>Accolto sul punto ricorso Alberto Rodari avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 19.2.2004</i>	
2-7. DIREZIONE ... PART TIME: NON CONSENTITA	pag. 45
• C.N. 22 giugno 2005 n. 39 • <i>Respinto sul punto ricorso Alberto Rodari avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 19.2.2004</i>	
2-8. STATUS DI GIORNALISTA E CODICE DEONTOLOGICO	pag. 45
• C.N. 22 giugno 2005 n. 40 • <i>Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004</i>	
2-9. PUBBLICITÀ - CARTA DEI DOVERI - RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA - AVVERTIMENTO	pag. 46
• C.N. 22 giugno 2005 n. 41 • <i>Respinto ricorso Monica Vanali avverso delibera Ordine Lombardia del 23.6.2003</i>	
2-10. NON SI PUÒ RAPPRESENTARE L'AZIENDA IN CONTROVERSIE CON COLLEGHI - AVVERTIMENTO	pag. 46
• CN. 22 giugno 2005 n. 42 • <i>Respinto ricorso Antonio Di Bella e Enrico Castelli avverso delibera Ordine Lombardia del 18.12.2000</i>	
2-11. IMMAGINE NON CONSONA DELLA PROFESSIONE - CENSURA	pag. 47
• C.N. 22 giugno 2005 n. 43 • <i>Respinto ricorso Daniele Damele avverso delibera Ordine Veneto del 6.10.2000</i>	
2-12. COMMISTIONE PUBBLICITÀ – INFORMAZIONE: CENSURA	pag. 47
• C.N. 22 giugno 2005 n. 48 • <i>Respinto ricorso David Guetta avverso delibera Ordine Toscana del 19.4.2001</i>	
2-13. PUBBLICITÀ IN CONTRASTO CON LA CARTA DEI DOVERI - CENSURA	pag. 47
• C.N. 22 giugno 2005 n. 48 • <i>Respinto ricorso David Guetta avverso delibera Ordine Toscana del 19.4.2001</i>	
2-14. TUTELA DELLA CATEGORIA: PREROGATIVA DELL'ORDINE - RADIAZIONE	pag. 48
• C.N. 20 ottobre 2005 n. 56 • <i>Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003</i>	
2-15. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ESSENZIALITÀ DELLA NOTIZIA E RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA - CENSURA	pag. 48
• C.N. 20 ottobre 2005 n. 57 • <i>Parzialmente accolto ricorso Giuseppe Nicotri avverso delibera Ordine Lombardia in data 18.11.2002</i>	
2-16. INTERVISTA E RUOLO DEL GIORNALISTA	pag. 49
• C.N. 21 ottobre 2005 n. 65 • <i>Accolto ricorso Corrado Formigli avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.9.2001</i>	
2-17. NORME DEONTOLOGICHE E DIRITTO DI CRONACA	pag. 49
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 70 • <i>Accolto ricorso Angelo Conti avverso delibera Ordine Torino del 15.5.2003</i>	
2-18. MODIFICHE E TAGLI NON CONCORDATI: LICEITÀ DI UN INTERVENTO	pag. 50
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 73 • <i>Respinto ricorso Lorenzo Merlo avverso delibera Ordine Lombardia del 23.2.2004</i>	

- 2-19. DIRITTO DI CRITICA E DEONTOLOGIA** pag. 50
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 80
 - *Respinto ricorso Giuseppe Parolari avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige del 15.9.2004*
- 2-20. CHI OFFENDE L'ORDINE NE RISPONDE DEONTOLOGICAMENTE** pag. 50
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 91
 - *Respinto ricorso Bruno Ripepi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*
- 2-21. L'IRONIA NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEONTOLOGICA** pag. 51
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 98
 - *Respinto ricorso "Amici di Titubo" avverso delibera Ordine Basilicata del 16.12.2002*
- 3.**
- Contenzioso generale - Vizi procedurali - Ricorsi elettorali (24)**
- 3-1. ELETTORALI - STRUMENTALITÀ DELLE FORME E PROVA DI RESISTENZA** pag. 55
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 6
 - *Respinto ricorso Giorgio Braulin e Roberto Cannalire avverso elezioni rinnovo Consigli regionale e nazionale Friuli-Venezia Giulia del 16, 23 e 30.5.2004*
- 3-2. MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA DELIBERA - VIZIO INSANABILE – RIMMISSIONE DEGLI ATTI AL PRIMO GIUDICE** pag. 55
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 10
 - *Delibera nulla su ricorso Guido Farolfi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 19.6.2000*
- 3-3. SINDACO NON ABILITATO A PROPORRE RICORSO PER CONTO DI DIPENDENTI COMUNALI** pag. 55
- C.N. 1° aprile 2005 nn. 22 e 23
 - *Respinti ricorsi Sindaco di Venezia avverso delibere Ordine Veneto del 10.9.2003 nei cfr. Marisa Boffelli e Michela Camozzi*
- 3-4. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI PRATICANTI: OBBLIGO DI SENTIRE L'INTERESSATO – NULLITÀ DELLA DELIBERA** pag. 56
- C.N. 1° aprile 2005 n. 24
 - *Accolto ricorso Giuseppe Sonis avverso delibera Ordine Liguria del 25.8.2004*
- 3-5. DELIBERA VALIDA SE ADEGUATAMENTE MOTIVATA** pag. 56
- C.N. 1° aprile 2005 n. 37
 - *Accolto ricorso Rosaria Nella avverso delibera Ordine Basilicata del 22.12.2003*
- 3-6. VERBALE DI AUDIZIONE E IRREGOLARITÀ FORMALE** pag. 56
- C.N. 1° aprile 2005 n. 38
 - *Respinto ricorso Marco Benanti avverso delibera Ordine Sicilia del 19.7.2002*
- 3-7. DICHIARAZIONI NON FALSE SE CONFORMI AL CONTENUTO DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE** pag. 57
- C.N. 22 giugno 2005 n. 40
 - *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004*
- 3-8. PRECEDENTI PENALI E ISCRIZIONE ALL'ALBO** pag. 57
- C.N. 22 giugno 2005 n. 40
 - *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004*
- 3-9. PRECEDENTI PENALI - POTERE ACCERTATORIO DELL'ORDINE** pag. 58
- C.N. 22 giugno 2005 n. 40
 - *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine d'Aosta del 18.3.2004*

3-10. CRITERI INTERPRETATIVI E LETTURA ERMENEUTICA DELLE NORME	pag. 58
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 22 giugno 2005 n. 49 • <i>Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004</i> 	
3-11. LIMITI DEL RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE	pag. 58
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 22 giugno 2005 n. 51 • <i>Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004</i> 	
CONFORME	pag. 58
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 21 ottobre 2005 n. 67 • <i>Accolto ricorso Luca Singer avverso delibera Ordine Lazio del 30.11.2004</i> 	
3-12. TERMINE DI NOTIFICA DELLE DECISIONI ORDINISTICHE: NON PERENTORIETÀ	pag. 59
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 22 giugno 2005 n. 51 • <i>Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004</i> 	
CONFORME	pag. 59
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 22 giugno 2005 n. 52 • <i>Respinto ricorso Beniamino Pistone avverso delibera Ordine Lazio del 29.10.2004</i> 	
3-13. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E GIUDIZIO PENALE: POSSONO COESISTERE	pag. 60
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 20 ottobre 2005 n. 56 • <i>Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003</i> 	
3-14. MANCATA, DIRETTA NOTIFICA AGLI INTERESSATI: UN CASO DI NULLITÀ SANATA	pag. 60
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 20 ottobre 2005 n. 56 • <i>Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003</i> 	
3-15. DIVERSITÀ TRA FATTO CONTESTATO E FATTO RITENUTO - NULLITÀ SANATA DA ATTIVITÀ DELLA DIFESA - PRESCRIZIONE	pag. 60
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 20 ottobre 2005 n. 63 • <i>Estinta per prescrizione azione disciplinare - ricorso Pietro Rossi avverso delibera Ordine Liguria del 9.3.1999</i> 	
3-16. NOTIFICA: NULLITÀ SANATA – TERMINI DI DECADENZA PER PRESENTAZIONE RICORSO	pag. 61
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 14 dicembre 2005 n. 71 • <i>Respinto nel merito ricorso Silvia Rocca avverso delibera Ordine Lombardia del 3.3.2003</i> 	
3-17. IMPROCEDIBILITÀ PER MANCATA REGOLARIZZAZIONE DEL RICORSO	pag. 61
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 14 dicembre 2005 n. 74 • <i>Improcedibile ricorso Gaetano Pecorella avverso delibera Ordine Lombardia del 14.2.2005</i> 	
3-18. GIUDICE NATURALE - ARTT. 49 E 50 LEGGE ORDINISTICA	pag. 62
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 14 dicembre 2005 n. 74 • <i>Improcedibile ricorso Gaetano Pecorella avverso delibera Ordine Lombardia del 14.2.2005</i> 	
3-19. DELIBERA NULLA NEI CONFRONTI DI UN NON ISCRITTO ALL'ORDINE CHE PROCEDE	pag. 62
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 14 dicembre 2005 n. 78 • <i>Delibera nulla su ricorso Gastone Rabbachin avverso delibera Ordine Venezia del 10.9.2003</i> 	
3-20. LEGGE 150/2000: NORME REGOLAMENTARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE VINCOLANTI PER GLI ORDINI TERRITORIALI	pag. 62
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 14 dicembre 2005 n. 93 • <i>Delibera nulla con rinvio su ricorso Cristina Ruscito avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004</i> 	

- 3-21. VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI – POTERE DISCREZIONALE DELL'ORDINE AI FINI DELLA ISCRIZIONE pag. 63
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 94
 - *Respinto ricorso Mario Alberto Zamorani avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.9.2003*
- 3-22. LIMITI PER IL RICORSO AI POTERI SOSTITUTIVI DEL CONSIGLIO NAZIONALE pag. 63
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 99
 - *Respinto ricorso Nunziata Scalzo avverso mancata pronuncia Ordine Sicilia*

■ 4.

Decisioni richiamate nelle massime (5)

- 4-1. ISCRIZIONE D'UFFICIO - LEGGE ZINCONE pag. 67
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 5
 - *Respinto ricorso Giorgio Verbi avverso delibera Ordine Friuli Venezia Giulia del 18.6.1997*
- 4-2. ESCLUSIVITÀ PROFESSIONALE - CANCELLAZIONE PER INOSSERVANZA ART. 40 LEGGE PROFESSIONALE pag. 69
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 92
 - *Respinto ricorso Tiberio Timperi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2005*
- 4-3. NON C'È ATTIVITÀ GIORNALISTICA SENZA RETRIBUZIONE - CANCELLAZIONE pag. 75
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 82
 - *Respinto ricorso Donato Capece avverso delibera Ordine Liguria del 27.5.2002*
- 4-4. ILLECITO METTERE A REPENTAGLIO L'ALTRUI INCOLUMITÀ - CENSURA pag. 78
- C.N. 8 febbraio 2005 n. 9
 - *Respinto ricorso Riccardo Cristiano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 22.1.2001*
- 4-5. ELETTORALI – STRUMENTALITÀ DELLE FORME E PROVA DI RESISTENZA pag. 82
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 6
 - *Respinto ricorso Giorgio Braulin e Roberto Cannalire avverso elezioni rinnovo Consigli regionale e nazionale Friuli-Venezia Giulia del 16, 23 e 30.5.2004*

■ 5.

Appendice

- Indicazioni per la consultazione dell'allegato cd-rom pag. 107

■ 1.

TENUTA ALBO

1-1 - REGISTRO PRATICANTI

■ 1-1-1

Compiuta pratica e poteri sostitutivi

È costante giurisprudenza di questo Consiglio nazionale che i poteri sostitutivi di cui all'art. 43 del regolamento di esecuzione della legge professionale possano essere esercitati solo in presenza di un rifiuto non motivato del direttore di testata di certificare l'avvenuta compiuta pratica di 18 mesi (sia senza soluzione di continuità presso la stessa testata, sia per somma di periodi di attività espletata per più testate) e non già di un periodo comunque inferiore a 18 mesi.

Del resto, se non si raggiunge proprio il periodo minimo di diciotto mesi previsto per legge, non può parlarsi di pratica compiuta.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 2 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Nicoletta Canazza avverso delibera Ordine Veneto del 19.11.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-2

Riconoscimento d'ufficio - requisiti

Ai fini del riconoscimento d'ufficio del praticantato l'interessato deve dimostrare che l'attività svolta abbia avuto le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, indipendentemente dalla forma dell'elemento retribuzione, sia per quanto riguarda la continuità della prestazione con impegno quotidiano, sia per la presenza di una figura professionale con compiti di guida, controllo e indirizzo.

Tali elementi, nel caso in esame, non emergono dalla documentazione presentata.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 3 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Luisa Morbiato avverso delibera Ordine Veneto dell'8.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-3

Esclusività professionale: requisito illegittimo

Al praticante giornalista, ai fini della sua iscrizione all'apposito registro, non può essere richiesto il requisito della esclusività professionale dal momento che tale requisito è previsto soltanto per i giornalisti professionisti.

Una delibera, cosiddetta integrativa, assunta in sede regionale in base alla quale fosse richiesto il requisito della esclusività professionale per l'aspirante praticante non risponderebbe agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale e creerebbe, tra l'altro, una disparità di trattamento che penalizzerebbe, per di più, i praticanti più deboli.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 4 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino

- *Accolto ricorso Luca Faietti avverso delibera Ordine Veneto dell'8.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Ciò posto, non appare conforme a legge e regolamento la delibera assunta dal Consiglio dell'Ordine del Veneto che, integrando quanto stabilito dal Consiglio nazionale, richiede il requisito della esclusività professionale, appunto, per i praticanti.

■ 1-1-4

Iscrizione d'ufficio: documentazione necessaria

Ai fini del riconoscimento d'ufficio della iscrizione al registro praticanti per compiuta pratica non sono esaustive le sole dichiarazioni di iscritti all'albo, anche con incarichi aziendali di vertice.

Occorre invero che tali dichiarazioni trovino riscontro in servizi ed attività giornalistica in genere svolta dall'interessato e comprovata da idonea documentazione (quali ad esempio, in una testata televisiva, la registrazione del materiale prodotto dallo stesso interessato e mandato in onda).

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 15 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Paolo Giuseppe Di Caro avverso delibera Ordine Sicilia del 19.4.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-5

Collaborazione e pratica giornalistica

Collaborare, anche se assiduamente, con una testata giornalistica di per sé non vuol dire svolgere attività di praticantato.

Ciò anche perché, come ribadito da questo Consiglio, “le condizioni necessarie per il riconoscimento del praticantato di norma non sembrano realizzarsi nei confronti di chi, fuori dall'ambito redazionale, fornisce al giornale notizie o articoli su avvenimenti del luogo o della zona in cui risiede (corrispondenti) sulla base di direttive che necessariamente non possono che essere generali”.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 25 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Natalia Picasso avverso delibera Ordine Liguria del 20.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-6

Utile l'attività anche in esterna

Nessuna norma (né legislativa né regolamentare né contrattuale) vieta che un praticante – contrariamente a quanto affermato dal Consiglio regionale - possa essere utilizzato in servizi esterni, come è rilevabile nel caso in esame. Anzi, è auspicato e auspicabile che ad un praticante vengano assegnati anche compiti diversi da quelli tipici dei redattori cosiddetti interni perché così operando certamente si arricchisce il bagaglio culturale dello stesso praticante che, contemporaneamente, matura importanti e necessarie esperienze formative.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 29 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-7**Attività lavorativa e contributi assistenziali e previdenziali**

Non può essere dedotta – come fa il CROG – dal mancato versamento da parte del datore di lavoro di contributi assistenziali e previdenziali a favore di un dipendente la inesistenza della prestazione lavorativa. Anzi, il riconoscimento in sede ordinistica del lavoro svolto costituisce la necessaria premessa perché tali contributi vengano “recuperati”.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 29 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-8**Iscrizione d'ufficio: occorre essersi consolidato il rifiuto immotivato del direttore**

Perché il Consiglio nazionale possa assumere, a richiesta dell'interessato, i poteri sostitutivi in materia di compiuta pratica occorre essersi consolidato il rifiuto (anche sotto forma di silenzio) del direttore responsabile della pubblicazione a voler rilasciare il prescritto certificato di compiuta pratica. In relazione a ciò l'interessato deve dimostrare, in maniera certa, che la richiesta è stata effettuata. La procedura è stata correttamente seguita dalla ricorrente. E non è rilevante il fatto, poi, che il direttore responsabile della pubblicazione non abbia dato seguito alla richiesta della ricorrente, mentre ha valore pregnante la dichiarazione rilasciata, già in primo grado, in sede di audizione, e ribadita in sede di gravame, dallo stesso direttore.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 29 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Tale dichiarazione (e non è la sola) dà certezza dell'attività giornalistica a tempo pieno dispiegata dalla ricorrente nel periodo vantato come praticantato. Anche la retribuzione, nel caso in esame, va in questa direzione.

■ 1-1-9**Elementi costitutivi per l'iscrizione:
adeguata struttura redazionale e presenza di un tutor**

Quando manca un riscontro sulla reale composizione della struttura redazionale e sulla presenza di un tutor che abbia seguito l'attività giornalistica di un aspirante professionista non può darsi corso alla iscrizione nel registro dei praticanti.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 30 - Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Susanna Baccetti avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'1.12.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-10**Iscrizione per attività in testata non registrata: è ammissibile**

È possibile che un praticantato possa essere svolto all'interno di una testata che abbia i relativi requisiti quanto alla presenza di giornalisti professionisti, e quindi di tutor, anche se non regolarmente registrata.

È sufficiente, infatti, accertare che esista una struttura valida, un servizio giornalistico che, sotto la direzione di un professionista, consenta lo svolgimento del praticantato. Così che la mancata registrazione di una testata rappresenta una discutibile scelta aziendale a volte

anche in contrasto con norme di legge, ma da ciò non può discendere che la “vittima” di una discriminazione paghi scelte sbagliate di un editore che non rispetta le regole.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 34 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Adele Gerardi avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'8.3.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-11

Rapporto tra attività svolta e iscrizione al registro

Posto che l'attività di praticantato può anche essere riscontrata presso strutture che non abbiano a monte la registrazione delle relative testate e atteso peraltro che la Rai utilizza per attività di informazione giornalisti contrattualizzandoli però come programmisti registri, ai fini del riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica deve essere valutato, caso per caso, se il lavoro svolto dal richiedente l'iscrizione sia configurabile o meno, a tutti gli effetti, in quello di praticantato.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 35 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Pier Luigi Gregori avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 10.2.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

~

Nel caso in esame, “la ricerca del materiale, e quindi la sua analisi e scelta, la formulazione delle domande ai soggetti intervistati, la titolazione del prodotto giornalistico autonomamente scelto e rielaborato sotto la guida del giornalista Settimelli è attività riconducibile a quella di praticantato”.

■ 1-1-12

Quando l'attività svolta in un ufficio stampa è equivalente a quella di un praticantato tradizionale

Non è corretto sostenere l'equivalenza dell'attività svolta in seno agli uffici stampa a quella svolta in quotidiani, agenzie di stampa, periodici, servizi radiotelevisivi.

Ciò perché il Consiglio nazionale, proprio con la delibera della quale parla la ricorrente, ovvero quella del 9.6.2003, ha ribadito tale equivalenza fermo restando il fatto che, a norma della legge ordinistica e del suo regolamento di attuazione, il pubblicista che svolge attività a tempo pieno può essere ammesso a sostenere la prova di idoneità professionale per il passaggio ai professionisti quando tale attività sia svolta in una testata abilitata al praticantato.

Diversamente opinando verrebbe a cadere il presupposto della necessaria presenza di un tutor, e quindi di un giornalista professionista, cui l'aspirante professionista deve fare riferimento.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 37 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Rosaria Nella avverso delibera Ordine Basilicata del 22.12.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso di cui ci si occupa, la Nella - ancorché non iscritta ai pubblicisti all'epoca della domanda – aveva ed ha tutto il diritto di chiedere ed ottenere l'iscrizione al registro praticanti dal momento che, dipendente di ruolo della pubblica amministrazione, è stata assegnata all'ufficio stampa, svolge l'incarico di grafico presso le pubblicazioni edita dalla Regione, lavora alle dirette dipendenze di quattro giornalisti professionisti.

Per di più, oltre all'attività di grafico, è impegnata nella redazione di articoli e servizi come dimostra il fatto che in presenza del diniego della iscrizione al registro dei praticanti, ha chiesto e ottenuto l'iscrizione all'elenco pubblicitari per l'attività svolta nelle stesse testate edite dalla Regione Basilicata.

In questo senso l'iscrizione ai pubblicitari costituisce ulteriore prova dell'attività giornalistica svolta dalla ricorrente nell'ambito dell'ufficio stampa dell'ente pubblico.

In ogni caso tale attività è comprovata dalle dichiarazioni acquisite agli atti dai primi giudici, dichiarazioni sottoscritte dal giornalista professionista Donato Pace.

■ 1-1-13

Collaborazione senza la connotazione di un praticantato

Non può riconoscersi la compiuta pratica nell'attività di chi non ha mai fatto parte della struttura redazionale, non ha figurato sui libri paga della testata, non aveva né una sigla né una password, non aveva accesso al sistema informatico, non figurava nei turni di lavoro. Si tratta tutt'al più, nel caso in esame, di una collaborazione giornalistica instaurata di fatto, ma ben lontana dall'aver la connotazione di un praticantato.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 38 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Marco Benanti avverso delibera Ordine Sicilia del 19.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-14

Iscrizione d'ufficio: occorre dimostrare il rifiuto del direttore

Perché il Consiglio possa assumere, a richiesta dell'interessato, i poteri sostitutivi in materia di compiuta pratica, occorre essersi consolidato il rifiuto, anche sotto forma di silenzio, del direttore responsabile della pubblicazione e, in relazione a ciò, l'interessato deve dimostrare, in maniera certa, che la richiesta è stata effettuata.

Nella fattispecie tale procedura è stata correttamente seguita dalla ricorrente.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 49 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-15

L'inadempienza previdenziale da sola non pregiudica l'iscrizione

Il mancato versamento all'Inpgi, da parte dell'editore, dei contributi assistenziali e previdenziali a favore dei giornalisti, non indica la inidoneità della testata o la inesistenza della prestazione lavorativa e non può certo pregiudicare i diritti dell'aspirante giornalista.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 49 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-16

Iscrizione: idoneità della testata

Ai fini dell'accoglimento della domanda di iscrizione al registro praticanti devono essere riscontrate consistenza di strutture redazionale ed organizzativa e caratteristiche di completezza operativa tali da assicurare al tirocinante la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell'attività giornalistica.

Inoltre deve essere verificata la presenza di un tutor.
Tali necessari elementi di valutazione nella fattispecie non si riscontrano.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 51 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-16 bis

La non idoneità di una testata ad ospitare un praticantato, indipendentemente dal fatto che il richiedente l'iscrizione all'apposito registro sia un iscritto all'elenco pubblicitari e abbia svolto attività giornalistica, è elemento ostativo alla iscrizione stessa.
Tutto ciò con riferimento all'assenza di un tutor a tempo pieno.

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 66 – Pres. Del Boca – rel. Marini
- *Respinto ricorso Marco Sicari avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, un direttore “volontario” dal Trentino, nonostante le nuove tecnologie, non può essere considerato il tutor di un praticante che lavorerebbe a Roma in una struttura editoriale all'interno della quale mancano redattori ordinari professionisti.
Peraltro, il delicato ruolo di tutor non può essere svolto da collaboratori occasionali, anche se professionisti, che dichiarano di frequentare “abbastanza spesso” la redazione.

■ 1-1-17

Autonomia e praticantato: termini inconciliabili

Non si può configurare lo svolgimento di un praticantato nell'attività di chi, in piena autonomia, sceglie immagini tra quelle fornitegli o ne recupera, se occorre, delle altre, facendo nel suo lavoro quotidiano quello e soltanto quello.

In proposito, la magistratura ordinaria e quella domestica hanno affermato che per la validità del tirocinio giornalistico sono necessarie “strutture idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa”, preparazione che non può essere affidata alla libera e autonoma iniziativa dell'interessato. Ciò in quanto occorre che si concretizzi quel “vincolo di subordinazione che si realizza sostanzialmente nella sistematica inserzione dell'opera del praticante nell'organizzazione unitaria dell'impresa” con una continuità “di prestazione con impegno quotidiano, sotto la guida di un giornalista” professionista.

Inoltre “allo scopo di conseguire una formazione professionale compiuta, il praticante dovrà essere assegnato a rotazione a più servizi ...”.

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 59 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Nadio Carraro avverso delibera Ordine Veneto del 15.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, l'attività del ricorrente, un tecnico di produzione della Rai, per come espletata e per quanto sopra evidenziato, non può essere ricondotta a quella di un praticante.

■ 1-1-18

Iscrizione - Uno dei criteri inderogabili

Tra i criteri inderogabili fissati dal Cnog per l'iscrizione al registro dei praticanti c'è anche

quello relativo alla “non precarietà delle iniziative editoriali che devono essere presenti sul mercato da almeno un anno ...”.

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 68 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Nerina Stolfi avverso delibera Ordine Lazio del 9.3.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Al momento della richiesta dell'interessata di iscrizione al registro dei praticanti, il mensile “Roma Capitale”, diretto da Emanuele Stolfi, non rispettava questo criterio inderogabile, perché la sua prima uscita è posteriore al 19 luglio del 2004, data della autorizzazione n. 291/04 del Tribunale di Roma.

■ 1-1-19

Iscrizione: inidoneità della “piena autonomia e responsabilità”

Se è pur vero che in alcuni casi possono essere riscontrati elementi che diano valenza giornalistica all'attività di un infografico, è altrettanto vero che il collegio è chiamato a stabilire se il ricorrente abbia o meno svolto pratica giornalistica sì da essere ammesso, con riconoscimento d'ufficio, a sostenere il relativo esame di idoneità professionale. E dove c'è autonomia non può esserci praticantato.

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 69 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Carlo Incisa di Camerana avverso delibera Ordine Lazio del 16.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

In proposito il ricorrente non trascurava particolare e occasione – nell'atto a sua firma – per evidenziare di avere sempre operato in “piena autonomia e responsabilità”.

Con riferimento alla legge istitutiva dell'Ordine, al suo regolamento di attuazione, alla giurisprudenza domestica e ordinaria nonché ai numerosi documenti messi a punto dal Cnog nel quadro di una interpretazione evolutiva dell'art. 34 della stessa legge istitutiva, si può sinteticamente affermare che l'approccio al professionismo e la relativa via di accesso non possono essere lasciati alla libera ed autonoma cognizione dell'aspirante giornalista professionista. Tanto è vero che è richiesto un periodo di pratica non inferiore a 18 mesi perché – ricorrendo le altre condizioni normative – si possa chiedere di sostenere l'esame di idoneità professionale.

Durante l'attività di praticantato l'interessato, sotto una delle molteplici forme comunque previste per legge e/o messe a punto dall'Ordine nell'ambito dei suoi poteri di autodichia, deve poter usufruire dell'apporto di uno o più tutor che si assumano la responsabilità di seguire l'attività lavorativa del praticante anche nei necessari canali deontologici, oltre che tecnico-pratici propri della professione di giornalista.

Sotto questo profilo non c'è alcun elemento, nel procedimento di che trattasi, che possa sostanziare una avvenuta pratica giornalistica e, quindi, un riconoscimento d'ufficio della stessa pratica.

1-2 - ELENCO PROFESSIONISTI

■ 1-2-1

Iscrizione d'ufficio - Legge Zincone

Al fine dell'applicazione della legge 20.10.1964 n. 1039, relativa all'iscrizione d'ufficio all'Ordine – elenco professionisti (cosiddetta legge Zincone) occorre che l'interessato abbia presentato domanda in tempo utile e che, successivamente, abbia coltivato la relativa istanza.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 5 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giorgio Verbi avverso delibera Ordine Friuli Venezia Giulia del 18.6.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 1-2-2

Esclusività professionale - Cancellazione per inosservanza art. 40 legge professionale

Al giornalista professionista non è consentito esplicare altra attività retribuita. La violazione di questa norma fa venir meno il requisito della esclusività professionale (ex art. 40 legge 3.2.1963 n. 69). Ne consegue la cancellazione dall'albo.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 92 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Tiberio Timperi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

1-3 - ELENCO PUBBLICISTI

■ 1-3-1

Coesistenza di attività giornalistica e non - Produzione quantitativamente sufficiente - Possibilità di iscrizione all'albo

Quando dall'esame della documentazione posta a corredo dell'istanza di iscrizione si evince che, accanto a scritti di natura non giornalistica, vi sono servizi di informazione ritenuti quantitativamente sufficienti anche in rapporto alla periodicità delle testate interessate, deve essere ritenuta provata quella attività pubblicistica idonea alla iscrizione all'albo nel relativo elenco.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 7 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Accolto ricorso Giordano Rodda avverso delibera Ordine Liguria dell'8.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

■ 1-3-2

Requisiti per l'iscrizione all'albo - Sussistenza

Sono da ritenere sussistenti i requisiti voluti dalla legge ordinistica (non occasionalità, natura giornalistica e redditività della prestazione) in ordine alla iscrizione all'elenco pubblicisti quando nel biennio di riferimento l'interessato abbia percepito un compenso complessivo in linea con il Tariffario ed abbia prodotto 82 articoli.

(Nel caso in esame gli articoli sono stati pubblicati su testate quali "Settimana Sport", "Il Secolo XIX del Lunedì" e "Almanacco del Calcio").

- C.N. 22 giugno 2005 n. 45 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Vincenzo Bolia avverso delibera Ordine Liguria del 20.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-2 bis

Posto che va fatta una valutazione qualitativa e quantitativa degli articoli prodotti, che tenga conto del numero, dell'oggetto e dell'entità degli stessi circa la richiesta di iscrizione all'elenco pubblicisti, nel caso in esame si rileva che l'interessato nel biennio di riferimento ha percepito, per ogni articolo prodotto, un compenso in linea con le previsioni del relativo Tariffario.

Inoltre la consistenza del prodotto giornalistico appare commisurata alla natura e alla periodicità del giornale.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 46 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso William Lanzoni avverso delibera Ordine Liguria del 12.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-3

Corsi per addetti stampa abilitanti alla iscrizione - Obbligatorietà del concorso dell'ordine

Per l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicisti (iscrizione regolamentata dalla legge 3.2.1963 n. 69 e non già da quella sugli uffici stampa n. 150 del 2000), non è sufficiente che il personale interessato sia risultato in servizio all'ufficio stampa alla data di entrata in vigore della legge n. 150, ma occorre anche che siano soddisfatti vari requisiti tra i quali c'è anche quello di aver frequentato un Corso indetto direttamente o in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti (v. delibere Cnog 4/5.12.2002 e 9.6.2003 *in Appendice*).

- C.N. 22 giugno 2005 n. 47 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Nicola Giordano avverso delibera Ordine Toscana del 4.11.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, vero è che l'interessato ha inviato copiosa documentazione dalla quale risulta incontestabilmente la sua attività giornalistica (in particolare la produzione di numerosi comunicati stampa) e che ha allegato anche copia del certificato di profitto del Master in Comunicazione Pubblica conseguito presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca; ma è altrettanto vero che non viene superato il motivo per cui l'Ordine della Toscana ha rigettato la sua istanza e cioè il fatto che non abbia frequentato un "corso che, oltre ad essere organizzato secondo le disposizioni del Dpr 422/2001, attuativo della L.150/2000, e da soggetti previsti dal medesimo Dpr, deve essere organizzato in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti o comunque da esso riconosciuto".

■ 1-3-4

Legge 150/2000 e giornalisti negli uffici stampa

Una pubblica amministrazione non può distaccare al suo ufficio stampa un proprio dipendente dopo l'entrata in vigore della legge 150 del 2000 pubblicata sulla G.U. il 13.6.2000. Ciò perché l'incarico deve essere espletato da giornalisti.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 47 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Nicola Giordano avverso delibera Ordine Toscana del 4.11.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Quando l'interessato partecipò ad un corso di perfezionamento per addetti agli uffici stampa indetto dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca non era in possesso del prescritto, specifico requisito sopra indicato.

Questo vuol dire che la pubblica amministrazione non avrebbe potuto incaricare il ricorrente di svolgere le funzioni di addetto stampa.

Ne consegue che, fermo restando ogni altro elemento di giudizio e di valutazione, il ricorrente non può essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti.

■ 1-3-5

Attività incompatibile con la chiesta iscrizione

Ai fini dell'iscrizione all'Albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, non è rilevante il fatto che si sia condirettore della stessa pubblicazione e che assieme al direttore ci si adoperi di dare la linea del giornale. Inoltre non è rilevante agli stessi fini di aver lavorato alla "cucina" dello stesso giornale, scrivendo, correggendo, passando pezzi, facendo "tutto quello che c'è da

fare a trecentosessanta gradi dal punto di vista redazionale, editoriale e relazionale". (Nel caso in esame il quadro che ne viene fuori non è certo quello di una attività pubblicitaria, bensì di un impegno totalmente diverso da quello di cui all'art. 35 della legge ordinistica, la norma appunto che regola l'iscrizione all'elenco dei pubblicitisti).

- C.N. 22 giugno 2005 n. 50 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Alessandra Borghese avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 24.10.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-6

Legge 150/2000 - Documentazione per addetti stampa che chiedono l'iscrizione all'albo e limiti all'accesso

La documentazione da porre a supporto della richiesta di iscrizione all'albo, elenco pubblicitari, e in riferimento alla legge 150 del 2000 deve essere esaustiva dal punto di vista sia temporale che contenutistico.

Ciò in base ad una specifica normativa messa a punto dal Consiglio (delibera del 4-5.12.2002 e 9.6.2003 *in Appendice*)

- C.N. 22 giugno 2005 n. 52 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Beniamino Pistone avverso delibera Ordine Lazio del 29.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, le sopra descritte condizioni non sono soddisfatte.

Infatti il ricorrente è stato distaccato all'Ufficio Stampa in data 7 agosto 2000 come dallo stesso dichiarato e, del resto attestato, in data 24.4.2003, dal Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Ministero dell'Interno.

Pertanto lo stesso non era in possesso dei prescritti requisiti (essere in servizio all'Ufficio Stampa alla data di entrata in vigore della legge – G.U. 13.6.2000) per partecipare al Corso di Formazione per addetti stampa pubblici realizzato dal Formez in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti.

Stesso discorso vale per la partecipazione dell'interessato al Corso di Perfezionamento per addetti agli uffici stampa indetto dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. E questo vuol dire che il Ministero dell'Interno, in vigenza di una precisa disposizione di legge (la n. 150 del 2000), non avrebbe potuto distaccare il dipendente al suo ufficio stampa e comunicazione perché sprovvisto del prescritto titolo di giornalista.

La *ratio* della legge è chiara: degli uffici stampa degli enti pubblici debbono far parte giornalisti riconosciuti giuridicamente tali, ovvero iscritti all'Ordine; in via transitoria è consentito al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di continuare a svolgere il proprio lavoro pur essendo sprovvisto del titolo di giornalisti.

E perché possa continuare a svolgere il suo lavoro, il personale, in base a quanto prescritto dalla legge n. 150/2000 e dal suo regolamento di attuazione, deve partecipare a un Corso di Perfezionamento effettuato ad iniziativa della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda, invece, l'iscrizione di detto personale all'Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicitari, non è sufficiente che il personale interessato sia risultato in servizio all'ufficio stampa alla data di entrata in vigore della legge n. 150, ma occorre anche che sia soddisfatta una serie di requisiti tra i quali c'è anche quello di aver frequentato un Corso indetto direttamente o in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti.

■ 1-3-6 bis

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 79 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Maurizio Andreolli avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige del 14.12.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

La documentazione prodotta non è tale da consentire l'iscrizione. In particolare:

- non è documentata la presenza del ricorrente nell'Ufficio Stampa alla data di entrata in vigore della legge n. 150 (13.06.2000) e il ruolo ricoperto;
- non risulta documentata l'attività da tale data in quanto i comunicati, peraltro riferiti a semplici e scarse comunicazioni di servizio, sono del 2003 e 2004;
- manca la dichiarazione di un iscritto all'albo che certifichi l'attribuzione dei testi presentati o, in assenza di un iscritto, la certificazione fatta d'ufficio dall'Ordine Regionale, sulla base di prove documentali e testimoniali.

■ 1-3-6 ter

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 84 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Pasquale Lamberti avverso delibera Ordine Toscana del 3.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

La "150" del 2000 (la legge che regola l'attività degli uffici stampa negli enti pubblici) fissa il principio in base al quale l'attività giornalistica deve essere svolta da iscritti all'Ordine. Solo in via transitoria è consentito a chi già lavorava in un ufficio stampa alla data di entrata in vigore della legge di continuare a svolgere il suo lavoro in deroga alla legge istitutiva dell'Ordine e, tutto sommato, al principio generale fissato dalla stessa legge 150.

Va subito precisato che la più volte citata legge 150/2000 non ha spostato la competenza dell'Ordine dei Giornalisti ad altro ente, organo o istituzione a decidere sulle richieste di iscrizione all'albo.

Per quanto riguarda l'aspetto temporale, resta fermo ed inderogabile – in base alla normativa vigente - il fatto che per poter continuare ad effettuare un lavoro di natura giornalistica l'interessato deve essere già in servizio alla data di entrata in vigore della legge (13.6.2000).

E così il fatto che un addetto stampa di ente pubblico non iscritto all'Ordine possa continuare a svolgere il suo lavoro, sia pur dopo aver partecipato ad un apposito Corso istituito dalla Pubblica Amministrazione, non costituisce titolo perché possa chiedere l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicisti.

Titolo abilitante, invece, è la necessaria partecipazione ad un Corso indetto dall'Ordine o di concerto con esso. Ovviamente, devono coesistere le altre condizioni previste dalla normativa ordinistica.

Ciò posto, al Consiglio nazionale è anche parso giusto neutralizzare una disparità di trattamento che nei fatti si era venuta a determinare con l'entrata in vigore della 150/2000 e così, con proprio documento, ha stabilito di equiparare, quanto a condizioni di accesso all'elenco dei pubblicisti, coloro i quali, alla data del 13.6.2000, lavoravano in uffici stampa pubblici e privati.

Nel caso in esame tutto ciò premesso, al Corso per Responsabili e Operatori degli Uffici Stampa attivato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Siena con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana non può che essere data, con riferimento alla posizione del ricorrente, una valenza prettamente culturale e comunque non abilitante ai fini ordinistici, dal momento che è certo (da tutta la documentazione in atti, a

cominciare dallo stesso curriculum presentato dall'interessato) che lo stesso ricorrente non era nelle condizioni temporalmente idonee per essere ammesso a frequentare un Corso valevole, in base alla normativa del Consiglio nazionale dell'Ordine, per richiedere successivamente l'iscrizione all'albo. L'inizio della sua attività in seno agli uffici stampa risale, infatti, all'aprile 2001, ben oltre il termine fissato al 13.6.2000.

■ 1-3-7

Iscrizione: requisiti e potere accertatorio dell'Ordine

Non è condivisibile la tesi secondo la quale l'iscrizione all'albo è “un atto dovuto che riconosce il lavoro già concretamente svolto dal richiedente e precisamente consistente in un esercizio professionale, ovvero retribuito e non occasionale ...”. Ciò perché sono doverose, da parte degli Ordini regionali, una attenta valutazione e una interpretazione del materiale prodotto dall'aspirante pubblicista nel corso del biennio di riferimento.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 71 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Silvia Rocca avverso delibera Ordine Milano del 3.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

L'art. 35 della legge specifica le modalità e le condizioni per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e parla di attività giornalistica non occasionale e regolarmente retribuita. Tali termini, che se considerati isolatamente possono sembrare estremamente vaghi, acquistano, nel complesso sistema configurato, un significato e un contenuto ben definito: quello cioè di un'attività che non sia saltuaria, casuale o sporadica ma che, al contrario, denoti continuità di prestazione e di impegno professionale nonché regolarità di retribuzione.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la produzione giornalistica che l'aspirante deve porre a corredo dell'istanza e che l'Ordine ha il diritto-dovere di esaminare al fine di riscontrare le caratteristiche volute dalla legge. Questa linea interpretativa è ormai patrimonio acquisito del Consiglio nazionale.

Nel caso in esame l'istruttoria ha messo in luce l'esiguità del numero degli articoli prodotti nel biennio di riferimento tenuto conto anche che l'interessata collabora con più testate; è emerso anche che in alcuni casi non si può assolutamente parlare di servizi giornalistici ma, piuttosto, di veri e propri racconti, come quelli pubblicati in particolare sulla rivista *Tecno Mtb*.

■ 1-3-8

L'esiguità del compenso pregiudica l'iscrizione

Un compenso che, per la sua esiguità, non integra l'elemento della retribuzione è ostativo alla iscrizione all'albo, elenco pubblicisti.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 72 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Alessandro Lombardo avverso delibera Ordine Lombardia del 11.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, il rilievo di esiguità formulato dall'Ordine della Lombardia si riferisce alla ‘collaborazione esibita’ e quindi anche alla produzione giornalistica che il ricorrente tenta di potenziare con l'aggiunta di articoli di data successiva e quindi non riconducibili al periodo oggetto di valutazione.

Quanto al problema dei compensi, che il ricorrente cerca di superare con alcuni richiami giurisprudenziali, va osservato che un conto è dissertare sul principio della inderogabilità

dell'osservanza dei minimi tariffari, un conto è pretendere di introdurre il principio secondo cui qualsiasi compenso può essere valido per ottenere l'iscrizione all'elenco Pubblicisti. È vero che la legge non fissa la misura del compenso per la collaborazione del pubblicitista o aspirante tale, ma questo Consiglio non può non rilevare che i compensi percepiti sono del tutto irrisori e che pertanto viene a mancare un preciso requisito richiesto dalla legge che, giova ricordarlo, subordina l'iscrizione nell'elenco pubblicitisti allo svolgimento di un'attività giornalistica "regolarmente retribuita".

È infatti evidente che il concetto di retribuzione non può e non deve essere fittizio – né tanto meno simbolico – se riferito ad un'attività di natura professionale.

■ 1-3-8 bis

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 88 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Paolo Luzi avverso delibera Ordine Lazio del 30.11.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

La sola non occasionalità della prestazione pubblicitistica non è elemento esaustivo per l'iscrizione all'albo. Occorre infatti che sia del pari soddisfatto il requisito della retribuzione.

Come costantemente affermato da questo Consiglio, è vero che la legge non fissa la misura del compenso per la collaborazione del pubblicitista o aspirante tale.

È tuttavia inesatto affermare che per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti sia sufficiente provare l'entità della retribuzione quale che essa sia e che evada dalla sfera di valutazione dell'Ordine l'eventuale accertamento della misura di tale compenso, dovendo esso Ordine limitarsi ad accertare la completezza della documentazione presentata e la sua rispondenza alla realtà.

La percezione di una regolare retribuzione, riferita ad una attività professionale e posta dalla legge come condizione sine qua non per l'iscrizione o per la permanenza all'Ordine professionale non può essere passibile di deroga alcuna, altrimenti si snaturerebbe lo spirito della legge volto alla tutela del decoro della dignità della professione stessa e di quell'indipendenza non solo giuridica ma anche economica che profondamente influisce sulla qualità dell'esercizio professionale.

■ 1-3-9

Redigere analisi economiche non costituisce attività giornalistica

La redazione di pure e semplici analisi economiche non dà prova di attività giornalistica talché non può essere accordata la relativa iscrizione all'albo, elenco pubblicitisti.

- C.N. 14 dicembre 2005 n76 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Luca Monis avverso delibera Ordine Veneto del 18.5.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, tali analisi venivano utilizzate da iscritti all'albo per la elaborazione di appositi servizi. Per di più le stesse analisi sono state giudicate "frutto di lavoro collettivo a carattere non giornalistico".

È anche emerso, attraverso prove testimoniali, che ai servizi pubblicati e posti a corredo dell'istanza del ricorrente l'interessato abbia contribuito soltanto acquisendo dati tecnico-economici e lasciando ad altri la mediazione giornalistica.

■ 1-3-10

Quando l'attività di fotocineoperatore ha carattere giornalistico - dpr n. 649/76

La mera realizzazione di un'immagine di per sé non qualifica l'attività di un fotografo come giornalistica. Ciò perché serve l'organizzazione di un discorso, "a scopo informativo, divulgativo e critico".

Il tutto in linea con le indicazioni fissate nel DPR 649/76 che ha innovato, sul punto, il regolamento di attuazione della legge ordinistica. In base a tale decreto, perché un fotocineoperatore possa essere iscritto all'elenco dei pubblicisti deve esplicitare un'attività "attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 81 – Pres. Del Boca – Rel. Aulio
- *Respinto ricorso Michele Ferraris avverso delibera Ordine Liguria del 25.8.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame l'aspirante pubblicista ha presentato foto, spesso immagini statiche, che nulla aggiungono sul piano informativo agli articoli cui si riferiscono. Si tratta in sostanza di immagini nelle quali non si intravede una creatività che possa integrare l'articolo o, addirittura, sostituirlo.

■ 1-3-11

Non c'è attività giornalistica senza retribuzione - Cancellazione

Non è consentito a un iscritto svolgere attività giornalistica non retribuita. Talché chi è sottoposto a revisione e dichiara di non aver percepito alcuna retribuzione va cancellato dall'albo per inattività riscontrata nella mancanza di retribuzione.

Tutto ciò perché, com'è costante giurisprudenza di questo Cnog, per retribuzione deve intendersi il corrispettivo per una prestazione fornita. E se non c'è stato corrispettivo, non c'è stata prestazione, almeno ai fini ordinistici.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 82 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Donato Capece avverso delibera Ordine Liguria del 27.5.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 1-3-12

Iscrizione provvisoria e non: artt. 47 E 35

Un iscritto all'albo in forma provvisoria (ex art. 47 legge ordinistica) può dirigere soltanto la pubblicazione (organo di partito o movimento politico o di organizzazione sindacale) per la quale ha ottenuto l'iscrizione; un iscritto non in forma provvisoria, ovvero ex art. 35 legge cit., può invece dirigere qualsiasi pubblicazione.

Per di più la nomina a direttore di un iscritto all'albo in forma provvisoria deve avvenire contestualmente a quella di un vice direttore responsabile che abbia lo status di giornalista. Se ne deduce che la "portata" di una iscrizione è notevolmente differente dall'altra e quindi si è in presenza di due differenti status giuridici.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 82 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Donato Capece avverso delibera Ordine Liguria del 27.5.2002*

• *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 1-3-13

Iscrizione - Insufficienti 10 articoli in due anni

È da considerare sporadica, e quindi non idonea ai fini della iscrizione all'albo, elenco pubblicitari, l'attività relativa alla redazione, nel biennio di riferimento, di complessivi 10 articoli, cinque per ogni anno, anche se pubblicati su un bimestrale.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 83 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Claudio Marradi avverso delibera Ordine Liguria del 21.4.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

L'art. 35 della legge specifica le modalità e le condizioni per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicitari e i termini ivi indicati di "attività giornalistica non occasionale e regolarmente retribuita", che se considerati isolatamente possono sembrare estremamente vaghi, acquistano un significato e un contenuto concreto, quello cioè di un esercizio del giornalismo svolto con impegno professionale.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda gli articoli che l'istante deve produrre per dimostrare che l'attività giornalistica da lui svolta abbia le caratteristiche indicate. In proposito la legge infatti, non stabilisce il numero minimo degli articoli da presentare nel prescritto biennio; non v'è però dubbio che tale documentazione, necessaria per ottenere uno status ed una qualifica professionale, non può che essere congrua e tale, comunque, da comprovare un'attività che non sia saltuaria o sporadica ma che denoti, per sistematicità e continuità di prestazioni e regolarità di retribuzione, un esercizio del giornalismo che abbia le caratteristiche, anche se non rigorose ed esclusive, della professionalità.

Anche perché la prova della occasionalità o meno dell'attività svolta non può che discendere da una valutazione quantitativa e qualitativa degli articoli prodotti che tenga conto del numero, dell'entità di tali articoli nonché della loro frequenza in relazione al ritmo di pubblicazione dei periodici in cui gli scritti sono stati pubblicati.

Ciò, però, non vanifica l'esigenza che in un biennio (il periodo minimo previsto per legge) l'interessato svolga un'attività che possa essere apprezzata dal punto di vista quantitativo, non potendo certo assumere a base di giudizio la sola periodicità dell'unica pubblicazione per la quale è stata svolta l'attività giornalistica.

Talché non può considerarsi esaustiva la produzione di un articolo per ogni numero edito della pubblicazione di riferimento, quando tale pubblicazione è – come nel caso in specie – un bimestrale. Diversamente opinando, si potrebbe arrivare a sostenere che lo specifico riferimento dell'art. 35 della legge ordinistica (non occasionalità) sarebbe ravvisabile anche in presenza di un solo articolo l'anno per una pubblicazione con frequenza, appunto, annuale. In definitiva, senza voler negare la caratteristica di articolo nei pezzi posti a corredo della istanza di iscrizione all'elenco pubblicitari del ricorrente, si può concludere che l'attività pubblicitaria per essere ritenuta tale, deve avere un minimo di congruità, ovvero deve sostanziarsi in collaborazioni effettuate su una o, all'occorrenza, più testate.

■ 1-3-14

Per l'iscrizione all'albo la certificazione è riservata ai giornalisti

La certificazione di un appartenente all'elenco speciale non è idonea per l'iscrizione all'albo.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 85 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino

- *Respinto ricorso Maria Luisa Stifani avverso delibera Ordine Abruzzo del 2.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Con riferimento al caso in esame, l'art. 35 della legge 63/69 nel recitare che la domanda per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti deve essere corredata dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente e da certificati dei direttori delle pubblicazioni comprovanti l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni, non precisa che il soggetto debba essere "il direttore responsabile".

Nessun dubbio, però, può sussistere in relazione al fatto che il formale elemento letterale della norma, espresso col solo sostantivo "direttore", debba essere unicamente e compiutamente inteso come "direttore responsabile" e che nel citato art. 35 il termine di "direttore" sia convenzionalmente usato in tale accezione peraltro al pari di altri consimili, individuabili nella l. 69/63 (si veda per tutti quello riscontrabile nell'art. 33 per indicare il referente che per legge è titolato a rilasciare la dichiarazione di inizio pratica che consente l'iscrizione al Registro).

Ciò posto, chi scrive su una pubblicazione diretta da un appartenente all'elenco speciale non può ottenere l'iscrizione all'albo, dal momento che è insuperabile ostacolo la natura della pubblicazione il cui direttore, proprio perché non è un giornalista, non ha titolarità ufficiale del diritto/dovere certificatorio di fronte alla legge.

Tanto si ricava dal combinato disposto dagli artt. 35, 46 e 47 della legge ordinistica e della consolidata giurisprudenza di merito (si veda anche: Tribunale di Torino, Sez. I civ., sentenza 12.11.93 – Petrarulo c/Ordine Nazionale giornalisti).

■ 1-3-15

Non si fa luogo a cancellazione dopo 15 anni di iscrizione

Non può essere cancellato dall'albo per inattività professionale il pubblicista che abbia almeno 15 anni di iscrizione.

Lo si ricava dall'ultimo comma dell'art. 41 della legge professionale che così recita: "Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa".

È costante giurisprudenza che la su riportata norma si riferisca ai soli professionisti quanto allo svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa. Ciò perché, di norma, un pubblicista può esplicare altra attività lavorativa e può essere iscritto contemporaneamente in un altro albo, mentre il professionista è vincolato dalla esclusività professionale.

(Nel caso in esame, l'interessato, al momento della sua cancellazione, vantava una iscrizione all'elenco pubblicisti superiore a 15 anni).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 86 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Valerio Merola avverso delibera Ordine Lazio del 9.3.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-16

Iscrizione: continuità temporale - Periodicità della pubblicazione - Maternità

La mancanza di continuità temporale dovuta a maternità e alla periodicità della pubblicazione di riferimento di per sé non è ostativa alla iscrizione all'albo, elenco pubblicisti, quando nel biennio di riferimento la produzione giornalistica sia più che congrua dal punto di vista quantitativo.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 87 – Pres. Del Boca – Rel. Donno

- *Accolto ricorso Roberta Moscioni avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'1.12.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

■ 1-3-17

Iscrizione: sì quando c'è mediazione giornalistica

Non può essere negata l'iscrizione all'albo quando dall'esame dei pezzi posti a corredo dell'istanza si evince una adeguata elaborazione giornalistica, riferita alla peculiarità delle pubblicazioni e alle esigenze dei lettori. Talché, in ultima analisi, viene soddisfatto il requisito della mediazione tra il fatto e il lettore.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 89 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Francesca Noto avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-17 bis.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 90 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Marco Accordi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4 - ELENCO SPECIALE

■ 1-4-1

Direzione responsabile – Art. 28 legge 3.2.1963 n. 69

Un mensile, edito da una associazione scientifico-culturale e che si occupi di ‘tematiche psicologiche e fini psicoterapeutici’ può ben rientrare tra i casi previsti dall’art. 28 della legge ordinistica e, quindi, può essere diretto da un iscritto all’elenco speciale annesso all’albo professionale.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 11 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Antonino Minio avverso delibera Ordine Umbria del 21.11.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-4-2

Presupposto per la permanenza della iscrizione

Quando una pubblicazione, pur spaziando su diversi temi legati alla professione di ‘progettista comunitario’, di giornalistico ha poco o niente, proponendo contenuti prevalentemente attinenti a questa nuova professione, a chi si propone di dirigerla non può essere negata l’iscrizione all’elenco speciale e, quindi, non può esserne disposta la cancellazione per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 28 della legge ordinistica.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 12 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Monika Maria Savier avverso delibera Ordine Umbria del 21.11.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-4-3

Obbligo di documentare, a richiesta, la sussistenza dei requisiti che hanno determinato l’iscrizione

Un iscritto all’elenco speciale ha l’obbligo di documentare, a richiesta del competente Ordine territoriale, la sussistenza dei requisiti voluti dall’art. 28 della legge ordinistica e che, a tempo debito, hanno determinato la sua iscrizione.

In mancanza di tale documentazione, l’Ordine procede alla cancellazione.

In proposito non può farsi ricorso alla longevità della testata né può essere dato per scontato che le condizioni e le caratteristiche della pubblicazione diretta non siano, nel tempo, mutate.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 13 – Pres. Del Boca – Rel. Aulizio
- *Respinto ricorso Massimo Lenterna avverso delibera Ordine Umbria del 21.10.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2.

DEONTOLOGIA

2 - DEONTOLOGIA

■ 2-1

Onere della prova - Assoluzione

In un procedimento disciplinare quando la relativa istruttoria non accerta “con tranquillante certezza, la sussistenza del comportamento ascritto all’inculpato”, la conclusione non può che essere l’assoluzione.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 1 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Accolto ricorso Emilio Carelli avverso delibera Ordine Lombardia del 20.1.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-2

Illecito mettere a repentaglio l’altrui incolumità - Censura

In relazione all’art. 2 della legge ordinistica non è lecito accusare, direttamente o indirettamente, altri di essere responsabili di fatti quando, oggettivamente, questi possono suscitare reazioni incontrollate e tali da far temere per l’altrui incolumità. Ciò anche quando si paventano azioni che possano far temere per la propria incolumità.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 9 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Riccardo Cristiano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 22.1.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: parzialmente conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

~

Il ‘caso’ è riferito al giornalista Rai Riccardo Cristiano che nell’ottobre 2000 era impegnato a Gerusalemme.

La mattina del 12, a Ramallah, vennero linciati dai palestinesi due soldati israeliani. Le immagini vennero diffuse dal TG4 e, dopo che le autorità israeliani arrestarono sei palestinesi ritenuti responsabili del linciaggio, la Radio militare israeliana diffuse la notizia che l’identificazione dei sei (ed anche quella di altri palestinesi coinvolti nella vicenda) era stata possibile grazie ai fotogrammi del filmato ripreso da una troupe italiana.

Ne scaturì un clima di grande tensione con minacce di morte da parte dei palestinesi nei confronti dei giornalisti italiani e loro collaboratori in Israele.

Il Cristiano scrisse una lettera diretta agli “amici palestinesi” pubblicata sul quotidiano Al Hayat Al Jadida, poi ripresa dalla stampa italiana, nella quale il giornalista avrebbe di fatto accusato la televisione privata concorrente della Rai di aver ripreso gli eventi e prendendo le distanze dalla vicenda.

“Con ciò, l’iscritto ha violato le regole della prudenza nella tenuta dei rapporti di colleganza, tanto che il messaggio pubblicato ha costituito una sostanziale denuncia dei giornalisti dell’emittente privata che aveva realizzato il filmato, ponendoli in un grave rischio, dal quale venivano esclusi i giornalisti Rai, osservanti invece delle regole corrette giornalistiche con l’autorità palestinese. L’episodio, pur di significativo rilievo e risonanza, e compromissorio della repu-

tazione del giornalista, non appare tuttavia aver inciso nella dignità dell'Ordine professionale. Da qui la sanzione della censura, stante l'esistenza di una trasgressione di grave entità".

■ 2-3

Illecito insinuare e contestualizzare fatti diversi - Censura

È deontologicamente rilevante il fatto che un iscritto all'Ordine insinui ombre nei confronti di un collega ricordando, al di fuori di ogni contesto, fatti delittuosi (due omicidi rimasti impuniti).

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 16 – Pres. del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Nicolino Araca avverso delibera Ordine Sicilia del 13.12.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

L'incolpato, legale rappresentante di una emittente, nel denunciare il direttore responsabile di una tentata estorsione ai suoi danni, ha affermato: "Ben tutti ricordiamo che, alcuni anni or sono, sono stati ammazzati Peppe Alfano, giornalista di Tele News, e il proprietario ing. Mazza; tuttora si cerca di scoprire quali sono stati i motivi di quell'infame gesto e gli assassini". L'incolpato si è scusato circa il contenuto della su riportata frase, precisando che non era stata sua intenzione offendere alcuno. Tali scuse, comunque, non possono cancellare la grave violazione in cui è incorso lo stesso incolpato.

Da qui la sanzione della censura, indipendentemente da possibili risvolti penali.

■ 2-4

Illecito assumere solo formalmente la direzione responsabile - Censura

Primo e fondamentale dovere che compete al direttore di un giornale è garantire che l'attività affidata alla sua direzione e responsabilità si svolga in quel clima di libertà di informazione e di critica che la legge professionale vuole assicurare come necessario fondamento di una stampa libera, veritiera e rispettosa della tutela della personalità altrui.

Connessi a tale dovere sono gli obblighi stabiliti in capo al direttore, ad esempio dalla legge sulla stampa (artt.8 e 9 – Dovere di rettifica) o dal Codice Penale (art. 57 – Obbligo di esercitare il controllo necessario per impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati).

È evidente che viola tali doveri chi assume – come nel caso in esame – solo formalmente la direzione responsabile di una testata senza esercitare le prerogative derivanti dalla qualifica professionale di direttore.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 17 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Mario Sorace avverso delibera Ordine Sicilia dell'11.5.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

L'incolpato non poteva assolutamente svolgere correttamente le funzioni di direttore responsabile di due emittenti ubicate in due città, tra l'altro lontane dalla sua abituale residenza.

Da qui la sanzione della censura.

■ 2-5

Pubblicità consentita e non - Sospensione per due mesi

Al giornalista è vietato fare pubblicità, a meno che non sia a titolo gratuito e nell'ambito di iniziative non aventi carattere speculativo.

Ciò posto, prive di carattere speculativo debbono essere non già le prestazioni fatte dal giornalista, bensì le iniziative pubblicitarie.

- C.N. 31 marzo 2005 n. 31 – Pres. Del Boca – Rel. Aulisio
- *Respinto ricorso Marco Mazzocchi avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



Nel caso in esame è ininfluenza che il Mazzocchi abbia devoluto in beneficenza il ricavato della sua partecipazione agli spot pubblicitari, dovendosi piuttosto rilevare che la pubblicità effettuata non era a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque priva di carattere speculativo.

Non è chi non veda al riguardo che reclamizzare un prodotto commerciale non rientri nei casi in cui è possibile derogare dalla norma che vieta ad un giornalista di effettuare pubblicità. Da qui la sanzione della sospensione per due mesi.

■ 2-6

Nota di cronaca che non costituisce pubblicità

Non si ravvisa illecito disciplinare nel contenuto di un articolo che riferisca di un evento sportivo e che in calce ricordi come il comitato organizzatore abbia dato a titolo di omaggio ai partecipanti allo stesso evento sportivo un libro edito dall'Ente pubblico ed una spilla in oro riprodotta su disegno esclusivo realizzata in numero limitato da un atelier. Ciò perché si tratta in sostanza di un normale riferimento di cronaca che non può essere considerato un messaggio pubblicitario, anche perché nessun corrispettivo è stato pagato dalla ditta produttrice del gioiello al giornale, per quella che è stata una notizia integrativa di un fatto di cronaca. È noto infatti che iniziative di sport dilettantistici si avvalgono spesso di sostegni di ditte o aziende e il fatto che vi sia una citazione in cronaca non configura certo un messaggio pubblicitario.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 39 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto sul punto ricorso Alberto Rodari avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 19.2.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-7

Direzione... part time: non consentita

Non è consentito – e pertanto costituisce illecito disciplinare - che il direttore responsabile di un settimanale assicuri una “saltuaria ma significativa presenza” in redazione ed eserciti un parziale controllo previsto dalle vigenti norme sulla stampa. Anche se tale parziale controllo scaturisca dalla garanzia, avuta dall'editore, sul fatto che sigle e pseudonimi corrispondano a soggetti abilitati all'esercizio della professione, i cui dati sono contenuti nell'archivio informativo dell'editore stesso.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 39 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto sul punto ricorso Alberto Rodari avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 19.2.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-8

Status di giornalista e codice deontologico

Non può essere chiamato a rispondere sul piano deontologico chi, all'epoca dei fatti, non rivestiva ancora lo *status* di giornalista.

Ciò perché un non giornalista non è tenuto a rispettare un codice deontologico che non gli si appartiene.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-9

Pubblicità - Carta dei Doveri - Responsabilità deontologica - Avvertimento

Un giornalista non può effettuare spot pubblicitari né partecipare a campagne pubblicitarie, salvo casi ben precisi e analiticamente normati.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 41 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Monica Vanali avverso delibera Ordine Lombardia del 23.6.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Non è pertanto condivisibile la tesi della ricorrente la quale sostiene che “non può dirsi violato l’obbligo di esercitare in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica (art. 1, co. III, legge sull’ordinamento della professione giornalistica), in quanto tale obbligo deve ritenersi violato soltanto quando le diverse eventuali attività svolte – come, appunto, le iniziative pubblicitarie – presentino caratteri tali da essere incompatibili con l’autonomia professionale”. La ricorrente, giornalista professionista, non può non conoscere la Carta dei Doveri che, ad integrazione dell’art. 1 della legge ordinistica, sul punto in oggetto è chiarissima e non si presta ad interpretazioni alternative: “Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l’esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell’autonomia professionale. Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo”. Da qui la responsabilità deontologica dell’incolpata (avvertimento).

■ 2-10

Non si può rappresentare l’azienda in controversie con colleghi - Avvertimento

Il fatto che un iscritto all’albo, non già come teste, bensì come giornalista, anche se classificato dirigente, si sia posto in posizione di contrasto con altri giornalisti per conto terzi (la Rai) integra la violazione degli artt. 2 e 48 della legge ordinistica, che riguarda sia i professionisti che i pubblicitari, e quindi costituisce illecito disciplinare (nel caso in esame, sanzionato con l’avvertimento).

- CN. 22 giugno 2005 n. 42 - Pres. del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Antonio Di Bella e Enrico Castelli avverso delibera Ordine Lombardia del 18.12.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

I ricorrenti, in quanto giornalisti, ed indipendentemente dal fatto che rivestissero o meno la qualifica di dirigenti, non avrebbero dovuto accettare di rappresentare l’azienda in controversie che vedevano impegnati da un lato la stessa azienda e dall’altro giornalisti dipendenti.

Ciò per un duplice ordine di motivi:

- 1) che l’azienda Rai qualifichi dirigenti alcuni giornalisti è un fatto interno aziendale che non può incidere sul disposto della legge ordinistica e che, anzi, configge con la stessa;
- 2) nel caso concreto, l’azienda avrebbe potuto e dovuto farsi rappresentare, a suo insinda-

cabile giudizio, da chiunque avesse ritenuto idoneo ad espletare il mandato, ma non, per quanto sub 1), da giornalisti. E questi ultimi, sempre nel caso in esame, avrebbero potuto in sede aziendale, proprio perché a conoscenza dei fatti, rilasciare dichiarazioni che poi l'azienda, attraverso i suoi rappresentanti, avrebbe potuto valorizzare e far valere in sede giudiziale. Tutto ciò senza volere estremizzare il discorso, puntando il dito sul fatto che i ricorrenti sono professionisti e il giornalista professionista non può esplicitare per legge attività lavorativa se non quella giornalistica (l'esclusività del lavoro giornalistico è sancita dall'art. 40 della legge ordinistica). E ciò vale per tutte le qualifiche aziendali, quella di direttore compresa.

■ 2-11

Immagine non consona della professione - Censura

È deontologicamente rilevante il comportamento di un giornalista che ha dato “un'immagine della professione ossequiosa al volere dei politici, mescolando il suo ruolo di corrispondente di giornale a quello di amico di un pubblico amministratore, prestandosi a servizi che non attengono ai compiti del giornalista”.

Da qui la sanzione della censura.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 43 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Daniele Damele avverso delibera Ordine Veneto del 6.10.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-12

Commistione pubblicità - Informazione: censura

Leggere messaggi pubblicitari nel corso di trasmissioni sportive, da parte di un giornalista, determina una innegabile commistione di ruoli tra chi dà un messaggio giornalistico e nello stesso tempo lancia un messaggio pubblicitario.

Nel caso in esame, l'accertata violazione è stata sanzionata con la censura.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 48 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso David Guetta avverso delibera Ordine Toscana del 19.4.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-13

Pubblicità in contrasto con la Carta dei Doveri - Censura

La normativa di cui alla legge n. 327/91 si applica a tutti i giornalisti.

Vero è che al IV comma dell'art. 13 della legge citata si afferma che “la pubblicità non deve far ricorso, né visivamente né oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità”, ma è altrettanto vero, come già riconosciuto dal Consiglio nazionale, che tale divieto va visto alla luce della specifica normativa che regola la deontologia professionale dei giornalisti, normativa che in epoca successiva al 1991, e cioè l'8 luglio 1993, si è arricchita della Carta dei Doveri del giornalista.

E tale “Carta”, al capitolo “Incompatibilità” circa i doveri dell'iscritto all'Ordine così recita: “Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine, per iniziative pubblicitarie incompatibili con l'autonomia professionale. Sono consentite invece a titolo gratuito analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo”.

È da rilevare inoltre che la stessa “Carta” si conclude con la seguente disposizione: “La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge” (“Della disciplina degli iscritti”). Pertanto, resta comprovato dalla Carta dei Doveri che al giornalista è vietato fare pubblicità, a meno che non sia a titolo gratuito e nell’ambito di iniziative non aventi carattere speculativo. Nel caso in esame la violazione è stata sanzionata con la censura.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 48 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso David Guetta avverso delibera Ordine Toscana del 19.4.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-14

Tutela della categoria: prerogativa dell’Ordine - Radiazione

La tutela della dignità della intera categoria dei giornalisti costituisce precipua prerogativa dell’Ordine.

Quando si compromette tale dignità la sanzione è quella della radiazione (ex art. 55 legge ordinistica).

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 56 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame dal filmato agli atti e dalle deposizioni acquisite, anche degli incolpati, emergono due fatti:

- 1) l’oggettività e la materialità dei fatti così come sono stati contestati;
- 2) la gravità di tali fatti che finiscono per compromettere, come hanno compromesso, non soltanto la dignità di coloro i quali quei fatti hanno commesso, ma anche la dignità dell’intera categoria dei giornalisti.

Da qui la sanzione della radiazione che, ex art. 55 legge ordinistica, “può essere disposta nel caso in cui l’iscritto, con la sua condotta, abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua presenza nell’albo, negli elenchi o nel registro”.

In proposito è da sottolineare non soltanto la gravità del fatto addebitato, ma anche la risonanza che esso ha avuto nel contesto sociale, avuto riguardo al tipo di trasmissione televisiva andata in onda in prima serata e su scala nazionale.

■ 2-15

Violazione del principio della essenzialità della notizia e responsabilità deontologica - Censura

Il principio della essenzialità della notizia, sancito dalla legge sulla privacy e dal relativo Codice deontologico, viene violato quando si pubblicano le generalità del marito separato di una donna coinvolta in un fatto di cronaca.

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 57 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Parzialmente accolto ricorso Giuseppe Nicotri avverso delibera Ordine Lombardia in data 18.11.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

~

Nel caso in esame, la vicenda era relativa ad una relazione sentimentale che legava una donna separata, peraltro in attesa di un bambino, ad un prete. La coppia era in attesa della chie-

sta dispensa per poter contrarre matrimonio.

La violazione del principio della essenzialità della notizia comporta l'affermazione di una responsabilità deontologica fissata, in sede di gravame, in quella della censura.

■ 2-16

Intervista e ruolo del giornalista

Il ruolo del giornalista risulterebbe svilito se si accettasse la tesi secondo la quale le interviste possono essere fatte formulando preventive domande scritte e limitandosi a trascrivere, come uno stenografo, le risposte senza alcuno "spazio" per richiesta di chiarimenti, precisazioni ecc.

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 65 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Corrado Formigli avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.9.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

~

Nel caso in esame, la scaletta fatta pervenire preventivamente all'intervistato si riferiva a vari "punti" e non a domande specifiche. Ma, anche se si fosse trattato di domande analiticamente elencate, nulla avrebbe vietato al giornalista, come accade in un normale susseguirsi di domande e risposte, di porre interrogativi vari come quello sulla Parrocchia di Santa Rosa di Agrigento. Ciò perché, in definitiva, l'argomento rientrava nella più ampia problematica di cui si stava trattando e cioè l'abusivismo edilizio nella Valle dei Templi.

Talché l'intervistatore ha fatto il suo dovere secondo un percorso logico che non si presta a dubbi di sorta ed il suo operato non può essere deontologicamente censurato.

■ 2-17

Norme deontologiche e diritto di cronaca

Non c'è violazione della Carta dei doveri e del codice deontologico quando un giornalista abbia correttamente esercitato il diritto di cronaca, così come previsto dall'art. 2 della legge ordinistica.

(Nel caso in esame il giornalista ha denunciato un caso di malasanità).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 70 - Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Angelo Conti avverso delibera Ordine Torino del 15.5.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, il giornalista, pur operando in un contesto diverso da quello della sua abituale professione, è venuto a conoscenza di una notizia e l'ha doverosamente pubblicata. Ciò perché un giornale che ha pubblicizzato un evento e che poi viene a sapere che quell'evento non si è sviluppato nel modo in cui si è fatto credere che si sia svolto, ha il dovere di dare seguito alla notizia per rispetto della verità e dei lettori.

La vicenda ha inizio il 15 dicembre 2001 quando un sacerdote viene sottoposto in una clinica privata torinese ad una operazione di by pass alle coronarie mediante un robot di nuovissima generazione.

L'intervento, trasmesso via satellite negli Stati Uniti e in Canada, viene ampiamente pubblicizzato dai giornali, in particolare da La Stampa che gli dedica notevole spazio.

Ma l'operazione si era conclusa diversamente dal previsto perché, nonostante l'impiego di tecnologie avanzate, l'errore umano vanificò tutto in quanto un chirurgo si era "dimenticato" una "pinza" nel torace del paziente. A telecamere spente, quindi, i medici erano stati costretti ad intervenire di nuovo per recuperare lo strumento, sottoponendo il paziente ad

una operazione-bis con il sistema tradizionale.

Dell'“incidente di percorso” non si era saputo alcunché fino a quando, qualche settimana dopo, Angelo Conti, il quale è componente del Comitato “Un aiuto per la gente del Nord-Ovest”, creato dalla Fondazione Specchio dei Tempi de La Stampa, visitando l'ospedale di Cuornè per espletare questo suo incarico, venne a conoscenza casualmente dell'episodio. Il giornalista parlò con il paziente che confermò l'accaduto. Lo stesso paziente, successivamente, pubblicò sulla vicenda un articolo sul giornale parrocchiale. La stessa cosa fece il giorno dopo il cronista della Stampa.

■ 2-18

Modifiche e tagli non concordati: liceità di un intervento

È da considerare lecito l'operato di un coordinatore redazionale che non riuscendo ad ottenere dall'autore (del tutto estraneo alla testata) una rivisitazione dell'articolo da lui proposto con semplificazione di linguaggio e riduzione del testo operi una sintesi e la pubblichi a guisa di lettera.

(Il “caso” riguarda la pubblicazione di un pezzo proposto al coordinatore de “Lo Scarpone”, Rivista del Club Alpino Italiano, da un pubblicitario nella sua qualità di responsabile della Comunicazione del Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 73 - Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Lorenzo Merlo avverso delibera Ordine Lombardia del 23.2.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-19

Diritto di critica e deontologia

Fare della critica è un diritto inalienabile del giornalista anche se i suoi scritti possono risultare non graditi a chi si identifica come bersaglio in un'asserita campagna denigratoria.

(Nel caso in esame un giornalista de L'Adige era accusato di “gravi abusi” da un professionista-amministratore-politico. Ma nei suoi scritti non sono riscontrabili violazioni deontologiche).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 80 - Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Giuseppe Parolari avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige del 15.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-20

Chi offende l'Ordine ne risponde deontologicamente

Costituisce violazione deontologica affermare che ‘l'Ordine è una specie di mafia’. Ciò perché non può essere negata la portata offensiva della frase che investe l'intera istituzione.

(Nel caso in esame, tale frase è stata pronunciata nel corso di una trasmissione radiofonica da parte di un giornalista che in passato si era reso responsabile di aver profferito più volte espressioni ingiuriose nei confronti di un altro giornalista tanto da essere sanzionato deontologicamente).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 91 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Bruno Ripèpi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 10.2.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-21**L'ironia non costituisce violazione deontologica**

Scrivere con ironia, anche quando questa può non risultare gradita, non integra una violazione deontologica. E ciò anche quando il caso riguarda le traversie di un cane rimasto ferito in un incidente stradale.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 98 - Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso “Amici di Titubo” avverso delibera Ordine Basilicata del 16.12.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3.

**CONTENZIOSO GENERALE
VIZI PROCEDURALI
RICORSI ELETTORALI**

3 - CONTENZIOSO GENERALE

VIZI PROCEDURALI

RICORSI ELETTORALI

■ 3-1

Elettorali - Strumentalità delle forme e prova di resistenza

In base al principio della “strumentalità delle forme” ed a quello della “prova di resistenza”, che sono parte di una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, le irregolarità riscontrate in particolare sulla composizione dei seggi e contestate dai ricorrenti soprattutto nella memoria aggiuntiva non sono tali da determinare l’annullamento delle elezioni.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 6 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giorgio Braulin e Roberto Cannalire avverso elezioni rinnovo Consigli regionale e nazionale Friuli-Venezia Giulia del 16, 23 e 30.5.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 3-2

Mancata sottoscrizione della delibera - Vizio insanabile - Rimessione degli atti al primo giudice

“Costituisce principio inderogabile nel nostro ordinamento – in ciò concordando il Consiglio nazionale con quanto sostenuto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma – che, nell’ipotesi in cui un provvedimento decisivo assunto da organo monocratico o collegiale risulti del tutto carente di sottoscrizione, tale omissione di uno dei suoi requisiti essenziali, incompletezza del processo formativo della deliberazione medesima – ove non dipenda da mera omissione materiale – è motivo di nullità insanabile, che si converte in motivo di specifico reclamo, non essendosi consentito al destinatario della pronuncia di individuare i soggetti ai quali ricondurre le determinazioni assunte ...”.

Da qui “la necessità di rimessione degli atti allo stesso Consiglio regionale dell’Ordine (che appare decidente), perché riesamini il merito, nella pienezza dei suoi poteri istruttori e decisori”. Il vizio, pertanto, è da considerare insanabile; quindi, ogni valutazione sulle altre questioni sollevate dal ricorrente risulta preclusa.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 10 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Delibera nulla su ricorso Guido Farolfi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 19.6.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-3

Sindaco non abilitato a proporre ricorso per conto di dipendenti comunali

Una amministrazione comunale e, per essa, il suo legale rappresentante, ovvero il sindaco, non è facultata a proporre ricorso avverso delibere dell’Ordine che riguardino istanze respinte di componenti il gruppo di lavoro del suo ufficio stampa. Ciò perché, ex art. 60 della leg-

ge ordinistica, possono proporre ricorso l'interessato e il P.M.
(Destinatario della iscrizione, nel caso in esame, erano due componenti il gruppo di lavoro dell'ufficio stampa e non già la civica amministrazione in quanto tale).

- C.N. 1° aprile 2005 nn. 22 e 23 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinti ricorsi Sindaco di Venezia avverso delibera Ordine Veneto del 10.9.2003 nei cfr. Marisa Boffelli e Michela Camozzi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-4

Cancellazione dal registro dei praticanti: obbligo di sentire l'interessato - nullità della delibera

È nulla la delibera adottata in violazione dell'art. 41 del regolamento di attuazione della legge ordinistica che, al secondo comma, così recita: "Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante".

Nel caso in esame l'interessato non era stato sentito.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 24 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Accolto ricorso Giuseppe Sonis avverso delibera Ordine Liguria del 25.8.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-5

Delibera valida se adeguatamente motivata

Affermare semplicemente la "mancanza dei requisiti formali e sostanziali necessari per l'iscrizione nel registro dei praticanti" non può costituire valida e necessaria motivazione per l'adozione di una qualsiasi delibera, ammesso e non concesso peraltro, nel caso in esame, che di delibera si tratti.

Invero, tale affermazione è contenuta in una semplice lettera, sia pure assicurata, alla quale certamente non può essere data dignità di delibera.

La decisione pertanto, sul punto specifico, è nulla anche perché la su riportata espressione usata dai primi giudici è, a dir poco, apodittica perché non suffragata da alcun elemento di prova.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 37 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Rosaria Nella avverso delibera Ordine Basilicata del 22.12.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-6

Verbale di audizione e irregolarità formale

Vero è che al ricorrente non è stato sottoposto per la firma il verbale di audizione presso l'Ordine dei Giornalisti della Sicilia, ma l'interessato non ne contesta il contenuto, anzi, di fatto, lo conferma tanto che, nel ricorso, ribadisce le argomentazioni già fatte presso quell'Ordine.

Si tratta, pertanto, di una irregolarità formale che non incide nella sostanza della questione essendo stata essa sanata dalla condotta procedimentale dell'interessato.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 38 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Marco Benanti avverso delibera Ordine Sicilia del 19.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-7

Dichiarazioni non false se conformi al contenuto del certificato del casellario giudiziale

Non rende false dichiarazioni chi sottoscrive quanto gli consta sulla base di un certificato rilasciato dal Casellario giudiziale. In proposito può farsi riferimento alla sentenza n. 200 del 2001 del TAR Umbria.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

L'interessato, già iscritto all'elenco pubblicisti, si è visto infliggere la sanzione della radiazione per aver rilasciato false dichiarazioni, tacendo in particolare di aver subito condanne penali e quindi affermando la sua incensuratezza.

A seguito della radiazione, e con specifico riferimento alle motivazioni che avevano determinato il procedimento deontologico e quindi la massima sanzione, il competente Ordine regionale segnalò alla magistratura penale il comportamento dell'interessato "reo" di avere rilasciato false dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

Il giudice delle indagini preliminari, in conformità alla richiesta del P.M., dispose l'archiviazione del procedimento "ritenuta l'infondatezza della notizia criminis ..., segnatamente con riferimento alla insussistenza della materialità del reato".

In effetti all'interessato risultano essere state inflitte due condanne: una nel 1993, a tre mesi di reclusione - pena sospesa e non menzione - per insolvenza fraudolenta; una nel 1999, ammenda per un milione di lire, per acquisto di cose di sospetta provenienza. In relazione a ciò l'interessato ha sostenuto di non aver mai avuto notificato alcunché e che di tali condanne era venuto a conoscenza a seguito dell'avvenuta radiazione da parte del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti.

D'altro canto, nulla risulta nel certificato del casellario giudiziale da lui richiesto e ottenuto (l'Ordine ne venne a conoscenza quando, con apposita procedura, chiese ed ottenne d'ufficio lo stesso certificato).

■ 3-8

Precedenti penali e iscrizione all'albo

I precedenti penali non sono in assoluto ostativi alla iscrizione all'albo.

Ciò perché deve essere vagliata la loro natura e la loro portata anche con riferimento o meno alla interdizione dai pubblici uffici.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, i fatti risalgono agli anni 90 ed hanno comportato due procedimenti con relative condanne.

Con riferimento alla condanna più pesante (tre mesi di reclusione con i benefici di legge), essa si riferisce ad una insolvenza dovuta al fatto che il nonno del ricorrente, rimasto senza casa perché sottoposta a sequestro, era stato costretto ad abitare in un hotel in attesa che fosse trasferito in una casa di riposo. Egli si era reso garante del pagamento di quanto dovuto all'albergatore; le ristrettezze economiche, però, lo avevano portato a non onorare l'impegno.

Con riferimento all'altra condanna (ammenda di un milione di lire), essa si riferisce ad un acquisto di cose di sospetta provenienza.

Tali fatti non denotano una volontà truffaldina di chi li ha commessi.

Sul punto si può affermare, pertanto, che i precedenti penali non si appalesano tali da non comportare l'iscrizione all'Ordine ex art. 31, ultimo comma, legge ordinistica.

■ 3-9

Precedenti penali - Potere accertatorio dell'Ordine

Un Consiglio regionale può procedere alla verifica di quanto dichiarato da un richiedente l'iscrizione all'albo prima ancora dell'adozione della relativa delibera.

Talché non è condivisibile l'affermazione sancita nella impugnata delibera secondo la quale il fatto che l'interessato non avesse dichiarato di avere riportato condanne penali "aveva impedito all'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta di stabilire, preliminarmente alla iscrizione nell'albo, ai sensi del quarto comma del medesimo art. 31 ... se vagliate tutte le circostanze, specialmente la condotta del richiedente (il Consiglio dell'Ordine) ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione".

Tutto ciò ben potendo un Consiglio regionale effettuare gli accertamenti di rito prima di deliberare la chiesta iscrizione all'Ordine.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine d'Aosta del 18.3.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-10

Criteri interpretativi e lettura ermeneutica delle norme

Nel quadro di una evoluzione interpretativa dettata dalla doverosa lettura ermeneutica della legge, il Cnog ha anche il compito di "attualizzare" norme considerate superate a seguito dell'intervenuto sviluppo tecnologico, senza per questo snaturare la portata della legge.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 49 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-11

Limiti del ricorso al Consiglio nazionale

Una richiesta avanzata in sede di ricorso non può essere presa in esame dal Consiglio nazionale se competente a decidere è il Consiglio territoriale. Tale richiesta, pertanto, deve essere posta alla cognizione dello stesso Ordine territoriale. Ciò trattandosi di elemento introdotto in sede di gravame e, quindi, di una richiesta diversa da quella oggetto della decisione di primo grado.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 51 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

Non può essere trattato dal Consiglio nazionale un argomento introdotto in sede di gravame perché non passato al vaglio dei primi giudici.

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 67 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Luca Singer avverso delibera Ordine Lazio del 30.11.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, il ricorrente chiedeva l'iscrizione nel registro dei praticanti a partire dal 1° marzo 2004 mentre in primo grado aveva presentato la dichiarazione del direttore responsabile della testata di riferimento certificante l'assunzione al 6.9.2004.

Il particolare, comunque, non inficia il diritto del ricorrente a essere iscritto nel registro dei praticanti (con decorrenza dalla data di assunzione), accertata la idoneità della testata. Tale idoneità era stata negata dai primi giudici in base ad una applicazione letterale dell'art. 34 della legge ordinistica.

■ 3-12

Termine di notifica delle decisioni ordinistiche: non perentorietà

Il mancato rispetto dei termini nella notifica della delibera di primo grado non comporta la nullità degli atti.

Ciò dal momento che quelli indicati nell'art. 30 della legge professionale sono termini ordinatori e non perentori.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 51 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004*
- *Richiesta Commissione ricorsi: conforme*

~

CONFORME

Si appalesa inconferente l'eccezione di ordine procedurale circa l'inosservanza del termine di notifica della decisione di primo grado come prescritto dall'art. 30 della legge 3.2.1963 n. 69.

Come costantemente affermato da questo Consiglio, infatti, l'inosservanza lamentata non comporta invalidità di sorta, non essendosi in presenza né di un termine perentorio – quali sono soltanto, per il disposto dell'art. 152 del c.p.c., quelli dichiarati tali espressamente dalla legge – né di una comminatoria di nullità conseguente al mancato rispetto del termine stesso.

Va, d'altro canto, ricordato che le disposizioni normative contenute negli artt.30 e 43 della legge ordinistica hanno un mero carattere ordinatorio e non tassativo e, pertanto, la loro inosservanza non costituisce vizio tale da rendere nulla o inesistente la decisione adottata ove questa non manchi dei suoi elementi costitutivi. La nullità di un atto - ha ricordato in proposito la Cassazione – non può essere mai pronunciata quando l'atto stesso abbia raggiunto lo scopo cui era destinato. La comunicazione mediante notifica nei termini di legge ha lo scopo di far conoscere al destinatario l'esistenza ed il contenuto della decisione e di porlo in condizione di esercitare il diritto di impugnativa attribuitogli dalla legge. L'inosservanza del termine di cui all'art. 30 della legge, non incidendo su questo diritto di impugnazione (che, nel caso in esame, è stato regolarmente esercitato nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione) non può pertanto comportare alcuna sanzione di decadenza o di nullità.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 52 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Beniamino Pistone avverso delibera Ordine Lazio del 29.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-13

Procedimento disciplinare e giudizio penale: possono coesistere

Non sussiste l'obbligo di sospendere il giudizio in presenza di un analogo procedimento in sede penale quando la fondatezza dei fatti contestati nella loro oggettività e materialità non può dipendere da una pronuncia penale.

Anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, avvenuta il 24 ottobre 1989, in base all'art. 3 del previgente codice esisteva l'obbligo di sospendere il procedimento in sede disciplinare in attesa che si pronunciasse la magistratura penale. Tale obbligo, però, è stato abolito, appunto, con il nuovo codice di procedura penale anche sulla base di pronunce di magistrature di merito e della Suprema Corte che andavano in questa direzione, ovvero verso l'annullamento dell'obbligo di sospensione. A meno che l'oggettività dei fatti contestati fosse dubbia.

Si ribadisce pertanto che, secondo dottrina e giurisprudenza, i procedimenti penale e disciplinare sono indipendenti e possono coesistere fino ad arrivare al punto che, conseguentemente, un fatto penalmente irrilevante può invece determinare una sanzione in sede disciplinare.

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 56 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-14

Mancata, diretta notifica agli interessati: un caso di nullità sanata

Si appalesa irrilevante il fatto che una delibera adottata da un Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti sia notificata non già ai ricorrenti, ma ai loro legali, anche se gli stessi ricorrenti non avevano eletto domicilio presso gli stessi legali.

Si tratta infatti di un vizio che non comporta nullità assoluta dal momento che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e gli interessati hanno potuto approntare validamente la loro difesa.

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 56 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-15

Diversità tra fatto contestato e fatto ritenuto - Nullità sanata da attività della difesa - Prescrizione

Quando la lettera di incolpazione nulla dice in ordine ai fatti così come poi ritenuti e posti a base della delibera impugnata è di tutta evidenza la nullità dell'atto.

Tale nullità però, nel caso in esame, è da considerare sanata dal momento che, come si legge nel verbale di audizione del 29.9.1998, l'incolpato, assistito dal suo legale di fiducia, ha interloquito sui fatti oggetto di causa ed ha potuto efficacemente esercitare il suo diritto di difesa.

Nel caso in esame, tuttavia, l'azione disciplinare deve essere dichiarata estinta per intervenuta prescrizione.

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 63 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Estinta per prescrizione azione disciplinare - ricorso Pietro Rossi avverso delibera Ordine Liguria del 9.3.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-16**Notifica: nullità sanata - Termini di decadenza per presentazione ricorso**

Il termine di decadenza decorre da quando si ha la piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Vero è che l'art. 30 della legge ordinistica stabilisce che le delibere vanno notificate a mezzo ufficiale giudiziario, ma è altrettanto vero che la mancata notifica non comporta nullità quando – ex art. 156 c.p.c. – essa non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 71 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto nel merito ricorso Silvia Rocca avverso delibera Ordine Lombardia del 3.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame la delibera di rieiezione, datata 3 marzo 2003, venne inviata all'interessata, per raccomandata, il successivo 11 marzo. L'interessata non ricevette mai il provvedimento perché nel frattempo aveva cambiato indirizzo. Il 27 giugno l'interessata, recatasi nei locali dell'Ordine, venne informata oralmente del provvedimento di rigetto della sua istanza. Il 7 luglio i suoi legali inviarono una diffida all'Ordine per conoscere ufficialmente le motivazioni del rigetto, motivazioni che furono inviate allo studio degli stessi legali il 14 luglio. Il 30 luglio venne depositato il ricorso.

Ai sensi dell'art. 60 della legge ordinistica, il termine, perentorio, per proporre ricorso è di 30 giorni.

Decorrendo tale termine dal giorno successivo a quello della comunicazione ai legali, ovvero il 15 luglio, il ricorso è da ritenere proposto nei termini perché presentato il 30 luglio. L'interessata ebbe piena conoscenza del provvedimento adottato nei suoi confronti e poté esercitare validamente il suo diritto di difesa.

■ 3-17**Improcedibilità per mancata regolarizzazione del ricorso**

Perché un ricorso possa essere istruito e quindi deciso dal Consiglio nazionale occorre che sia accompagnato da alcuni necessari ed inderogabili adempimenti quali:

l'atto deve essere redatto in carta da bollo o reso in bollo;

il pagamento della tassa dovuto ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115 e dell'art. 52 D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia (G.U. 28.7.2003 n. 172) nella misura di euro 155 di cui 31 a favore del competente Ordine regionale e 124 a favore del Consiglio nazionale (tale pagamento dovrà avvenire a mezzo di regolari assegni circolari non trasferibili);

il versamento di euro 6,71 stabilito dall'art. 1 del dlgs. 13-9-1946 n. 261 (D.P.C.M. 21.12.1990 G.U. 31.12.1990 n. 303). Il versamento di tale somma può essere effettuato presso il concessionario della riscossione o presso uno sportello bancario o presso uno sportello postale utilizzando il modello F23. Il codice ufficio da indicare è quello dell'Ufficio del Registro (sez. bollo) del luogo di residenza e il codice tributo è 777T.

Nel caso in esame l'interessato non ha regolarizzato il ricorso, con ciò non coltivando l'istanza di gravame rivolta al Consiglio nazionale. Da qui la decisione di improcedibilità per mancata regolarizzazione.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 74 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Improcedibile ricorso Gaetano Pecorella avverso delibera Ordine Lombardia del 14.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-18

Giudice naturale - Artt. 49 e 50 legge ordinistica

La competenza a valutare la condotta di un giornalista resta radicata presso l'Ordine territoriale al quale l'interessato è iscritto, eccezion fatta per i casi previsti dagli artt. 49 e 50 (legge cit.).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 74 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Improvvisabile ricorso Gaetano Pecorella avverso delibera Ordine Lombardia del 14.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame il legale di un ricorrente contesta la decisione dell'Ordine del Veneto di trasmettere al competente Ordine di Milano il fascicolo relativo ad un esposto inoltrato nei confronti del direttore de Il Gazzettino, accusato di aver reso dichiarazioni non conformi al vero.

La fattispecie non rientra tra i casi previsti dagli artt.49 e 50 talché giudice naturale resta l'Ordine di Milano alla cui competenza l'iscritto non può essere sottratto.

■ 3-19

Delibera nulla nei confronti di un non iscritto all'Ordine che procede

È nulla la delibera con la quale un Ordine territoriale prende in esame il comportamento deontologico di un iscritto ad altro Ordine anche al solo fine di affermare che non ci sono state violazioni e quindi procedere alla archiviazione dell'esposto che aveva dato origine al procedimento.

(Nella fattispecie l'Ordine del Veneto ha archiviato un esposto nei confronti del direttore *pro tempore* de "Il Gazzettino di Venezia" Luigi Bacialli iscritto all'Ordine della Lombardia)

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 78 - Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Delibera nulla su ricorso Gastone Rabbachin avverso delibera Ordine Veneto del 10.9.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-20

Legge 150/2000: norme regolamentari del Consiglio nazionale vincolanti per gli Ordini territoriali

Le norme che il Consiglio nazionale ha approvato per dare esecuzione alla legge 150 del 2000 in materia di iscrizione all'albo, elenco pubblicitari, sono provvedimenti pienamente efficaci, dispiegano i loro effetti e ogni Ordine territoriale è tenuto a darvi esecuzione. Peraltro, si tratta di norme transitorie limitate a chi, all'entrata in vigore della legge 150, era inserito in un ufficio stampa.

Le richiamate disposizioni stabiliscono che alla documentazione vada allegata la certificazione di frequenza del Corso di formazione e di aggiornamento promosso dall'Ordine o organizzato d'intesa con esso.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 93 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Delibera nulla con rinvio su ricorso Cristina Ruscito avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha ritenuto di fare un esame preliminare della documentazione prodotta dalla richiedente l'iscrizione e, considerandola incompleta, ha respinto l'istanza stessa senza provvedere ad un adempimento essenziale al suo

completamento, cioè l'avvio al Corso. Da qui la decisione del Consiglio nazionale di dichiarare nulla la deliberazione impugnata e di restituire gli atti al Consiglio del Lazio perché avvii l'interessata ad un Corso di formazione e di aggiornamento previsto dal regolamento attuativo della legge 150/2000 e promosso dall'Ordine dei Giornalisti o organizzato d'intesa con esso, e, una volta acquisito il certificato di frequenza, valuti, nella sua autonomia, se globalmente la documentazione prodotta dall'interessata consenta o meno l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.

■ 3-21

Valutazione dei precedenti penali - Potere discrezionale dell'Ordine ai fini della iscrizione

Il potere discrezionale esercitato nella sua deliberazione dal Consiglio dell'Ordine è assolutamente "reale" e del tutto legittimo quanto alla valutazione dei precedenti penali.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 94 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Mario Alberto Zamorani avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.9.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

I reati a suo tempo accertati e contestati al ricorrente sono contro la pubblica amministrazione, doverosamente valutabili col principio di discrezionalità, indipendentemente dal fatto che abbiano comportato, come conclusione della vicenda giudiziaria, una sentenza di condanna o un patteggiamento.

Di essi va necessariamente tenuto conto in una valutazione generale, per l'ineludibile rapporto di fiducia che deve esistere tra il giornalista e i lettori.

Ciò posto, sono da ritenere incompatibili con l'iscrizione all'Ordine comportamenti che abbiano determinato reati contro la pubblica amministrazione, atti contrari ai doveri d'ufficio, violazione delle norme sul finanziamento dei partiti, corruzione, turbata libertà degli incanti, reati poi sfociati in una sentenza di patteggiamento.

■ 3-22

Limiti per il ricorso ai poteri sostitutivi del Consiglio nazionale

Quando un Consiglio regionale lascia trascorrere 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza senza che provveda a deliberare o ad emettere un provvedimento istruttorio, scatta il meccanismo del silenzio-inadempimento, meccanismo che determina in capo all'istante la facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale perché assuma poteri sostitutivi e si pronunci nel merito.

Tanto è previsto dall'art. 40 del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale approvato con provvedimento del Ministero della Giustizia il 18 luglio 2003.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 99 – Pres. del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Nunziata Scalzo avverso mancata pronuncia Ordine Sicilia*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, non si riscontrano gli elementi di cui al citato art. 40 dal momento che è provato in atti che il Consiglio della Sicilia adottò proprio provvedimenti istruttori, tra i quali la convocazione di testi al fine di pervenire alla decisione.

■ 4.

**DECISIONI RICHIAMATE
NELLE MASSIME**

4 - DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

■ 4.1 Iscrizione d'ufficio e legge Zincone

Il Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, con lettera del 18.6.1997 (in proposito non risulta che sia stata adottata e comunque notificata alcuna delibera), ha respinto l'istanza del giornalista professionista Giorgio Verbi tendente ad ottenere la retrodatazione della iscrizione nell'elenco dei professionisti, indicando come inizio del praticantato la data dell'1.3.64, nella redazione di Gorizia de "Il Piccolo".

La "decisione" del 18.6.97 del Consiglio regionale è maturata in sede di riesame dell'istanza dal momento che in precedenza, ed esattamente l'11.2.97, lo stesso Consiglio si era pronunciato negativamente.

Nella prima comunicazione è dato leggere: "... nel merito degli accertamenti della sussistenza del diritto maturato, risulta che all'epoca tu svolgevi attività giornalistica collaborando con due testate contemporaneamente (Messaggero Veneto e Il Piccolo), situazione questa incompatibile con il requisito dell'esclusività del rapporto del praticante professionista presso un'unica redazione in cui deve svolgere pratica giornalistica con vincolo di subordinazione".

Da qui il diniego.

In sede di riesame il Consiglio regionale non ha ritenuto "di modificare la decisione contraria già assunta per le ragioni già asserite, che collegialmente questo Consiglio conferma in toto".

Anche con riferimento a questa seconda decisione non esiste agli atti alcuna delibera; esiste semplicemente copia di una lettera inviata all'interessato. Non risulta, inoltre, che né per il primo caso né per il secondo siano state approntate e notificate le relative delibere.

Il Verbi, nel ricorso al Consiglio nazionale, contesta la fondatezza della motivazione relativa alla "contemporaneità" della collaborazione con due testate, invocando una sentenza (47/70) del Tribunale Civile di Roma che, giudicando su un caso analogo, darebbe ragione al ricorrente.

Ma questo, nel contesto della vicenda, appare un dettaglio ininfluenza alla luce di un'altra norma che il ricorrente invoca a suo favore, la cosiddetta "legge Zincone".

È da puntualizzare al riguardo che della legge Zincone il Verbi parla per la prima volta in sede di ricorso al Consiglio nazionale.

Come è noto, la norma transitoria per i praticanti giornalisti (legge 20.10.64 n. 1039, meglio nota come legge Zincone) così recita: "Art. 1 - Al secondo capoverso dell'articolo 67 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono aggiunte le seguenti parole: "La Commissione unica procede all'iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73". Art. 2 - La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Ebbene, il Verbi documenta la asserita attività di giornalista nella redazione di Gorizia de "Il Piccolo" con le dichiarazioni a memoria di alcuni colleghi. E fissa l'inizio del praticantato al 1.4.1964. Il compimento del 18° mese è, quindi, da fissare al 1.9.1965, oltre perciò la data ultima del 12.3.1965 prescritta dall'art. 1 della citata legge Zincone.

Il ricorrente questo lo sa, tant'è che nel ricorso riconosce che "per un'inezia non rientrerei nei tempi previsti dalle citate leggi, la cui conoscenza a tempo debito mi avrebbe suggerito, senza com-

mettere falsi o forzature di qualsiasi tipo, di indicare come inizio della mia attività di praticante giornalista il 1.9.63". E lo fa nel ricorso, laddove afferma "data questa (1.9.63) che a questo punto in effetti indico, che mi avrebbe permesso di chiedere, come in effetti chiedo, e, alla luce di tanti altri precedenti, anche di ottenere l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti professionisti il 1.3.65. Ciò in quanto avrei maturato il previsto periodo di 18 mesi di praticantato al 28.2.65". Rientrando, in tal modo, nell'arco di tempo concesso per l'applicabilità della legge 1039.

A questo punto, data per scontata l'efficacia delle dichiarazioni a memoria, superata l'eccezione della "contemporaneità" della collaborazione con due testate, resta la questione sostanziale delle date.

Appare singolare il "ravvedimento" del Verbi nell'indicare date diverse da quelle originarie indicate in prima istanza. Del resto, le stesse dichiarazioni a memo-

Iscrizione d'ufficio e legge Zingone

ria, pur generiche, fanno riferimento "ai

primi mesi del 1964", "a partire dall'inizio del 1964", "all'inizio del '64".

Considerazione a parte merita la dichiarazione a firma Dante di Ragogna nella quale si legge tra l'altro: "Ho precisa memoria che Giorgio Verbi fin dall'inizio degli anni sessanta manteneva un rapporto di quotidiana collaborazione con la redazione centrale dalla redazione di Gorizia presso la quale egli era operante. Ritengo che la sua attività si sia esplicitata non solo nel settore dello sport, che seguivo direttamente anche prima di diventare capo servizio, ma ancora più intensamente nel settore della cronaca, bianca, nera o giudiziaria. Dal 1966 poiché gli ordini di servizio per i collaboratori esterni venivano diramati dal mio ufficio, posso affermare con precisione che a Giorgio Verbi venivano affidati i servizi relativi alle partite di basket e di calcio delle maggiori formazioni goriziane".

Il teste, quindi, parla di collaboratori esterni e non già di unità lavorative utilizzate in attività giornalistiche a tempo pieno e con rapporto di lavoro subordinato.

Ma, a prescindere da tale dichiarazione, è da rilevare che tutte le altre dichiarazioni, come sopra riportato, fissano l'attività giornalistica del ricorrente ai primi mesi del 1964 e quindi in un tempo non utile ai fini della legge Zincone, ammesso che l'applicazione di tale legge nel 1993 potesse essere rivendicata.

In altre parole il richiedente non ha maturato – nel periodo della legge Zincone – i 18 mesi dalla stessa previsti per l'iscrizione d'ufficio.

A ciò si aggiunga, per amor di tesi, che l'applicazione della Legge Zincone può essere messa in relazione agli artt. 2934 e 2946 del codice civile che trattano, rispettivamente, della "Estinzione dei diritti" e della "Prescrizione ordinaria".

Si vuole qui affermare non già che la legge Zincone non sia ancor oggi operante; con riferimento al caso in specie si osserva che è da considerare prescritto il diritto del ricorrente a chiederne l'applicazione in quanto il diritto è venuto meno per estinzione.

Dice in particolare il ricordato art. 2934 c.c.: "Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge".

Dal momento che né la legge ordinistica né la legge Zincone indicano termini di prescrizione, ecco che occorre rifarsi al citato art. 2946 c.c. il quale afferma: "Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni".

Ma c'è di più: "L'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti, nei confronti di chi non abbia superato l'esame previsto dall'art. 32 legge 3.2.1963 n. 69 ed in relazione ad una pregressa attività di praticantato, nella disciplina transitoria di cui all'art. 71 legge citata e dall'articolo unico legge 20 ottobre 1964 n. 1039" (cosiddetta legge Zincone) pur essendo astrattamente effettuabile, è strettamente connessa ai suddetti limiti, talché è necessario che "l'interessato dimostri di avere presentato domanda per ottenere l'iscrizione medesima anteriormente al 30 novembre 1962, nonché di avere esercitato a quella data la professione di giornalista con

esclusività da almeno 18 mesi” (Cassazione n. 4132 dell’11.7.1985).

“Ove tali ipotesi non ricorrano – sostiene il prof. avv. Franco Gaetano Scoca – il richiedente non avrebbe maturato alcun diritto di iscrizione e non sarebbe destinatario della citata previsione normativa; da qui, in tale ipotesi, l’impossibilità per un soggetto che si trovasse in tale situazione, di essere iscritto oggi, perché, come detto, si tratterebbe di una illegittima ed inattuabile iscrizione retrodatata”.

P.Q.M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l’interessato, decide di respingere il ricorso del sig. Giorgio Verbi.

(C.N. il 9.2.2005)

■ 4.2 Esclusività professionale - Cancellazione

Il sig. Tiberio Timperi ricorre avverso la delibera del 10 febbraio 2005 adottata dal Consiglio regionale dell’Ordine del Lazio e con la quale è stata disposta la sua cancellazione dall’albo, elenco professionisti, “essendo venuto meno il requisito della esclusività professionale, ai sensi dell’art. 40 della legge 3 febbraio 1963, n. 69”.

Il requisito della esclusività professionale è venuto meno – secondo i primi giudici – dal momento che:

“ - il giornalista Tiberio Timperi nel 1999 ha recitato nel cortometraggio “Toilette”, per la regia di Massimo Cappelli e nel film “Le faremo tanto male” per la regia di Pino Quartullo, con Stefania Sandrelli;

- nel 2000 ha partecipato alla serie televisiva di Rai Due “Un medico in famiglia” e a quelle di Rai Tre “Un posto al sole” e “La squadra”;

- nel 2001 ha fatto parte del cast della soap opera “Ricominciare”, diretta da Vincenzo Verdicchi;

- nel 2003 ha affiancato Claudia Koll sul set di “Amiche”, fiction televisiva di Rai Uno;

- nel 2004 ha girato alcune puntate della serie televisiva “Incantesimo 7” su Rai Uno;

- attualmente conduce (a partire dal 2001) in modo continuativo la trasmissione televisiva “Mezzogiorno in famiglia”, programma di intrattenimento, in onda il sabato e la domenica su Rai Due;

- partecipa abitualmente come ospite, nella sua qualità di uomo di spettacolo, a programmi di varietà e a quiz televisivi, quali “Passa parola”, in onda su Canale 5, condotto da Gerry Scotti”.

Così si argomenta la decisione nella impugnata delibera:

“l’art. 1 della legge professionale stabilisce che ‘Sono giornalisti professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica’;

- l’art. 40 della legge professionale inoltre prevede che: ‘Il giornalista è cancellato dall’elenco dei professionisti quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell’esclusività professionale. (...)’;

- il giornalista Tiberio Timperi da tempo svolge in modo stabile, continuativo, non affatto marginale e retribuito l’attività di presentatore e di attore, e in senso più generale di uomo di spettacolo.

Ed inoltre:

“ - tali attività non giornalistiche svolte dal Timperi sono tali, per la loro quantità e per l’impegno professionale che richiedono, da incidere sulla pienezza della dedizione delle energie intellettuali a favore dell’attività giornalistica, della sua natura e del suo prestigio;

- le suddette attività, per loro natura e per le ragioni fin qui esposte, sono inoltre incompatibili con lo svolgimento della professione giornalistica, che richiede l’obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti e della lealtà e buona fede, ai sensi dell’art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69”.

Nel ricorso a sua firma il Timperi eccipisce una serie di violazioni.

Il primo motivo riguarda l’asserita violazione dell’art. 40 della legge ordinistica “per difetto dei presupposti previsti dalla legge per la sua applicazione”;

il secondo motivo riguarda l'asserito "difetto di motivazione della delibera 10 febbraio 2005 (quella impugnata, ndr) in relazione all'asserita violazione del requisito dell'esclusività dell'attività professionale ex art. 40 L. prof.";

il terzo motivo riguarda l'asserita "violazione dell'art. 40 L. prof. e/o delle norme che disciplinano il procedimento disciplinare e segnatamente dell'art. 56 L. prof."

Da qui le seguenti richieste:

1. annullare l'impugnato provvedimento per difetto dei presupposti e dunque per violazione dell'art. 40 L. prof.;

2. annullare l'impugnato provvedimento per difetto di motivazione e/o violazione del diritto di difesa;

3. annullare l'impugnato provvedimento per violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare e segnatamente dell'art. 56 L. prof. e comunque per difetto di motivazione;

4. pronunciare ogni ulteriore provvedimento di competenza del Consiglio, in particolare disponendo la reinscrizione del ricorrente all'albo dei professionisti dal 10 febbraio 2005 senza soluzione di continuità".

È opportuno a questo punto evidenziare che il procedimento fa seguito a quello conclusosi il

Esclusività professionale Cancellazione

30 settembre 2004 quando questo Consiglio nazionale, decidendo in sede di gravame, dichiarò nulla, e quindi giuridicamente inesistente, la delibera di "cancellazione" adottata nei confronti del Timperi l'11 maggio 1998 dallo stesso Consiglio regionale del Lazio.

Con lo stesso provvedimento il Consiglio nazionale stabilì che fosse dato atto nel fascicolo personale del Timperi che l'iscrizione dello stesso restava sospesa per la durata di un anno dal 13.1.1998, data di adozione della delibera con la quale il Timperi era stato sospeso dall'esercizio della professione, appunto, per la durata di un anno.

Ciò in conseguenza della sua partecipazione a spot pubblicitari.

L'annullamento da parte di questo Cnog della ricordata delibera dell'11 maggio 1998 fu motivata con il fatto che l'Ordine regionale non avrebbe potuto prendere atto, come invece aveva fatto, dell'autosospensione decisa autonomamente dal Timperi e comunicata a quell'Ordine, ovvero quello del Lazio, che, mesi prima, lo aveva sospeso dall'albo (è appena il caso di evidenziare che l'istituto dell'autosospensione non è previsto dalla legge ordinistica).

A seguito del provvedimento di annullamento nel giudizio di appello, il Consiglio regionale, con la delibera ora impugnata dal Timperi, ha stabilito "di dare atto nel fascicolo personale che l'iscrizione del Timperi resta sospesa, come da delibera di questo Consiglio del 13 gennaio 1998, per la durata di un anno dalla stessa data". Inoltre "ha provveduto a dare esecuzione a quanto stabilito dalla suddetta delibera del Consiglio nazionale".

Questo vuol dire che il Timperi è stato reintegrato nell'albo e che la sua anzianità di iscrizione è stata ridotta di un anno per intervenuta delibera esecutiva di sospensione per la stessa durata.

Certo, motivi di opportunità avrebbero suggerito di adottare distinti provvedimenti, ma la sostanza delle cose non cambia anche perché nell'atto di gravame di cui al presente procedimento, così si legge: "il presente ricorso ha effetto integralmente devolutivo, sicché si chiede al "giudice" di secondo grado il completo riesame del caso, in ogni suo aspetto di fatto e di diritto".

Prima di esaminare analiticamente i motivi di gravame, è opportuno analizzare quanto si legge nella premessa del ricorso:

"Come correttamente ricostruito da codesto Consiglio, nella decisione assunta in data 30 settembre 2004, sul ricorso proposto da Tiberio Timperi avverso la "non decisione" del Consiglio regionale del Lazio, il giornalista aveva chiesto all'Ordine di appartenenza il rilascio dell'attestazione della sua iscrizione all'albo dei professionisti. Solo ritirando la dichiarazione datata 3

febbraio 2004, egli “scopriva” di essere stato cancellato da tale albo, con delibera 11 maggio 1998, senza che il provvedimento gli fosse mai stato notificato.

Vero è che il Timperi il 4 maggio 1998 aveva espresso al Consiglio del Lazio la propria volontà di autosospendersi dall'albo per la durata di un suo contratto con la Rai; ma è altrettanto vero che la legge professionale non prevede l'istituto della autosospensione e che qualunque atto lo richiami è, perciò, privo di effetti giuridici. Da ciò deriva la cancellazione, mai richiesta dall'interessato e mai formalmente disposta, né motivata, né comunicata deve intendersi come mai intervenuta.

Ciò, ferma restando la condanna alla sospensione per un anno dall'albo, da ritenersi regolarmente espiata dal 13 gennaio 1998 al 13 gennaio 1999.

Tiberio Timperi è stato ‘reintegrato’ nell'albo dei professionisti da codesto Consiglio solo nel settembre 2004, ma a far tempo dal 14 gennaio 1999.

La relativa delibera gli è stata notificata solo il 9 dicembre 2004.

Egli, dunque, pur avendo continuato a svolgere attività giornalistica, lo ha fatto senza averne titolo, essendo stato eliminato, a sua insaputa, il presupposto di diritto per il legittimo esercizio della professione.

La delibera in parola veniva notificata al competente Consiglio regionale, che ne prendeva atto, nella seduta del 10 febbraio 2005, nel corso della quale prima provvedeva a ‘reiscrivere’ il Timperi, rectius a dare atto della inefficacia della sua cancellazione dall'albo disposta il 12 maggio 1998; e, poi, deliberava di cancellarlo sic et stantibus per l'asserito venir meno del requisito dell'esclusività professionale, ai sensi dell'art. 40 L. prof., con provvedimento notificato il 3 marzo 2005, che qui si impugna per i seguenti motivi”.

Ed ecco, in relazione alla premessa sopra riportata, quanto si eccepisce nel primo motivo:

“Com'è evidente, per disporre la cancellazione di un iscritto dall'albo dei professionisti, ai sensi dell'art. 40 L. prof., il competente Consiglio deve

accertare il venir meno del requisito dell'esclusività professionale, vale a dire la prestazione di attività incompatibili con tale requisito per un certo periodo precedente il provvedimento.

È, dunque, presupposto necessario che l'interessato sia stato iscritto all'albo dei professionisti in tale periodo; e che, pur potendo e dovendo svolgere in via esclusiva la relativa attività professionale, abbia fatto anche o solo dell'altro.

Nel caso in esame, Tiberio Timperi, nei 6 anni che hanno preceduto la delibera di cancellazione, non è stato iscritto all'albo dei professionisti (e per la verità neppure a quello dei pubblicitari) a seguito di provvedimento, poi annullato da codesto Consiglio; non era, perciò, legittimato a svolgere l'attività giornalistica né in via esclusiva, né in modo parziale. La circostanza che lo abbia fatto ugualmente non rileva affatto.

Esclusività professionale Cancellazione

Viola, dunque, l'art. 40 L. prof. il provvedimento che dispone la cancellazione dall'albo dei professionisti di un soggetto, appena reiscritto con efficacia retroattiva, per difetto del requisito dell'esclusività professionale, qualora il destinatario non avrebbe comunque potuto agire in ossequio al disposto normativo, essendo stato cancellato, sia pure illegittimamente, ben 6 anni prima!

L'osservanza del requisito in parola presuppone il superamento dell'esame di abilitazione, l'iscrizione all'albo dei professionisti e lo svolgimento in via esclusiva in virtù di tale iscrizione, della conseguente attività, come free lance o come dipendente.

Il venir meno dell'esclusività comporta la cancellazione: per procedere in tal senso è, dunque, necessario accertare che l'iscritto avrebbe potuto fare il giornalista e non lo ha fatto, poiché ha svolto contemporaneamente anche o solo altre attività.

In assenza di tali premesse, come è avvenuto nel caso in esame, l'art. 40 non può trovare applicazione.

Si deve, dunque, disporre l'annullamento dell'impugnato provvedimento e la immediata iscrizione di Tiberio Timperi all'albo dei giorna-

listi professionisti, senza soluzione di continuità dal 10 febbraio 2005”.

Il motivo di gravame è infondato.

Ricostruendo l'intera vicenda - anche in relazione al sostenuto, nei motivi di gravame, 'effetto integralmente devolutivo' del ricorso, sicché è stato chiesto a questo Cnog 'il completo riesame del caso, in ogni suo aspetto di fatto e di diritto' - emerge che alla data di adozione dell'impugnata delibera (10.2.2005) il Timperi risultava a tutti gli effetti iscritto all'albo, elenco professionisti, come da decisione (30.9.2004) del Consiglio nazionale, decisione adottata a seguito dell'accoglimento dello specifico ricorso proposto dall'interessato.

Non può, a seconda della convenienza, sostenersi tutto e il contrario di tutto, ovvero che il Timperi giuridicamente non era stato mai cancellato dall'albo o che, dal momento che era stato cancellato dall'albo, non era passibile di cancellazione ex art. 40 legge professionale, ovvero per mancanza della esclusività professionale.

D'altro canto, è lo stesso Timperi a sostenere, da sempre, di avere appreso della sua “cancellazione” quando nel 2004 (3 febbraio) nel richiedere all'Ordine un certifica-

Esclusività professionale Cancellazione

to di iscrizione, si sentì rispondere che anni prima era stato cancellato (con provvedimento risultato poi, di fatto e giuridicamente, inesistente essendosi trattato soltanto di una presa d'atto di autosospensione, istituito giustamente rimarcato dalla stessa difesa del ricorrente come non contemplato dalla legge ordinistica).

Quindi, delle due l'una: o il Timperi disconosce quanto sostenuto davanti al Cnog (che gli ha dato ragione, ovvero di non essere stato mai cancellato dall'albo) o rivendica un “buco” nella sua iscrizione, prolungatosi negli anni, sì da affermare che nel corso degli stessi anni, non essendo un iscritto, poteva fare tutto ciò che ha fatto, ovvero svolgere qualsiasi attività senza intaccare la legge ordinistica dal momento che non gli apparteneva.

Tanto che - certamente per amore di tesi - si arriva ad adombrare nel ricorso (nella premessa), in questa seconda ipotesi, addirittura il reato di esercizio abusivo della professione avendo il Timperi “pur avendo continuato a svolgere attività giornalistica, lo ha fatto senza averne titolo, essendo stato eliminato, a sua insaputa, il presupposto di diritto per il legittimo esercizio della professione”.

È convincimento di questo Ordine - come dimostrato dagli atti di causa e per la sequenza temporale dei fatti così come si sono sviluppati - che il Timperi, in ultima analisi, per effetto della delibera del Cnog 30.9.2004, esecutiva, sia stato un iscritto nell'elenco professionisti ininterrottamente dal 10 novembre 1990 al 10.2.2005, fatto salvo l'anno di interruzione in conseguenza della decisione passata in giudicato adottata dall'Ordine del Lazio il 13.1.1998.

Quanto al secondo motivo di gravame, in esso si legge:

“Avendo chiesto ed ottenuto di accedere agli atti, sulla base dei quali è stata assunta l'impugnata delibera, si è potuto accertare che nessuna informazione documentata è stata acquisita a proposito dell'attività svolta dal ricorrente dal gennaio 1999, sulla base dell'erroneo presupposto che da tale momento egli avrebbe potuto e dovuto svolgere, in via esclusiva, l'attività di giornalista. Nel fascicolo, infatti, non risulta inserito alcun documento che attesti qualsivoglia attività di verifica, contenendo lo stesso la sola delibera de qua.

Pur dovendosi ritenere che si sarebbe trattato di accertamento privo di effetti, per le ragioni già esposte, rimane l'insuperabile incognita circa la natura e le modalità degli accertamenti posti a sostegno dell'impugnata delibera, in ordine alle attività svolte dal giornalista, riportate, peraltro in modo parziale, poiché non risulta la indicazione dell'attività giornalistica pure svolta dall'interessato.

Anche scorrendo semplicemente le notizie contenute nel sito www.tiberiotimperi.it, si apprende, infatti, che Timperi, nel 1996, da Mediaset torna in Rai, azienda per la quale, fino alla stagione 2003/2004 e dunque per 7 edizioni, con-

duce “Mattina in famiglia”, un rotocalco di attualità ed informazione. Si apprende, anche, che, nel 2000, ha condotto per la radio la trasmissione “I giorni di RADIODUE”; che dal 2004 conduce, per RADIO UNO, il settimanale di informazione sportiva “SABATO SPORT” e che collabora con il mensile di motori “LA MIA AUTO”: il tutto senza essere iscritto ad alcun albo professionale!

Di tale attività non si dà alcun conto nell’impugnata delibera, scorrendo la quale sembra, invece, che il ricorrente abbia fatto solo l’attore e l’ospite di varie trasmissioni.

Ammesso che tale accertamento avesse avuto una qualche ragione di essere, sarebbe stato necessario, dunque, accertare, magari sentendo l’interessato, quali attività egli avesse svolto negli anni precedenti ed in quale percentuale quella “non giornalistica” avesse inciso, rispetto a quella giornalistica, nell’attività lavorativa globale espletata.

La contestualità con la quale il Consiglio regionale ha avvertito l’esigenza, dovendo riscrivere Tiberio Timperi, di disporre la contestuale ricancellazione, è quantomeno indice della volontà di ‘espungerlo’ dalla categoria, senza consentirgli neppure di esporre le sue ragioni.

Il difetto di un serio e verificabile accertamento circa il venir meno del requisito previsto dall’art. 40 L. prof., in una con la manifesta violazione del diritto di difesa dell’interessato, vizia irrimediabilmente l’impugnata delibera che deve perciò essere annullata, con la contestuale riscrittura all’albo dell’interessato, senza soluzione di continuità, a far tempo dal 10 febbraio 2005”.

Anche il secondo motivo di gravame è infondato.

L’affermazione secondo la quale “nel fascicolo ... non risulta inserito alcun documento che attesti qualsivoglia attività di verifica, contenente lo stesso la sola delibera de qua” è contraddetta dal documento classificato col n. 9 datato 14 dicembre 2004. Si tratta di un estratto del sito www.tiberiotimperi.it. Più in particolare si tratta del contenuto di una delle quattro “finestre” costituenti lo stesso sito e che sono: “disc jokey”, “giornalista”, “presentatore”, “attore”.

Proprio nella sezione “attore” così si legge:

“La Recitazione

Nel 1999 Tiberio scopre un altro amore: la recitazione.

Il regista Massimo Cappelli lo sceglie per il corto “TOILETTE”. Subito dopo è nel film “LE FAREMO TANTO MALE” di e con Pino Quartullo e Stefania Sandrelli. Nel 2000 come guest star partecipa alla sit com di Rai 1 “MEDICO DI FAMIGLIA”, la soap di Rai 3 “UN POSTO AL SOLE” e il poliziesco “LA SQUADRA”.

Nel 2001 Tiberio entra nel cast della soap di Rai 1 “RICOMINCIARE” diretta da Vincenzo Verdelli.

Nel 2002 frequenta i corsi di recitazione diretti da Giorgio Capitani.

Nel 2003 Tiberio è al fianco di Claudia Koll sul set di “AMICHE”, fiction di Rai 1.

Nel 2004 scrive il suo primo libro “CI AVETE FATTO CASO”, divagazioni semiserie sui tic del terzo millennio, edito da Rai ERI ed una sceneggiatura assieme a Simona Tartaglia.

Attualmente sta girando alcune scene di “INCANTESIMO 7”.

Ma c’è di più.

In occasione dell’istruttoria dibattimentale sul ricorso presentato dal Timperi avverso la “cancellazione” dell’11.5.1998, e di cui alla più volte ricordata decisione di questo Cnog del 30.9.2004, esecutiva, l’interessato è stato sentito dal collegio giudicante ed a lungo si è intrattenuto sui suoi trascorsi, anche di natura non giornalistica.

L’audizione, nella sua originale ed integrale trascrizione,

viene in questa sede espressamente richiamata e si intende qui trascritta per fare parte integrante e sostanziale della presente decisione.

Dal complesso di tali dichiarazioni rese in aula si riporta soltanto un “passaggio”, che è emblematico del perché, in alcune circostanze, il Timperi abbia svolto attività non giornalistica. Esso

**Esclusività professionale
Cancellazione**

è il seguente:

“Nella rubrica del pomeriggio ho un contratto artistico di conduzione radiofonica, materialmente annuncio e disannuncio i dischi e ogni tanto tengo Bordon, che è un giornalista, al mio fianco. Io ho iniziato con la radio privata, per cui posso anche tornare indietro, non ho problemi, perché vivo di questo lavoro, tengo famiglia e qualcosa dovrò pur fare per campare”.

La su riportata risposta del Timperi, al quale era stato chiesto (30.9.2004) cosa attualmente

Esclusività professionale Cancellazione

facesse, se da un lato può essere accolta sul piano umano con la massima comprensione, sul piano tecnico-giuridico suggeriva un'attività, e come tale retribuita, certamente estranea a quella giornalistica.

Attività giornalistica che pur continuava ad esistere, come del resto documentato nel ricorso.

Per concludere sul punto è il caso di rifarsi alla sentenza n. 256 del 3.2.1971 della Suprema Corte di Cassazione che ha chiarito come la dedizione esclusiva alla professione di giornalista ben può conciliarsi con l'esplicazione di altra attività a condizione che questa sia precaria, discontinua, marginale e sussidiaria.

Queste condizioni non si riscontrano, invero, nell'attività del Timperi.

Quanto, infine, all'asserita violazione del diritto di difesa in relazione all'art. 40 della legge professionale, va sottolineato che l'obbligo di sentire l'interessato in base alla legge ordinistica e al suo regolamento di esecuzione sussiste soltanto nei casi di procedimento disciplinare e cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco speciale.

Quanto al terzo motivo di gravame, in esso si legge:

“Forse per ‘puntellare’ una motivazione manifestamente ‘claudicante’, il Consiglio del Lazio ha ritenuto di disporre la cancellazione di Tiberio Timperi perché, asseritamente, il ricorrente

avrebbe posto in essere attività non giornalistiche “incompatibili con lo svolgimento della professione giornalistica, che richiede l'obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti e della lealtà e della buona fede” ex art. 2 L. prof., obbligo che sarebbe, dunque, stato violato.

La presunta violazione dell'art. 2 e dei doveri in esso sanciti è all'evidenza (ove si fosse davvero verificata, il che non è) un illecito disciplinare, che deve essere contestato all'interessato, perché eserciti il suo diritto di difesa, ex art. 56 L. prof.

Il Consiglio di appartenenza non può certo, incidenter tantum, accusare un iscritto di aver violato l'art. 2 e disporre la cancellazione. Quest'ultima decisione appare infatti, non già un mero atto amministrativo dovuto, ma una vera e propria sanzione, assimilabile, quanto agli effetti, alla radiazione.

Il provvedimento, peraltro, non argomenta (né avrebbe potuto) sulle ragioni per le quali quelle attività extra professionali, del tutto lecite, contrasterebbero con i doveri di un giornalista: si vuole forse sostenere che se un giornalista, in una fiction, interpreta il ruolo di un personaggio immaginario, viola il dovere di verità perché recita anziché fare informazione?

In ogni caso, il provvedimento impugnato, proprio perché privo di qualsivoglia motivazione sul punto, risulta del tutto apodittico e deve dunque essere annullato”.

In proposito si osserva che, oggettivamente, non può essere stabilito un parallelo tra lo svolgimento della professione giornalistica (che appunto richiede l'obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti, della lealtà e della buona fede) con attività extra giornalistiche che, in ogni caso, comunque le si giudichino, certamente da sole non intaccano il rispetto della verità sostanziale dei fatti, la lealtà e la buona fede che debbono ispirare e seguire l'attività di un qualsiasi giornalista.

Il rilievo pertanto è fondato.

Esso però non incide più di tanto nella sostanza delle cose che, essenzialmente, così si può riassumere:

Tiberio Timperi, nel mentre era giornalista professionista, ha violato l'art. 40 della legge profes-

sionale avendo – come provato in atti – esplicitato altre attività retribuite e tali da far venir meno il requisito della esclusività professionale.

In questi termini deve essere ricondotta l'intera vicenda estrapolando dall'impugnata delibera la parte relativa alla asserita incompatibilità, nella fattispecie, tra attività extra giornalistica ed attività giornalistica.

Va rilevato infine che, nel corso del dibattimento, il Timperi ha chiesto, in subordine, di essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti a norma dell'art. 40 della legge ordinistica. In proposito il Consiglio nazionale osserva che trattasi di provvedimento autonomo che andrà richiesto al competente Consiglio regionale.

P.Q.M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dall'avv. Caterina Malavenda, decide di respingere il ricorso del sig. Tiberio Timperi.

(C.N. 14.12.2005)

■ 4.3 Non c'è attività giornalistica senza retribuzione - Cancellazione

Il dott. Donato Capece, dipendente del Ministero della Giustizia in quanto Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria, ricorre avverso la delibera adottata il 25.7.2002 dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti per la Liguria di cancellazione dall'elenco dei pubblicisti per inattività.

Il Capece era stato sottoposto a revisione con riferimento agli anni 1999, 2000 e 2001. Dal modulo sottoscritto si ricava che lo stesso ricorrente ha "svolto attività giornalistica continuativa e gratuita" per "Polizia penitenziaria – Società, Giustizia e Sicurezza – Agenzia di stampa "SappeInforma"". Quanto agli argomenti trattati, essi hanno riguardato: "editoriale su carcere e giustizia".

Sempre con riferimento al modulo sottoscritto dal Capece, non si ricava se egli abbia svolto lavoro giornalistico in qualità di collaboratore fisso (con o senza contratto giornalistico) o di

collaboratore saltuario; per contro si ricava che il "reddito derivante da attività di lavoro giornalistico è stato di L. = (zero, n.d.r.) per l'anno 1999, L. = (zero, ndr) per l'anno 2000 e L. = (zero, ndr) per l'anno 2001".

Il Capece poi dichiara "di non essere iscritto alla gestione separata INPGI perché non ha redditi derivanti da attività giornalistica".

Da ultimo il Capece scrive nelle note aggiuntive: "si precisa che l'attività giornalistica svolta nel corso degli anni è sempre stata continuativa e gratuita".

Stando così le cose, il Consiglio dell'Ordine della Liguria ha rilevato la carenza di uno degli elementi costitutivi e fondanti per l'iscrizione all'Ordine e per la permanenza dell'iscritto nello stesso Ordine, quello della retribuzione.

Da qui la cancellazione ex art. 41 della legge ordinistica per inattività professionale.

I primi giudici così argomentano in delibera: "ne consegue che per quanto concerne il pubblicista, l'inattività deve essere intesa come il mancato svolgimento di quella attività pubblicistica non occasionale e regolarmente retribuita richiesta per l'iscrizione medesima. Il valore da attribuire all'espressione 'inattività' pertanto non può non essere desunto da quelle norme della legge medesima che definiscono quale attività sia prescritta per l'appartenenza all'Ordine dei Giornalisti: e cioè dall'art. 1 che nel quarto comma prescrive per la categoria dei pubblicisti una 'attività giornalistica non occasionale e retribuita'".

La motivazione dell'Ordine della Liguria è in linea con la costante giurisprudenza di questo Cnog.

Nel ricorso si sostiene la violazione dell'art. 41 della legge ordinistica e ci si richiama alle disposizioni contenute nell'art. 47 della stessa legge.

Con riferimento all'art. 41:

dopo avere richiamato l'art. 1 della stessa legge ordinistica, che al quarto comma "prescrive per la categoria dei pubblicisti una "attività giornalistica non occasionale e retribuita"", si sostiene: "Tale articolata definizione non è stata intesa, dagli Organismi Regionali e Nazionale in sede

di applicazione della misura della cancellazione dall'Albo in caso di inattività professionale, nel senso della carenza assoluta di attività giornalistica, ma nel senso più ampio di mancanza di quell'attività giornalistica non occasionale e regolarmente retribuita richiesta per l'iscrizione in uno dei due elenchi.

Ciò posto, applicando i principi sucalendati alla fattispecie in esame, emerge che il Dr. Capece, dipendente del Ministero della Giustizia in quanto Commissario del Corpo della Polizia Penitenziaria, ha dichiarato di svolgere attività giornalistica non retribuita, sebbene non occasionale. Siffatta affermazione merita un particolare approfondimento avendo dato adito al provvedimento oggetto del presente gravame.

Valga il vero. Il Dr. Capece è Direttore Responsabile della rivista Polizia Penitenziaria (con sottotitolo Società Giustizia e Sicurezza) e dell'Agenzia di stampa SAPPE Informa, organi del Sindacato di categoria SAPPE, attesa la carica di Segretario Nazionale della medesima O.S.; orbene, per l'attività giornalistica prestata in favore dell'indicata testata l'odierno ricorrente percepisce un rimborso forfettario annuo pari a L. 1.650.000 (€ 852,15) per gli anni 2000 e 2001, oltre all'integrale rifusione delle spese vive affrontate, come da documentazione allegata.

È di tutta evidenza che gli importi suindicati, pur non costituendo il corrispettivo tipico di una prestazione lavorativa subordinata (peraltro incompatibile con lo status di pubblico dipendente del Dr. Capece), ben soddisfano l'indefettibile requisito di cui all'art. 1, comma quarto, L. 03.02.1963 n. 69. In tal senso, del resto,

**Non c'è attività
giornalistica
senza retribuzione
Cancellazione**

militerà una costante giurisprudenza di legittimità che rinvia nel rimborso

spese con il sistema della "diaria fissa" la presenza di due quote: una puramente risarcitoria della diminuzione patrimoniale subita per le spese vive incontrate dal lavoratore, ed un'altra remuneratoria e, perciò, con carattere retributivo, destinata a compensare il disagio morale e materiale causato dalla fatica degli spostamenti e dal-

la privazione del conforto familiare (cfr., ex plurimis, Cass. 8 aprile 1977, n. 1342 in Riv.giur.lav., 1977, II, 1046).

Proprio l'esiguità dei compensi, perfettamente comprensibile ove si consideri il carattere volontario per motivi ideologici o solidaristici del lavoro svolto all'interno di partiti politici e di sindacati, ha indotto il Dr. Capece a considerare non retribuita l'attività giornalistica prestata. Di qui l'erronea applicazione del disposto dell'art. 41 L. 03.02.1963 n. 69".

In proposito va preliminarmente confutata l'asserita erronea applicazione del disposto dell'art. 41 della legge ordinistica.

Infatti dal questionario sottoscritto dal Capece, e come sopra riportato nei punti salienti, si evince che l'attività giornalistica non ha avuto retribuzione alcuna, anzi è stata effettuata in modo del tutto gratuita. Tanto è vero che non è stata chiesta l'iscrizione all'INPGI in carenza di retribuzione.

Va puntualizzato a questo punto che soltanto in sede di ricorso il Capece presenta due autocertificazioni, una relativa all'anno 2000 e l'altra all'anno 2001. Entrambe portano la data del 3 settembre 2002, data che è successiva a quella della notifica dell'impugnata delibera (13.8.2002), e in entrambe si afferma di avere percepito annualmente, in qualità di direttore responsabile della rivista "Polizia Penitenziaria", la somma di L.1.650.000 "a titolo di rimborso forfettario per l'attività prestata ... oltre il rimborso delle spese vive affrontate nel medesimo lasso di tempo".

È di tutta evidenza che queste autocertificazioni, proprio per essere state sottoscritte e presentate in sede di ricorso, non erano state portate all'attenzione del Consiglio della Liguria che, pertanto, correttamente ha ritenuto la inattività professionale (basata sull'elemento della retribuzione) e quindi ha disposto la cancellazione.

In questa sede l'organo decidente è chiamato a prendere in esame le due autocertificazioni e la giustificazione, se di giustificazione si può parlare, del perché il Capece abbia dichiarato di non aver ricevuto compenso alcuno per la sua attività giornalistica, tanto da non iscriversi alla

gestione separata INPGI.

In questo contesto non si condivide l'assunto secondo il quale il "corrispettivo tipico di una prestazione lavorativa subordinata" sarebbe "incompatibile con lo status di pubblico dipendente".

Infatti si verte in un caso di attività giornalistica espletata da parte di un iscritto all'albo, elenco pubblicitari. E non è sancito da alcuna norma l'asserito divieto per un pubblicitario, che sia anche dipendente di un ente pubblico, di espletare attività giornalistica. Tutt'al più si potrebbe obiettare che occorre una autorizzazione da parte dell'ente pubblico datore di lavoro, ma la questione esula dalle previsioni della legge ordinistica.

Quanto poi alla richiamata giurisprudenza di legittimità "che rinviene nel rimborso spese con il sistema della diaria fissa la presenza di due quote, una puramente risarcitoria della diminuzione patrimoniale subita per le spese vive incontrate dal lavoratore, ed un'altra remuneratoria e, perciò, con carattere retributivo destinata a compensare il disagio morale e materiale causato dalla fatica degli spostamenti e dalla privazione del conforto familiare", è appena il caso di evidenziare che si verte, nel caso in esame, in una fattispecie totalmente diversa: la legge ordinistica prescrive che l'attività giornalistica debba essere "regolarmente retribuita". E non parla né di diaria fissa né di quota puramente risarcitoria della diminuzione patrimoniale subita per spese vive né di quota remuneratoria destinata a compensare il disagio morale e materiale causato dalla fatica degli spostamenti e dalla privazione del conforto familiare.

In proposito è costante giurisprudenza di questo Cnog che per retribuzione debba intendersi il corrispettivo per una prestazione fornita. E se non c'è stato corrispettivo non c'è stata prestazione (almeno ai fini ordinistici).

Quanto infine alla asserita, in ricorso, "esiguità dei compensi, perfettamente comprensibile ove si consideri il carattere volontario per motivi ideologici o solidaristici del lavoro svolto all'interno di partiti politici o di sindacati", esiguità che "ha indotto il dr. Capece a considerare non retribuita l'attività giornalistica prestata", c'è da

dire che nel rapporto attività giornalistica-retribuzione non possono essere accampate motivazioni di carattere volontaristico, ideologico o solidaristico.

"Non v'è dubbio – ha statuito il Consiglio nazionale – che la percezione di una regolare retribuzione, riferita ad un'attività professionale e posta dalla legge come condizione sine qua non per l'iscrizione o per la permanenza all'Ordine professionale non può essere passibile di deroga alcuna, altrimenti si snaturerebbe lo spirito della legge volto alla tutela del decoro, della dignità della professione stessa e di quell'indipendenza non solo giuridica, ma anche economica, che profondamente influisce sulla qualità dell'esercizio professionale".

**Non c'è attività
giornalistica
senza retribuzione
Cancellazione**

Tornando alle due autocertificazioni prodotte in sede di ricorso, va detto che le stesse non sono idonee a comprovare l'effettiva corresponsione di una retribuzione perché non di provenienza del datore di lavoro, perché non suffragate da mezzi di prova (ritenuta d'acconto, certificazione del servizio amministrativo della testata) e perché quanto percepito dal dott. Capece, in base all'autocertificazione, per la parte definita "remuneratoria" non può essere messo in correlazione, per le motivazioni sopra esposte, con "il disagio morale e materiale causato dalla fatica degli spostamenti e dalla privazione del conforto familiare".

Sempre con riferimento all'art. 41, ma sotto altro profilo, nel ricorso ci si richiama al secondo comma dello stesso articolo "che prevede l'impossibilità di computare, ai fini del calcolo dei termini di inattività professionale, il periodo connesso all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche o all'espletamento degli obblighi militari. Orbene, si è già anticipato che il Dr. Capece riveste, sin dal 1991, la carica di Segretario Generale del Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria (SAPPE); ciò posto, pur in assenza di specifica previsione normativa non può essere revocata in dubbio l'identica natura, giuridica e sostanziale, tra i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

Entrambi, infatti, costituiscono associazioni non riconosciute disciplinate, per quanto regolato dagli atti costitutivi, dagli artt. 36-42 c.c. e finalizzate alla tutela di interessi diffusi il cui denominatore comune è rappresentato dal motivo ideologico o solidaristico.

Da quanto sopra deriva che l'intero periodo trascorso dal Dr. Capece alla guida del SAPPE non possa essere computato ai fini del calcolo di cui all'art. 41, comma 1, L. 69/1963".

In proposito si osserva che il richiamo al secondo comma dell'art. 41 della legge ordinistica non è pertinente dal momento che il ricorrente non sostiene affatto di essere rimasto inattivo dal punto di vista giornalistico, ma è stato, per sua stessa ammissione, direttore responsabile di un periodico, ancorché non regolarmente retribuito.

Infine, nel ricorso ci si sofferma sulle disposizioni di cui all'art. 47 della legge ordinistica "che disciplina l'ipotesi della Direzione di un quotidiano o di altra pubblicazione periodica affidata a persone non iscritte nell'albo. Ai nostri fini – si legge nel ricorso – rileva il contenuto del comma 2, secondo cui l'affidamento della Direzione a persona non iscritta all'al-

**Non c'è attività
giornalistica
senza retribuzione
Cancellazione**

bo dei giornalisti costituisce titolo per la iscrizione provvisoria nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di pubblicazione periodica. Pertanto, nel caso di specie l'eventuale conferma dell'impugnata misura rimarrebbe priva di efficacia attesa la qualità di Direttore Responsabile rivestita dal Dr. Capece in seno al richiamato organo di stampa che gli consentirebbe di protrarre l'iscrizione, sia pure in forma provvisoria".

In proposito si osserva:
un iscritto all'albo in forma provvisoria, ovvero ex art. 47 legge ordinistica, può dirigere soltanto la pubblicazione per la quale ha ottenuto l'iscrizione; un iscritto non in forma provvisoria può invece dirigere qualsiasi pubblicazione.

Se ne deduce che la "portata" di una iscrizione è notevolmente differente dall'altra e quindi le due iscrizioni comprovano status giuridici differenti.

In sede di audizione il Capece ha ricordato di essere Segretario del sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria e che la rivista da lui diretta è, appunto, organo di quel Sindacato. È priva di pubblicità ed è destinata agli associati, come pure l'agenzia di stampa, che dirige.

Quale direttore, essendo anche Segretario del Sindacato, non può percepire compensi per cui riceve solo rimborsi spese.

Ha fatto, quindi, rilevare che tale situazione non ha subito modificazioni, nel senso che sussisteva anche quando, allo stesso titolo, fu iscritto come pubblicista.

Il Consiglio constata che l'iscrizione del Capece, effettivamente, fu deliberata senza che fosse documentata una retribuzione e che ora, in sede di revisione, è stata disposta la cancellazione non essendo stata provata la retribuzione.

È da rilevare a questo punto che il Capece dirige un periodico del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria per la cui direzione è prevista l'iscrizione provvisoria all'albo ai sensi dell'art. 47 della legge professionale.

Orbene, e per restare nella fattispecie, a parere di questo Consiglio nazionale il Capece, nella sua qualità di Segretario Generale di un sindacato, può avere titolo ad essere iscritto in forma provvisoria all'elenco pubblicisti, ma in ordine a ciò deve essere istruita ex novo una specifica pratica, la cui competenza resta radicata o all'Ordine dove il richiedente ha la residenza anagrafica o all'Ordine dove lo stesso richiedente dichiara di voler eleggere domicilio professionale.

Né può subentrare, in questa fase, questo Cnog dal momento che non è stata avanzata, in sede di gravame, esplicita richiesta in tal senso, sia pure in subordine. In definitiva, se vi è stato un errore iniziale da parte dell'Ordine della Liguria, esso non può essere sanato in questa sede.

P.Q.M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dall'avv. Diego Perucca, decide:

1) di respingere il ricorso del sig. Donato Capece;

2) di trasmettere gli atti all'Ordine della Liguria ai fini di una eventuale iscrizione del Capece stesso ai sensi dell'art. 47 della legge ordinistica.

(C.N. 13.12.2005)

■ 4.4 Illecito mettere a repentaglio l'altrui incolumità - Censura

Con delibera del 22 gennaio 2001 il Consiglio interregionale del Lazio e del Molise ha inflitto la sanzione disciplinare della censura al giornalista professionista Riccardo Cristiano per violazione dell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine professionale, che impone al giornalista la promozione dello spirito di collaborazione fra colleghi, stabilendo altresì il dovere di riparare eventuali errori.

Cristiano, dipendente Rai, era impegnato fino all'ottobre del 2000 nell'ufficio di corrispondenza di Gerusalemme. Si trovava in quella sede quando, la mattina del 12 ottobre, in Ramallah, si verificò il linciaggio di due soldati israeliani prigionieri da parte dei palestinesi. Le immagini vennero diffuse dal TG4 e, dopo che le autorità israeliane arrestarono sei palestinesi ritenuti responsabili del linciaggio, la radio militare di Tel Aviv diffuse il 15 ottobre la notizia che l'identificazione dei sei, ma anche quella, in corso, di altri palestinesi coinvolti nella vicenda, era stata possibile grazie ai fotogrammi del filmato ripreso da una troupe televisiva italiana.

Si creò a questo punto un clima di grande tensione, con minacce di morte da parte dei palestinesi a giornalisti italiani e loro collaboratori in Israele.

Cristiano scrisse lo stesso 15 ottobre una lettera agli "amici palestinesi" pubblicata il 16 ottobre del 2000 sul quotidiano arabo "Al Hayat Al Jadida", poi ripresa dalla stampa italiana, nella quale il giornalista avrebbe di fatto accusato la televisione privata concorrente della Rai di aver ripreso gli eventi, prendendo le distanze dalla vicenda.

Secondo il testo del giornale arabo egli avrebbe anche scritto: "... noi rispettiamo le regole giornalistiche corrette". Anche secondo la versione pubblicata il 19 ottobre dal "Corriere della Sera"

il giornalista della Rai avrebbe preso le distanze dai colleghi di Mediaset, chiarendo che "... noi (cioè la Rai, ndr.) abbiamo sempre rispettato le procedure giornalistiche con l'autorità nazionale palestinese ... potete essere sicuri che questo non è il nostro modo di agire. Non facciamo (non faremo) una cosa del genere".

Da qui la censura, decisa dall'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise in primo grado, anche perché con il suo comportamento, oltre a violare l'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine, Riccardo Cristiano avrebbe messo in pericolo la stessa incolumità dei colleghi di Mediaset.

In sede istruttoria l'incolpato ha respinto le accuse sostenendo, anche con il supporto di documenti, non soltanto di non aver accusato i colleghi di Rti, ma anzi di aver voluto difendere tutti i giornalisti italiani presenti in quei giorni in Israele. Quindi ha ricostruito il drammatico clima in Israele di quell'ottobre del 2000 ribadendo la sua stima e solidarietà per i colleghi del gruppo Mediaset.

Ha poi voluto ricordare di essere stato sempre solidale con i giornalisti e gli operatori che avevano ripreso gli avvenimenti.

"Pur avendo subito il 4 ottobre a Jaffa un'aggressione da parte di palestinesi mentre difendevo un operatore israeliano - ha dichiarato - sono andato volontariamente a lavorare il giorno della strage di Ramallah, commentando in termini di assoluta condanna il linciaggio".

Il giornalista ha anche allegato relazione medico-legale che fissa nel 20 per cento (tabelle Abnia) se non nel 30 per cento (tariffe Inail) l'invalidità permanente causata al giornalista dall'aggressione di Jaffa.

Cristiano si è inoltre difeso sostenendo che la lettera pubblicata da "Al Hayat" non era corrispondente al messaggio da lui consegnato a un conoscente palestinese. Tanto meno il testo corrispondeva a quello pubblicato dai giornali italiani, sulla cui base è stato censurato in primo grado.

L'incolpato ha sostenuto che il suo obiettivo non era disculpare i giornalisti Rai, ma tutti i corrispondenti italiani, accusati di aver trasmesso ai servizi segreti israeliani l'intero "girato",

grazie al quale sarebbero stati identificati i palestinesi autori del linciaggio.

“Non ho mai accusato i colleghi di Rti di comportamento scorretto, non ho mai preso le distanze da Mediaset, tant'è vero che ho utilizzato le sue immagini per un servizio da me trasmesso al Tg3.

**Illecito mettere
a repentaglio
l'altrui incolumità
Censura**

Davanti alle minacce contro i giornalisti italiani, tutti i giornalisti, non potendo recarmi di persona a Ramallah, ho semplicemente affidato a un collega palestinese un messaggio allo scopo di evitare che le bande armate palestinesi mettessero in atto rappresaglie annunciate”.

Pesto e dolorante dopo un'aggressione in quei giorni caotici e concitati, turbato e costretto a operare in stato di necessità davanti alle minacce di morte dei palestinesi, pronto a riconoscere senza riserve la correttezza dei colleghi apparsi invece da lui accusati il 16 ottobre del 2000, Riccardo Cristiano ha respinto le accuse.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Cristiano non ha inviato alcuna smentita immediata né al giornale “Al Hayat Al Jadida” né al “Corriere della Sera”. Si è limitato a un comunicato Ansa nel quale ha sostenuto di non “essere mai venuto meno ai doveri professionali”.

E ha motivato la mancanza di smentite con il fatto che si sentiva soverchiato dalle accuse pesantissime che gli giungevano addosso, ed era preoccupato di tutelarsi davanti alla Rai, che ha finito per sospenderlo per sette giorni dal lavoro. In quei giorni drammatici – ha ricordato - si era ipotizzato, almeno a livello giornalistico, persino il suo licenziamento dalla radiotelevisione pubblica.

Sul ricorso è stato chiesto ed acquisito il prescritto parere del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma il quale ha chiesto la conferma dell'impugnata delibera, con conseguente rigetto del ricorso, condividendo “le determinazioni assunte dall'Ordine dei Giornalisti, con una puntuale e dif-

fusa motivazione esente da vizi logico-giuridici e conforme ai principi operanti in materia”.

La tesi del P.G. è condivisibile e condivisa da questo consiglio Nazionale.

In particolare si condividono la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni addotte dai primi giudici i quali, nella delibera impugnata, affermano tra l'altro:

“Dalle difese del giornalista emerge che questi il giorno 15 ottobre scorso consegnava ad un conoscente palestinese il testo di una lettera con la quale respingeva le accuse rivolte agli italiani di avere consegnato agli israeliani l'intero filmato dei fatti di Ramallah contenenti immagini non diffuse pubblicamente, tali da consentire l'identificazione di alcuni dei palestinesi presenti. Tale testo sarebbe stato tradotto in modo arbitrario e pubblicato il giorno dopo sul quotidiano arabo. La pubblicazione del detto testo aveva comportato, vista l'indicazione dei colleghi di una emittente privata quali autori del filmato integrale, uno stato di grave pericolo per i detti colleghi. Il fatto aveva una risonanza in Italia che comportava oltre alle scuse della Rai a Mediaset, l'iniziativa disciplinare Rai nei confronti del Cristiano, conclusasi con sette giorni di sospensione.

Circa l'iniziativa disciplinare in oggetto il giornalista ha evidenziato il suo particolare stato d'animo di timore per le ritorsioni del palestinese ed ha precisato di aver inteso con la consegna della lettera, il cui testo non è stato conservato dall'interessato, evidenziare ai palestinesi che gli italiani non avevano responsabilità nella vicenda della consegna delle immagini del filmato agli israeliani, comportandosi secondo le regole giornalistiche corrette.

La tesi sostenuta dall'incolpato tende da un lato a negare di aver svolto una funzione giornalistica, negando di aver trasmesso un testo per la pubblicazione, dall'altro tende ad affermare che comunque questo testo arbitrariamente tradotto, secondo le sue difese, non conteneva alcuna denuncia dei responsabili del filmato né la precisazione verso il mondo palestinese circa un ossequio della Rai alle procedure giornalistiche con l'autorità palestinese. Infine ha invocato lo

stato di necessità data la situazione di gravissimo pericolo in cui si trovavano i giornalisti italiani dopo l'individuazione dei palestinesi presenti a Ramallah da parte degli israeliani.

Circa la prima difesa (consegna ad un conoscente palestinese non meglio definito di un testo italiano non conservato e neppure ricostruito nel suo contenuto) si osserva che il giornalista ha ammesso di aver consegnato un testo italiano nel quale si affermava che i giornalisti italiani erano osservanti delle regole giornalistiche di correttezza nei confronti della autorità palestinesi e con la normale diligenza questi doveva ben supporre che un testo proveniente da un inviato Rai avrebbe avuto la naturale diffusione tramite la pubblicazione - e ciò, a tutto voler concedere - ove non sia stato lo stesso giornalista a consegnare per la pubblicazione il testo in questione - fatto questo negato dall'interessato.

Circa la arbitraria traduzione del testo della lettera pubblicato dal giornale palestinese, del pari detta arbitrarietà è solo affermata. Anche con riferimento all'utilizzo del testo italiano, agevolmente traducibile in modo arbitrario, appare comunque evidente la scarsa diligenza del Cristiano che avrebbe affidato il suo testo a soggetto che ne avrebbe architettato una traduzione arbitraria.

Inoltre, la traduzione giurata del testo pubblicato, seppure non appare conforme a quello reso pubblico dai giornali italiani, contiene tuttavia riferimenti che verosimilmente sono ascrivibili in via esclusiva allo stesso Cristiano. Non si vede difatti ragione per la quale il conoscente palestinese, nel tradurre il testo, avrebbe fatto arbitrario riferimento non ai giornalisti italiani in genere, bensì al fatto che "una televisione italiana concorrente (e non la televisione ufficiale italiana Rti si è occupata delle riprese) in quanto proprio questa televisione privata ha fatto le riprese", essendo di seguito precisato che la generica impressione ricavantesi dalla trasmissione delle riprese dalla televisione israeliana secondo la quale i giornalisti della Rai avevano fatto le riprese non rispondeva al vero e testualmente: "Vi assicuriamo che le cose non stanno così, poiché noi rispettiamo sempre le regole giornalistiche corrette con l'autorità palestinese

per lavorare in Palestina e noi siamo onesti nel nostro lavoro specializzato". È evidente difatti che mentre il conoscente palestinese non aveva alcuna ragione per scagionare la Rai evidenziando le esclusive responsabilità dei giornalisti di una emittente privata dai quali prendere le distanze, simile finalità e invece riconducibile al Cristiano che, oltretutto, ha ammesso di essersi trovato in uno stato di panico dopo la trasmissione del filmato dalla televisione israeliana. Sotto altro profilo, pur seguendo le tesi dell'incolpato, la consegna di un testo da parte dell'inviato Rai ad un palestinese che questi assume di conoscere, non avendo garanzie circa l'utilizzo del testo stesso, rappresenta comunque un alto di grave negligenza per la produttività di possibili effetti gravemente dannosi nei confronti dei colleghi.

Circa lo stato di necessità, questo non esonerava comunque il Cristiano, ben a conoscenza della situazione di fatto, di verificare la correttezza della sua iniziativa con il Capo dell'ufficio. Questi si è invece arrogato il potere di esprimere per conto dei giornalisti italiani (e dal testo del messaggio pubblicato per conto dei soli giornalisti Rai) una posizione di netta distanza dall'accaduto (riferibile evidentemente ai soli giornalisti dell'emittente che avevano realizzato il filmato) precisando sentimenti di osservanza di asserite regole giornalistiche corrette nei confronti della autorità palestinese di non chiaro riferimento, oltre che di onestà nello svolgimento del lavoro.

Si aggiunge che il Cristiano, dopo aver preso conoscenza della pubblicazione del testo del messaggio non ha neppure proceduto alla sua smentita. Eppure, come aveva utilizzato il suo conoscente per consegnargli il messaggio, così avrebbe potuto tempestivamente richiedere che si procedesse ad una smentita. Al proposito il giornalista ha affermato che tale iniziativa non gli era venuta in mente.

Circa la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dall'iscritto si rammenta che l'art.

**Illecito mettere
a repentaglio
l'altrui incolumità
Censura**

2 della legge professionale impone al giornalista la promozione dello spirito di collaborazione tra colleghi, stabilendo altresì il dovere di riparare gli eventuali errori e che a tale norma (l'art. 2) disciplinante i diritti ed i doveri professionali trova corollario nelle disposizioni dell'art. 48 della stessa legge che impone al giornalista di comportarsi secondo il decoro e la dignità professionale e di non compromettere la propria reputazione o la dignità dell'Ordine.

Nella specie da quanto sopra esposto risulta che il Cristiano ha tenuto un comportamento quanto meno gravemente negligente, non curandosi

**Illecito mettere
a repentaglio
l'altrui incolumità
Censura**

degli effetti gravissimi che sarebbero potuti derivare dall'eventuale utilizzo del suo messaggio nei confronti dei colleghi in quanto comunque realizzatori del filmato.

Questo, non solo nell'assumere l'iniziativa in oggetto non si è preoccupato di verificarne l'ammissibilità e l'opportunità con il suo Capo ufficio, ma, conosciuto l'utilizzo del suo messaggio ed il contenuto del testo pubblicato, non ha neppure provveduto ad una immediata smentita di detto testo che gli faceva assumere pubblicamente la paternità, quale riferito rappresentante della televisione ufficiale italiana in Palestina, di un messaggio di riprovevole contenuto in quanto denunziante la esclusiva responsabilità di una emittente privata concorrente con la Rai nella realizzazione delle riprese. Questa, da quanto si deduce dal testo non tempestivamente smentito, diversamente dai giornalisti Rai, non avrebbe rispettato le asserite "regole giornalistiche corrette con l'autorità palestinese". Suscita dunque non solo una evidente mancanza del rispetto dello spirito di collaborazione con i colleghi con il mancato rispetto della regola che impone la riparazione degli errori affinché fattivamente si ponga rimedio ad una distorsione, ma altresì una grave lesione della reputazione di giornalista. Non appare conforme al diligente, corretto comportamento del professionista, quello tenuto dal Cristiano nell'intervenire autonomamente nel delicatissimo tessuto dei rapporti tra giornalisti ed autorità palestinesi,

non curandosi degli effetti della sua iniziativa nei confronti dei colleghi che risultavano indicati quali esclusivi responsabili delle riprese di Ramallah e neppure smentendo tempestivamente, ove il messaggio pubblicato non fosse stato rispondente al vero, la notizia diffusa precisandone il reale contenuto. Nell'azione dell'incoltato si ravvisa dunque la violazione dei principi di cui all'art. 2 sopraindicati, e tenuto conto della risonanza del caso, la lesione della propria reputazione.

Si rammenta che la norma che attribuisce rilevanza disciplinare ai fatti imputabili al giornalista caratterizzati dalla compromissione della propria reputazione, risponde al principio secondo il quale l'iscritto deve tenere un comportamento osservante delle norme di legge, rispettoso dei principi morali che regolano il corretto svolgimento delle relazioni umane, ligio alle fondamentali regole che presiedono alla civile convivenza, intendendosi con reputazione l'opinione che il mondo esterno si forma su un determinato individuo in relazione al suo comportamento.

Da quanto esposto l'iscritto ha violato le regole della prudenza nella tenuta dei rapporti di colleganza, tanto che il messaggio pubblicato ha costituito una sostanziale denuncia dei giornalisti dell'emittente privata che aveva realizzato il filmato, ponendoli in un grave rischio, dal quale venivano esclusi i giornalisti Rai, osservanti invece delle regole corrette giornalistiche con l'autorità palestinese. L'episodio, pur di significativo rilievo e risonanza e compromissorio della reputazione del giornalista, non appare tuttavia aver inciso nella dignità dell'Ordine professionale".

Da qui la sanzione della censura, stante l'esistenza di una trasgressione di grave entità.

P.Q.M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dall'avv. Domenico d'Amati, a scrutinio segreto, decide di respingere il ricorso del sig. Riccardo Cristiano.

(C.N. 8.2.2005)

■ 4.5 Elettorali - Strumentalità delle forme e prova di resistenza

I giornalisti Giorgio Braulin e Roberto Cannali ricorrono avverso le operazioni elettorali svoltesi nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia il 16, il 23 e il 30 maggio 2004 per il rinnovo del Consiglio regionale dell'Ordine e per il rinnovo dei componenti, per quella regione, del Consiglio nazionale.

Questi i motivi di ricorso:

“1) Mancanza in almeno 4 casi, riguardanti la prima tornata di votazione, della firma dello scrutatore sull'elenco degli elettori accanto al nome del votante, e ciò in difformità da quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Esecutivo.

Inoltre non è stato previsto alcun diretto riscontro probante l'avvenuto esercizio del voto. cioè nessun elettore ha posto la propria firma su alcun registro, né gli è stato rilasciato un certificato elettorale, né ritirato un talloncino o altro a comprova della sua presenza al seggio.

2) “... sempre nella prima tornata, nell'ambito dello scrutinio per l'elezione dei Consiglieri nazionali pubblicisti, per uno dei candidati non si è ritenuto di annullare parte delle preferenze a suo favore, pur consistendo esse nel solo cognome (Merku) e in presenza di un evidente caso di omonimia essendo iscritta all'Ordine-Elenco pubblicisti anche la di lui sorella, ed essendo pertanto perlomeno dubbia l'espressione del voto.

3) Nella tornata di ballottaggio le schede non contenevano stampati – né per i professionisti né per i pubblicisti, né per il Consiglio nazionale né per quello Regionale – i nomi dei candidati all'elezione. Al contrario, nelle schede usata per il ballottaggio era contenuto lo stesso numero di righe (vuote) usato nella prima tornata e, pertanto, un numero di righe per esprimere preferenze superiore ai posti rimasti disponibili (sei anziché tre nella scheda regionale dei professionisti, tre anziché due in quella regionale dei pubblicisti, due anziché una nella scheda nazionale dei pubblicisti), generando con ciò confusione negli elettori.

Ad accrescere la confusione permanevano inol-

tre nelle schede per il ballottaggio gli spazi per i Revisori dei conti, anche questi o inutilmente (il revisore pubblicista, ad esempio, era già stato eletto al primo turno) o in numero sbagliato (il revisore professionista ancora da eleggere era uno, ma le righe erano due).

4) Ad aggravare in maniera pesante e sostanziale la situazione, costituendo un sicuro motivo di distorsione del voto – oltre che un'azione a nostro avviso assolutamente deplorabile sul piano deontologico – è intervenuta poi, proprio nei giorni immediatamente precedenti il ballottaggio, la propaganda elettorale a senso unico del Presidente uscente Piero Villotta, effettuata su carta intestata dell'Ordine regionale e inviata ai colleghi professionisti nelle loro sedi di lavoro, a favore dei **sol**i tre candidati a lui graditi, escludendo arbitrariamente e di fatto discriminando gli altri tre colleghi (Clemente Borando di Udine, Giorgio Braulin di Pordenone e Vittorio Znidarsic di Trieste) ufficialmente partecipanti al ballottaggio! (indicando perentoriamente che “i nostri colleghi candidati che vanno al voto domenica e che ... dovranno completare la squadra dei professionisti ... sono: Bulgarelli, D'Argenio, Marc ...” ...).

Inoltre:

“... nei seggi tutti gli scrutatori sono stati scelti dal Presidente senza tener conto di nessuna diversa indicazione pur propositagli; in alcuni seggi (ad es. Udine) i fogli con i nomi dei candidati “alternativi” a quelli “ufficiali”, pur inviati via fax dalla Segreteria regionale di Trieste, non sono stati esposti; sono state svolte pressioni dirette da parte di candidati poi risultati eletti per condizionare il voto di alcuni elettori, anche all'interno della stessa stanza adibita a cabina elettorale”.

Lo stesso ricorso risulta essere presentato “ai sensi degli artt.8 e 16 della legge 3.2.1963 n. 69 e collegate norme regolamentari”; è datato 9 giugno 2004, risulta spedito in pari data e pervenuto direttamente a questo Consiglio nazionale il 14 giugno.

Il giorno successivo, ovvero il 15 giugno, ne è inviata copia al competente Consiglio regionale con l'invito a voler trasmettere gli atti relativi alle elezioni impugnate.

Con raccomandata del 29 giugno, sono inviati a questo Cnog, oltre agli elenchi degli iscritti (“otto e divisi per le provincie in cui erano aperti i seggi elettorali”), anche i verbali “redatti dagli scrutatori nelle sedi di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone per la prima giornata di elezioni (23 maggio 2004) e per la giornata del voto di ballottaggio (30 maggio 2004)”.

In data 2 luglio 2004, il presidente del Consiglio regionale, nell’informare il consigliere segretario del Cnog di avere dato “riscontro ufficiale” a quanto richiesto, ritiene

“opportuno segnalare, anche per il futuro, che a norma dell’art. 66 DPR 115/65, il Consiglio nazionale deve acquisire solo gli atti relativi alla elezione dei rappresentanti locali nel Consiglio Nazionale e non anche quelli relativi alla elezione dei consiglieri regionali. L’art. 66, infatti, richiama solo l’art. 16 della legge 63/69 e non anche l’art. 8”.

Così poi argomenta:

“debbo tuttavia rilevare che il ricorso, per quel che riguarda gli eletti nella tornata del 23 maggio, proclamati nel medesimo giorno, è fuori termine, cioè presentato oltre i 10 giorni previsti. Le contestazioni, peraltro infondate e inidonee a condizionare o modificare i risultati, come meglio si argomenterà in prosieguo, relative alle elezioni 23 maggio sono dunque inammissibili”.

Con raccomandata datata 15 luglio 2004, viene fatto presente al presidente del Consiglio regio-

nale che il ricorso investe “le elezioni per il rinnovo sia del Consiglio regio-

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

onale. E poiché non possono esistere verbali separati per l’una o l’altra elezione, ecco la necessità di acquisire i citati atti. Tutto ciò ovviamente a fini istruttori, dovendosi questo Consiglio nazionale pronunciare su tutti i gravami proposti”.

Quanto, poi, alle valutazioni formulate, viene fatto presente che sarebbe stato “il Consiglio nazionale a pronunciarsi in merito a seguito della dovuta e necessaria istruttoria”.

Nella stessa giornata del 15 luglio 2004 il ricorso è portato a conoscenza di tutti gli interessati ai quali è fatto presente che possono produrre controdeduzioni e memorie.

Ancora nella stessa giornata del 15 luglio, nell’accusare ricevuta della documentazione trasmessa, è chiesto al Consiglio regionale di voler integrare la documentazione con:

“1. i verbali relativi alle assemblee degli iscritti tenutesi nelle sedi di: Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone in occasione della prima tornata elettorale, ovvero quella del 16.5.2004;

2. i verbali relativi alla citata prima tornata elettorale;

3. copia della lettera di convocazione delle assemblee elettorali”.

Con raccomandata datata 28 luglio il Consiglio regionale riscontra la richiesta di ulteriore documentazione e invia

“la lettera raccomandata di convocazione delle elezioni e il verbale dell’assemblea, andata deserta in prima convocazione il 16.5.2004”.

Nella lettera di accompagnamento si specifica che

“I verbali delle sezioni elettorali non sono stati ovviamente compilati perché i seggi non sono stati costituiti non essendosi presentato nessuno”.

Il 16 settembre 2004 tutti i controinteressati, con un unico atto a firma congiunta, “rappresentati e difesi dall’avv. Caterina Malavenda” chiedono “il rigetto delle impugnazioni siccome inammissibili, intempestive e comunque infondate sia in fatto che in diritto” e “di essere sentiti personalmente o a mezzo del difensore”.

Così si argomenta nella memoria difensiva:

“**Contestazione n. 1** – I ricorrenti lamentano che il numero totale delle firme degli scrutatori sull’elenco degli iscritti non coincide con il numero dei voti espressi a Udine secondo il verbale redatto in quella sezione elettorale: mancano 4 firme (3 sull’elenco pubblicisti e 1 su quello dei professionisti).

L’impugnazione è intempestiva perché fuori dai termini previsti dall’art. 8 della L.P. Essa è rife-

rita all'elezione del 23 maggio ed i 10 giorni scadevano il 2 giugno. Al termine sono stati proclamati eletti 2 consiglieri nazionali professionisti, 1 consigliere nazionale pubblicista, 3 consiglieri regionali professionisti, 1 consigliere regionale pubblicista, 1 revisore dei conti professionista e 1 revisore dei conti pubblicista.

La mancanza delle 4 firme non è stata ritenuta invalidante in fase di spoglio né dagli scrutatori, né da coloro che vi assistevano, tra i quali anche il ricorrente Roberto Cannalire, che pur chiese ed ottenne che lo spoglio delle schede relative all'elezione del revisore dei conti pubblicista venisse fatto una seconda volta, per controllo.

In ogni caso qualora si volesse eccepire la nullità di 4 voti (tre per i pubblicisti e 1 per i professionisti) il risultato non cambierebbe.

La eventuale nullità è dunque priva di effetto rispetto alla proclamazione degli eletti.

I ricorrenti lamentano che per dare la prova della presenza dell'elettore al seggio non basta la firma dello scrutatore (come previsto dall'art. 11 del reg. esecutivo); sia le norme che la prassi prevedono soltanto la firma di uno scrutatore.

Sempre le norme di legge e di regolamento stabiliscono che la nomina degli scrutatori debba essere fatta dal presidente dell'Ordine regionale.

Contestazione n. 2 – I ricorrenti lamentano la omonimia tra Merkù Andrea e Merkù Jasna, entrambi iscritti all'elenco dei pubblicisti, la possibile confusione fra i due e chiedono il conseguente annullamento dei molti voti attribuiti ad Andrea Merkù perché recanti soltanto l'indicazione Merkù senza il nome di battesimo. La questione riguarda la tornata del 23 maggio perché nella successiva tornata del 30 maggio, al ballottaggio, gli unici due candidati erano Merkù Andrea e Firmiani Giovanni Vittorio.

Anche in questo caso la contestazione riguarda l'elezione del 23 maggio e quindi l'impugnazione è fuori termine.

Nella sostanza la contestazione è infondata perché Jasna Merkù non era eleggibile alla carica di consigliere nazionale in quanto iscritta all'Ordine da meno di 5 anni.

Per un principio generale a tutti noto gli scrutatori devono, nell'attribuzione dei voti, tenere conto della volontà dell'elettore. Ove essi scrutatori avessero ritenuto che i voti espressi col solo cognome Merkù fossero relativi a Merkù Jasna avrebbero del pari dovuto pensare che l'elettore avesse voluto esprimere un voto nullo.

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

L'elenco degli iscritti con la relativa data di iscrizione era ed è a disposizione del pubblico in tutte le sedi di voto ed in tutti i sia pur informali (ma massicciamente utilizzati) documenti e volantini di propaganda elettorale l'unico candidato a tale carica risultava Andrea (detto Andro) Merkù.

Contestazione n. 3 – Il ricorso lamenta una poco chiara grafica delle schede predisposte per il ballottaggio ipotizza che ciò possa aver creato confusione tra gli elettori e specificamente censura che i nomi dei candidati giunti al ballottaggio non fossero prestampati sulle schede.

La legge e il regolamento non contengono indicazioni circa le modalità di composizione delle schede.

Nella fattispecie le schede di ballottaggio, compilate sulla traccia delle schede utilizzate nelle elezioni ordinistiche dei decenni precedenti portavano stampata soltanto alcune righe sulle quali gli elettori potevano esprimere i loro voti perché i nomi dei candidati in ballottaggio e il numero massimo di preferenze da esprimere erano segnalati in avvisi bene affissi in più copie nelle sedi di voti e gli scrutatori hanno indicato singolarmente a tutti gli elettori la loro dislocazione e l'importanza di attenersi alle indicazioni.

Infatti non ci sono state schede contenenti un numero di voti superiore al previsto.

Contestazione n. 4 – I ricorrenti rilevano quale elemento di distorsione del voto la nota indirizzata ai soli colleghi professionisti da Pietro Villotta (presidente uscente dell'Ordine) che come candidato eletto al primo turno ringrazia i suoi elettori e li sollecita a votare i tre professio-

nisti della sua lista presenti al ballottaggio. La contestazione lamenta che tale “propaganda” sia stata fatta su carta intestata dell’Ordine.

Va subito detto che prima delle elezioni il Villotta aveva inviato su sua carta intestata personale ed a sue spese una lettera

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

ai colleghi professionisti in cui chiedeva che, qualora i colleghi avessero voluto rieleggerlo alla carica, eleggessero anche la “squadra” con la quale aveva operato e ne indicava i nomi.

In sede di ballottaggio è sembrato naturale al Villotta sollecitare il voto per i colleghi della sua “squadra” non eletti al primo turno. La nota era sì inopinatamente finita su carta intestata dell’Ordine ma era firmata semplicemente “vostro Piero Villotta” a titolo personale e non in via ufficiale come “presidente”.

In ogni caso qualora nella vicenda si volesse individuare una responsabilità oggettiva o un dolo del Villotta ciò atterrebbe le valutazioni deontologiche e non certo la validità dell’elezione.

Si ribadisce quanto già eccepito dal Presidente con missiva 02/07/2004, che si allega per comodità, circa la ricorrenza dell’art. 66 del Regolamento che impone la acquisizione dei soli atti relativi alla elezione dei rappresentanti del Consiglio nazionale”.

La Commissione ricorsi non ritiene di accogliere la richiesta dei controinteressati di essere ascoltati e sulla base del ricorso, delle deduzioni dei controinteressati e dei verbali dei seggi nella seduta del 28 ottobre 04 decide la chiusura dell’istruttoria. Successivamente, l’8 novembre 04, viene inviato ai ricorrenti un telegramma di convocazione con l’invito a presentarsi il 16 novembre 04. In quella stessa giornata la Commissione decide la riapertura dell’istruttoria e vengono sentiti i ricorrenti Braulin e Cannalire.

Nella occasione gli stessi ricorrenti producono una memoria aggiuntiva che viene inviata ai controinteressati con lettera raccomandata data 17 novembre.

Si legge in tale memoria:

“... 1) Nel seggio attivato presso la sede di Corso Italia 13 a Trieste in occasione delle suddette elezioni non è stato allestito alcun tipo di cabina elettorale.

I colleghi convenuti votavano dove capitava, in qualunque spazio esistente: in un paio di stanze, in segreteria, nei corridoi e taluni persino, in modo affrettato, appoggiando la propria scheda sulla parete.

In tutti i casi queste operazioni di voto si sono sempre svolte in spazi distanti dalla stanza dov'erano ubicate le urne, e quindi in modo non visibile né controllabile dai componenti il seggio che risiedevano nella medesima.

A conferma di tale situazione esiste ed è producibile una dichiarazione di diversi colleghi, pubblicitari e professionisti;

2) Possiamo produrre, ove necessario — e nonostante la comprensibile difficoltà di ottenere testimonianze in un clima che recentemente è stato reso molto difficile dopo la presentazione della nostra istanza — alcune dichiarazioni di iscritti all’Ordine in grado di confermare quanto da noi già dichiarato nell’istanza in parola, in merito a pressioni dirette effettuate da parte di candidati poi risultati eletti per condizionare il voto degli elettori, anche all’interno degli spazi dove aveva luogo il voto.

3) Non risulta che la nomina degli scrutatori nei diversi seggi della Regione - né quanto a numero degli stessi scrutatori, né quanto a procedura di designazione - sia stata svolta secondo la norma (art. 5 della Legge e art. 6 del Regolamento).

Posso osservare in merito che sull’intera questione di tali nomine non sono stato neppure minimamente interpellato, pur essendo io il vicepresidente in carica. Viceversa sono stati designati nelle funzioni di cui all’art. 5 della Legge riguardo ai tre seggi costituiti fuori Trieste unicamente Consiglieri graditi al Presidente e da lui stessi poi propagandati tramite le note “missive” pubblicitarie già citate nell’istanza.

Andrebbe peraltro verificato se i suddetti abbiano effettivamente e compiutamente svolto le funzioni previste dalle norme dell’Ordine (e

cioè quella di nomina degli scrutatori dei seggi periferici e quella di segretario di seggio fino alla chiusura degli stessi).

4) A proposito di seggi non pare rispondente alle norme la costituzione di tre seggi oltre a quello di Trieste (invece dei due previsti dall'art. 6 del Regolamento per località diverse da quella del seggio centrale).

5) L'apertura della sede per la convocazione della prima assemblea (del 16 maggio) risulterebbe essere durata solamente per un minimo lasso di tempo, disattendendo con ciò l'apertura prevista delle otto ore.

6) In occasione della tornata elettorale del 23 maggio 2004 è comprovata la presenza all'interno della sede di Trieste, mentre vi si svolgevano le operazioni di voto, di estranei, per loro stessa ammissione non iscritti all'Ordine dei Giornalisti, che ciononostante hanno svolto con perdurante presenza, per diverse ore, una continua opera di propaganda con distribuzione di volantini, a favore dei candidati poi risultati eletti. E ciò nella totale indifferenza del Presidente e dei componenti del seggio che non hanno ritenuto di allontanare questo elemento estraneo e ignoto".

Il 3 dicembre 2004, il difensore dei controinteressati, con documento a sua firma, sostiene:

"1. Irritualità della 'Memoria aggiuntiva'

Quella che i giornalisti Roberto Cannalire e Giorgio Braulin qualificano una "integrazione all'istanza già presentata", in realtà contiene nuovi e diversi motivi di ricorso, avverso le elezioni del 23 e 30 maggio 2004, inammissibili perché tardivi ed ai quali sembrerebbe dunque inutile contrapporre deduzioni e considerazioni.

Come la legge professionale prescrive, agli artt.59 e ss., infatti, precise e tassative sono le modalità di proposizione del ricorso.

In particolare, l'art. 60, in maniera perentoria, precisa che il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda.

Sono questi motivi che formano oggetto di esame da parte della Commissione ricorsi prima dell'Ordine Nazionale poi e sui quali gli interessati possono e debbono essere chiamati a difendersi.

La surrettizia proposizione di ulteriori e diversi motivi, a mezzo memoria integrativa, appare, dunque, inammissibile.

Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui la Commissione ricorsi ritenesse di dover esaminare quanto in essa esposto, i consiglieri dell'Ordine del Friuli Venezia Giulia, tramite il proprio difensore segnalano quanto segue.

In ogni caso gli interessati e comunque quantomeno il Presidente Pietro Villotta, i consiglieri Giulio Garau, Giancarlo Marc e Renato D'Argenio, Federico Oppelli, Guido Barella, Silvano Bertossi e Andrea Merù, Amos D'Antoni, Maria Stella Malafrente, e il revisore Giuseppe Longo, chiedono fin da ora di essere sentiti su tali fatti allo scopo di poter informare direttamente la Commissione ricorsi sulla insussistenza degli stessi.

Infondatezza dei fatti esposti nella memoria aggiuntiva

1) Nel seggio costituito presso la sede di Trieste erano state predisposte, per le operazioni elettorali, 3 stanze: una nella quale sedevano scrutatori e presidente ed erano collocate

**Elettorali - Strumentalità
delle forme
e prove di resistenza**

le urne, una seconda (la sala del consiglio) ed una terza (il ripostiglio della cancelleria, dove c'è anche un divanetto e la macchina per il caffè) utilizzate come "cabine elettorali" dove gli elettori andavano ad esprimere (riservatamente) il proprio voto.

Così a Trieste si è sempre votato da quando esiste l'Ordine.

2) L'argomento delle pressioni e delle intimidazioni, contenuto nel secondo punto della "memoria aggiuntiva", è secondo gli interessati, falso e destituito di ogni fondamento. I consiglieri tutti esigono di poter confermare personalmente tale infondatezza. Poiché l'accusa mossa nei loro confronti è molto grave essi si riservano, in ogni caso, di valutare le eventuali iniziative da assumere.

3) La nomina degli scrutatori spetta al presidente (1° comma art. 5 L. 69/63).

La legge non prevede che il Presidente, nell'esercitare le prerogative di cui all'art. 5, debba interpellare chicchessia.

Il presidente ha, altresì, designato i consiglieri destinati ad esercitare le funzioni del presidente nei seggi istituiti nelle provincie di Pordenone, Udine e Gorizia. Tali consiglieri erano rispettivamente Giulio Garau, Renato D'Argenio e Giancarlo Marc. Ed hanno svolto perfettamente il loro compito.

Il presidente non ha mandato "missive pubblicitarie", ma ha semplicemente inviato prima delle elezioni, una sua lettera personale, su sua carta intestata ed a sue spese, a tutti i colleghi professionisti nella quale chiedeva sostanzialmente ai colleghi che volevano rinnovargli la fiducia, di votare i membri della sua "squadra" ideale (si può leggere la lista). In occasione del ballottaggio, quando Villotta era già stato eletto, nella sede di Trieste aveva realizzato per affiggerla

all'albo degli annunci (e non per inviarla ed essa mai è stata inviata) una nota

personale che invitava a votare per i membri della sua "squadra" (o lista) che non erano passati al primo turno. Poiché non è apparso elegante allo stesso presidente e al segretario del seggio, (Cojutti), che tale nota fosse vergata su carta intestata dell'ordine, sulla quale era stata inizialmente redatta si è immediatamente pensato di ritirarla. Quando si è andati all'albo degli annunci, però, una "mano ignota" l'aveva già portata via. Uguale nota è stata riprodotta poi su carta intestata personale del presidente e affissa assieme ad altre note di propaganda elettorale (si specifica che l'albo degli annunci non era posto nel seggio elettorale, ma nell'ufficio di segreteria e nel vestibolo).

4) La contestazione numero 4 si fonda su errore di interpretazione dell'art. 6 del regolamento. Esso dispone che si possono istituire due seggi per i primi 500 iscritti e uno ogni 500 ulteriori iscritti. La presenza di tre seggi oltre quello di

Trieste è dovuta al fatto che in totale ci sono in regione oltre 2000 iscritti all'ordine e che in ognuna delle città di Udine, Pordenone e Gorizia ci sono più dei 50 iscritti previsti dall'art 6 del regolamento.

5) Il 16 maggio 2004 (prima convocazione andata deserta) c'era a Trieste l'adunata nazionale degli alpini. Al seggio, nella sede dell'ordine (peraltro posta nella zona chiusa, per l'occasione, al traffico) sono entrati prima delle 10 il solo presidente Villotta ed il segretario Cojutti. Nessuno si è presentato e quindi non è stato possibile costituire il seggio ai sensi dell'art 5 della legge. Villotta e Cojutti hanno atteso che passasse tutta la mattinata e quando, alle 13,00 anche se per ipotesi si fosse potuto costituire il seggio, non ci sarebbe più stato il tempo per garantire le 8 ore di voto nel tempo previsto (cioè entro le 20) se ne sono andati.

6) Non risulta ai consiglieri presenti che in sede, durante le operazioni di voto, si siano introdotti "elementi estranei" salvo che non si trovassero sul pianerottolo delle scale o nel vestibolo. Risulta loro che in tali aree hanno invece stazionato il ricorrente Cannalire e alcuni suoi amici rimasti lì quasi tutto il giorno, invitando i colleghi a votare per loro.

Vista tuttavia la sostanziale legittimità della propaganda elettorale messa in atto da Cannalire e dai suoi amici il Presidente ha deciso di non intervenire".

~

Prima di addentrarsi nella disamina delle posizioni espresse dai ricorrenti e dai controinteressati, occorre risolvere il problema procedurale sulla ricevibilità o meno del ricorso, ricevibilità contestata ripetutamente dagli stessi controinteressati.

Al riguardo si osserva che l'atto a firma Braulin e Cannalire non può essere considerato fuori termine.

Infatti l'art. 15 del DPR 115/65 (regolamento di esecuzione della legge ordinistica) stabilisce che "il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero della Giustizia e al Consiglio nazionale il nominativo

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o interregionale”.

La norma, pertanto, impone che la proclamazione degli eletti deve avvenire in ordine di graduatoria e, perché ciò possa essere fatto, è ovvio che occorre poter disporre del dato finale e complessivo, disponibile dopo le operazioni di ballottaggio.

Inoltre l'espressione “proclamazione del risultato delle elezioni” già di per sé indica, senza possibilità di equivoci, che si tratta del risultato definitivo e finale delle votazioni. Tanto è vero che a seguito di questo dato complessivo e finale scatta l'obbligo, per il presidente dell'assemblea, di provvedere alla comunicazione degli eletti ad Ministero della Giustizia e di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie mediante affissione nella sede dell'Ordine, rendendo così pubblici e ufficiali i risultati delle elezioni.

Sempre con riferimento alla determinazione del dies a quo per il computo di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti per proporre reclamo contro i risultati elettorali, si può fare riferimento anche ad alcune pronunce del Consiglio di Stato (n. 1114 del 7.8.1991, n. 1149 del 31.7.1998 e n. 3212 del 18.6.2001).

In particolare, nell'ultima sentenza si legge:

“Osserva il collegio che, in forza dell'art. 83/11 t. u. 570/1960, come detto applicabile anche alle elezioni regionali, contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi qualsiasi cittadino elettore del comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale, “con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti”.

La disposizione trova fondamento nel fatto che il procedimento elettorale, in quanto preordinato a realizzare l'interesse pubblico primario a che la consultazione si svolga nella data stabilita con il decreto di convocazione dei comizi presenta struttura peculiare articolata in momenti legati l'uno all'altro da cadenze cronologiche ravvicinate

e fusi in un rapporto funzionale che non tollera di regola segmentazioni e interruzioni.

Al di là di alcuni atti immediatamente impugnabili, per la loro attitudine a ledere in via immediata interessi (quali il decreto di indizione della consultazione o l'esclusione di una lista o di un candidato), vige dunque il principio secondo il quale ogni impugnazione va rivolta contro l'atto di proclamazione degli eletti e comunque il termine per la proposizione del ricorso - qualunque sia l'oggetto dell'impugnativa - inizia a decorrere dalla data della proclamazione (...).

Ritiene poi il Collegio che anche quanto al cittadino elettore l'interesse al regolare svolgimento dell'elezione possa valutarsi e manifestarsi nella sua pienezza solo alla conclusione del procedimento, allorché gli eventuali effetti pregiudizievoli del singolo segmento procedimentale vengano a concretizzarsi nel risultato finale.

Sembrano in questa prospettiva condivisibili gli orientamenti giurisprudenziali, secondo i quali l'impugnazione contro l'ammissione è sempre facoltativa, ferma restando quella comunque necessaria del successivo atto di proclamazione degli eletti”.

Con riferimento alla sentenza 31.7.1998 n. 1149 c'è da dire che il Consiglio di Stato ha specificato in modo esplicito che il principio secondo il quale ogni impugnazione va rivolta contro l'atto di proclamazione degli eletti non trova alcuna deroga per effetto del possibile sdoppiamento in due turni delle operazioni di voto.

Ciò in quanto le operazioni elettorali - seppur, ma solo eventualmente, ripartite in due turni - mantengono comunque un carattere unitario.

Nel Friuli Venezia Giulia i due turni sono stati quello del 23 maggio (in seconda convocazione) e quello del 30 maggio (ballottaggio).

Alcuni giornalisti sono stati eletti il 23 maggio, altri il 30 maggio. E di ciò viene dato atto nel verbale relativo al seggio di Trieste.

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

Quanto alla proclamazione (incombenza procedurale voluta dalla legge), nei verbali non c'è traccia.

Pur tuttavia il verbale del 30 maggio del seggio di Trieste dà notizia di come sarà composto il nuovo Consiglio regionale e di come sarà composta la delegazione della cir-

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

scrizione Friuli Venezia in seno al nuovo Consiglio nazionale dell'Ordine, nonostante alcuni componenti dell'uno e dell'altro organismo fossero stati già eletti il 23 maggio, e ciò dà al verbale il senso di una proclamazione di fatto.

In ogni caso, la mancata formale proclamazione degli eletti non è oggetto di ricorso, mentre il dato è significativo ai fini del dies a quo per il computo dei dieci giorni dalla proclamazione degli eletti per proporre reclamo contro i risultati elettorali.

~

Entrando nel merito del ricorso, si osserva preliminarmente che la materialità di alcuni fatti trova riscontro nei verbali, nelle testimonianze acquisite e, peraltro, non solo non è contestata dai controinteressati, ma è, dagli stessi, ammessa.

Ci si riferisce, in particolare, ai locali adibiti a seggio elettorale, alla nomina degli scrutatori ed alla oggettivamente connessa operatività dei seggi fin dalla prima tornata, quella del 16 maggio.

I locali adibiti a seggio elettorale. In proposito, il ricorrente Roberto Cannalire si riferisce al seggio di Trieste;

il ricorrente Giorgio Braulin si riferisce a quello di Pordenone.

Nel ricorso a firma congiunta si parla esplicitamente di "stanza adibita a cabina elettorale".

Trieste

Su questo punto specifico il ricorrente Cannalire ha messo in evidenza che

"il seggio è stato insediato in quella che normalmente è la stanza del presidente. In quella stanza c'erano i componenti il seggio e le urne. Non

c'erano cabine elettorali. Nella stessa stanza i colleghi venivano identificati ed erano loro consegnate le schede elettorali. Dopo di che gli stessi lasciavano la stanza e si recavano in altri locali".

Inoltre, 9 giornalisti hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta nella quale si legge che "... nel seggio attivato presso la sede di Corso Italia 13 a Trieste in occasione delle elezioni del maggio c.a. per il rinnovo dei Consigli regionale e nazionale dell'Ordine dei Giornalisti non è stato allestito alcun tipo di cabina elettorale. i colleghi convenuti votavano dove capitava, in qualunque spazio esistente: in un paio di stanze, in segreteria, nei corridoi e taluni persino in modo affrettato appoggiando la propria scheda sulla parete. In tutti i casi queste operazioni di voto si sono sempre svolte in spazi distanti dalla stanza dove erano ubicate le urne e quindi in modo non visibile né controllabile dai componenti il seggio che risiedevano nella medesima".

Tali dichiarazioni sono state prodotte in sede di audizione da Roberto Cannalire il quale, nel confermare il ricorso a sua firma (laddove, come detto, si fa riferimento specifico a "stanza adibita a cabina elettorale"), ha affermato di non aver prodotto le su riportate dichiarazioni "a proposito della mancanza di segretezza del voto" in uno al ricorso dal momento che "il poco tempo previsto dalla normativa" non gli aveva consentito di farlo prima.

Che quanto sopra riportato a proposito delle stanze adibite a "cabina elettorale" risponda al vero trova conferma nel documento a firma avv. Caterina Malavenda, difensore di tutti i controinteressati, nel quale si legge:

"nel seggio costituito presso la sede di Trieste erano state predisposte, per le operazioni elettorali, tre stanze: una nella quale sedevano scrutatori e presidente ed erano collocate le urne, una seconda (la sala del Consiglio) ed una terza (il ripostiglio della cancelleria, dove c'è anche un divanetto e la macchina per il caffè) utilizzate come "cabine elettorali" dove gli elettori andavano ad esprimere (riservatamente) il proprio voto".

Il punto di non coincidenza risiede nell'avverbio "riservatamente". Ma ciò è irrilevante con riguardo alla logistica del seggio.

In proposito, occorre fare riferimento agli artt. 9 e 11 del regolamento per l'esecuzione della legge ordinistica.

Nel primo, al terzo cpv., si legge: "Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali".

Nel secondo, comma 1, si legge: "L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata in modo tale da assicurare la segretezza del voto ...".

Dalla lettura sistematica delle norme si deduce che non è consentito esprimere il proprio voto in una stanza diversa da quella che ospita scrutatori e urne anche se dovessero essere installate – ma così, peraltro, non è avvenuto – vere e proprie cabine elettorali. Né tanto meno può essere lasciato libero l'elettore di votare ovunque gli aggrada.

In particolare, dal su riportato primo comma dell'art. 11, si evince che non è consentito esprimere il voto fuori dalla stanza adibita a seggio elettorale dal momento che la compilazione della scheda deve avvenire "nella parte della sala a ciò destinata", e quindi nel raggio visivo dei componenti il seggio. Il tutto al fine di "assicurare la segretezza del voto". Per di più, "immediatamente" dopo che l'elettore ha ricevuto la scheda di votazione.

Pordenone

Su questo punto specifico il ricorrente Braulin durante l'indagine istruttoria ha messo in evidenza che

"il seggio era stato costituito presso i locali dell'Associazione pro Pordenone. Nel salone sociale c'erano i componenti il seggio i quali identificavano gli elettori e consegnavano loro le schede. Gli stessi elettori, per votare, si recavano quindi in una diversa stanza all'interno della quale poteva accedere chiunque. In questa stanza – alla quale si accedeva percorrendo un corridoio – che altro non era che la reception della pro Pordenone, non c'erano cabine elettorali, ma un bancone sul quale erano sparsi volantini di propaganda e veri e propri fac simili, almeno

per quanto riguarda i pubblicisti. Questa stanza non era nel raggio visivo dei componenti il seggio".

Quanto sostenuto dal ricorrente è affermato anche da una dichiarazione di cinque professionisti di Pordenone.

A differenza della memoria aggiuntiva, le dichiarazioni dei 9 giornalisti di Trieste e dei 5 giornalisti di Pordenone non sono state trasmesse ai controinteressati, che pertanto, in fase istruttoria, non hanno potuto presentare, in proposito, deduzioni. Ne sono venuti a conoscenza prima della loro audizione dinanzi al Consiglio nazionale.

In quella sede il presidente del Consiglio regionale, a proposito della logistica del seggio di Trieste, ha mostrato la pianta catastale e un suo ingrandimento, che ha così descritto:

"Questo è il pianerottolo, qui c'è l'ufficio di segreteria e qui c'è l'ufficio del segretario. Questa è una zona free dove tutti possono venire, e dove i sostenitori soprattutto della lista che ha fatto ricorso, ma anche un esponente della nostra lista, distribuivano i volantini. Quindi questa è la zona free dove si svolgevano queste operazioni e dove anche chi non aveva pagato i contributi andava a regolarizzare prima di andare al voto. In questa zona può essersi verificata in qualche momento un'atmosfera di bivacco, ma qui c'era un limite. E qual era questo limite? Quello che divideva dalla zona dove l'elettore

**Elettorali - Strumentalità
delle forme
e prove di resistenza**

entrava, andava dagli scrutatori (che stavano in questa stanza con le urne a vista, come vuole la legge), prendeva la scheda e lungo questo corridoio che era a vista degli scrutatori andava a votare o in questa prima stanza o nella stanza del caffè. Ma non è che si continuava ad andare a prendere il caffè. Si accedeva solo da queste porte che quindi erano a vista del seggio".

Villotta ha aggiunto:

"Non è che gli scrutatori davano dieci schede e ne rientravano due. Ne davano due, tre, e poi, man mano che rientravano, davano le altre nei

momenti di affollamento, perché quando non c'era affollamento questo problema non si poneva. Quindi questa è la logistica. Negli altri seggi non viene contestata, se non a Pordenone. Ma anche lì è chiaribilissimo perché a Pordenone in una giornata hanno votato 27 persone compreso il seggio”.

~

Al problema dei locali è strutturalmente connesso quello relativo alla segretezza del voto. In proposito, nel ricorso a firma congiunta si legge: “sono state svolte pressioni dirette da parte di candidati poi risultati eletti per condizionare il voto di alcuni elettori, anche all'interno della stessa stanza adibita a cabina elettorale”.

Nella memoria difensiva a firma del difensore dei controinteressati, datata 3 dicembre 2004 e che fa esplicito riferimento ad una “memoria aggiuntiva” dei ricorrenti nel frattempo presentata al Cnog e, quindi, comunicata ai controinteressati, in proposito si legge:

“l'argomento delle pressioni e delle intimidazioni contenuto nel secondo punto della “memoria aggiuntiva” è, secondo gli interessati, falso e desueto di ogni fondamento. I consiglieri tutti esigono di poter confermare personalmente tale infondatezza. Poiché l'accusa mossa nei loro confronti è molto grave, essi si riservano, in ogni caso, di valutare le eventuali iniziative da assumere”.

L'assunto dei ricorrenti sullo specifico punto, pertanto, è totalmente contraddetto dai controinteressati.

Va precisato che quanto affermato dai ricorrenti non solo è contenuto nella memoria aggiuntiva, ma anche e soprattutto

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

– per quel che interessa l'iter procedurale – nell'originario ricorso.

Talché non può essere condivisa l'affermazione del legale dei controinteressati circa la “irritualità della memoria aggiuntiva” perché “in realtà contiene nuovi e diversi motivi di ricorso”.

In effetti non si tratta di nuovi e diversi motivi introdotti con memoria aggiuntiva.

In questo contesto si può fare riferimento ad alcune decisioni del Consiglio di Stato.

Il ricorso elettorale è ritualmente introdotto solo se contiene l'indicazione puntuale della natura dei vizi denunciati ... (Cons. Stato V Sez. 22.4.1996 n. 476) e i motivi aggiunti risultano ammissibili solo se riguardano le stesse operazioni originariamente contestate (Cons. Stato V Sez. 20.7.2001 n. 4054), se le censure successivamente dedotte costituiscono un sostanziale sviluppo logico delle prime e se queste ultime si sono rivelate significativamente serie e fondate (Cons. Stato V Sez. 15.2.2001 n. 796).

Tutto ciò è compendiato nella sentenza 13 dicembre 2002 n. 6811 della V Sezione del Consiglio di Stato (v. nota a firma Sveva Rossi sul sito ufficiale dell'Associazione Romana di Studi Giuridici).

Nel merito ci sono dichiarazioni sottoscritte da giornalisti elettori in Friuli Venezia Giulia.

Il professionista Valentino Vitrotti in data 13 dicembre 2004 ha fatto pervenire, tramite il ricorrente Cannalire, una dichiarazione a sua firma nella quale, dopo aver ribadito che “le operazioni di voto si sono svolte in locali privi di una cabina elettorale”, così afferma:

“per poter votare è stato seguito nel corridoio e “accompagnato” da un collega, che ricopre posizioni di rilievo ed era anche candidato, fin nella stanza dove fra l'altro c'erano altri colleghi che sbrigliavano le proprie operazioni di voto. Alla domanda del collega “Sai come votare?” il sottoscritto ha risposto, seccato ed infastidito, “So già come votare!” invitandolo ad uscire dalla stanza per poter esercitare il proprio diritto di voto con almeno un minimo di privacy”.

Successivamente, in data 14 gennaio 2004, lo stesso Valentino Vitrotti, in un'altra comunicazione a sua firma, precisa:

“Il collega che mi ha “accompagnato” nella stanza dove poi ho espresso il voto è Claudio Cojutti nell'occasione candidato e segretario del seggio ed attualmente segretario dell'Ordine regionale dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia”.

La precisazione è stata fornita a mezzo fax su richiesta del consigliere relatore dal momento

che nella già citata dichiarazione del 13 dicembre si legge: “Ove necessario sono disposto a testimoniare ed a rivelare il nome del collega”.

Analoga procedura è stata seguita in relazione ad un'altra dichiarazione datata 12 novembre 2004 a firma Doriana Segnan nella quale si legge:

“... faccio presente che non solo le operazioni di voto si sono svolte in luoghi in assenza di una cabina elettorale, ma che la sottoscritta Doriana Segnan, per poter votare, è stata “accompagnata” da un collega, pronto a fornire “suggerimenti”, del gruppo di candidati poi risultato “vincente” nella stanza dove, tra l'altro, c'era già un altro collega che sbrigliava le proprie operazioni di voto”.

Richiesta di specificare quanto da lei affermato, la Segnan ha inviato, in data 13 gennaio, un fax nel quale si legge:

“Come già dichiarato nella mia precedente,

Vi porgo un breve resoconto di quanto accaduto durante le votazioni per il rinnovo dei rappresentanti dell'Ordine dei Giornalisti del Friuli-Venezia Giulia, sede di Trieste, Corso Italia 13. Così si sono svolti i fatti: appena uscita dall'ascensore, fuori dalla porta trovo tale signora Anna Rina Rusconi che mi porge immediatamente un piccolo foglio di carta su cui c'erano i nomi di coloro i quali risulteranno poi vincitori. Accetto per educazione e con un sorriso di circostanza, perché la mia prima reazione sarebbe stata quella di appallottolare il suddetto foglio e gettarlo a terra, visto che avevo ben chiaro chi votare. Entro, e ricevo la scheda elettorale. Un altro signore, che conosco di vista ma di cui non so il nome, con un sorriso mi accompagna fino alla fine del corridoio (preciso che non sono disabile) ed entra con me nella stanza in cui avrei dovuto votare, stanza in cui c'era già una persona che stava seduta e compilava la propria scheda elettorale. Il signore che mi ha accompagnata rimane lì e se sta impalato, come ad imbocarmi sulla scelta da prendere per il voto. Al che io ringrazio, e, se non ricordo male, mi sembra di aver pure aggiunto un “so cavar-mela da me”, in tono un po' seccato, visto che lui non si decideva ad andarsene. Ho espletato l'esercizio di voto il più in fretta possibile, per evitare altri scocciatori e altri tentativi di sugge-

rimenti, visto che sono una persona intraprendente, con le idee assai chiare e con pochissimo tempo da perdere.

L'impressione che ho avuto è stata di una totale mancanza di serietà e di un'atmosfera generate di bivacco. Non è certo necessaria un'aria funebre, ma sarebbe opportuna un po' di serietà, visto e considerato che l'Ordine dei Giornalisti ha, almeno per me che ho uno stipendio che a malapena mi permette di arrivare alla fine del mese, anche un certo costo”.

Delle dichiarazioni dei 9 giornalisti di Trieste e dei 5 giornalisti di Pordenone, nonché di queste due ultime dichiarazioni, e delle successive specificazioni, i controinteressati hanno appreso prima della loro audizione in Consiglio nazionale attraverso la conoscenza della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria.

Durante l'audizione il presidente dell'Ordine regionale Villotta ha dichiarato: “Veniamo alla cosa più grave di tutte, le pressioni che possono essere state esercitate. Non sapevamo che venivano sentiti testimoni, o comunque che venivano ricevute dichiarazioni, perché avremmo potuto produrne a decine...Noi abbiamo subornato qualcuno? Ma siamo impazziti? Claudio Cojutti, che trova un nostro ragazzo di redazione della Rai che conosce da quando era bambino (le redazioni sono famiglie) e gli chiede, magari ironicamente, sai come votare? E gli dà una pacca sulla spalla, lo suborna? Ma siamo impazziti?... Gli stessi ricorrenti...sono stati presenti dal primo all'ultimo allo spoglio, sono stati presenti durante tutta la votazione e a tutto lo spoglio. Hanno richiesto che uno spoglio venisse rifatto, lo stesso Cannalire ha richiesto che venisse rifatto uno scrutinio, che è stato rifatto. Quindi non lo ha mai contestato. Come non ha contestato mai il ricorrente presente né nessuno degli elettori è mai andato al seggio a dire guardate che qui si fanno pressioni. Mai”.

A sua volta Claudio Cojutti, segretario del Consiglio regionale, durante la sua audizione dinanzi al Consiglio nazionale ha dichiarato: “Per

**Elettorali - Strumentalità
delle forme
e prove di resistenza**

quanto riguarda la citazione fatta del mio nome, dove si dice che io avrei accompagnato un collega al voto e mi sono espresso dicendo sai come

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

votare?, prima di tutto il collega era Vitrotti, che conosco da bambino.

Era un cineoperatore quando io ero in Rai, e siccome sapevo che i cineoperatori avevano fatto una lista, scherzando gli ho detto sai come votare. E basta. Non mi sono permesso di dirgli "sai per chi devi votare?", ma "sai come votare". Proprio una battuta".

I due problemi, quello relativo ai locali adibiti a seggio elettorale e quello, correlato, della segretezza del voto, sono affrontati dal regolamento di attuazione della legge ordinistica agli artt.9 e 11.

In particolare, si legge nel primo articolo: "Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali";

si legge nel secondo articolo: "L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata in modo tale da assicurare la segretezza del voto ...".

Dal disposto normativo si ricava senza ombra di dubbio che l'elettore deve esprimere il proprio voto non soltanto in tutta segretezza, ma immediatamente e, addirittura, in una parte della sala adibita a seggio elettorale.

Pertanto, non è ammesso che si possa esercitare il proprio voto in un locale diverso da quello adibito a seggio elettorale.

Orbene: è provato in atti, almeno per quanto riguarda il seggio principale di Trieste e quello distaccato di Pordenone, che l'elettore ha espresso il proprio voto in locali diversi da quelli adibiti a seggio, ovvero da quelli dove ha ritirato la scheda e dove erano sistemate le urne.

C'è tuttavia da osservare quanto alla logistica, sulla base dell'audizione di Villotta e della pianata catastale da lui presentata, che l'accesso alle

stanze adibite a "cabina elettorale" era a vista dei componenti del seggio. In qualche modo rappresentavano una continuazione del seggio stesso. Mentre sulle pressioni per condizionare il voto, l'episodio Cojutti-Vitrotti appare più una battuta amichevole che un tentativo vero e proprio di condizionamento, mentre l'episodio denunciato dalla collega Segnan non è verificabile visto che non è dato sapere di chi si tratti.

~

Nomina degli scrutatori con connessa operatività dei seggi

Si legge nel ricorso:

"... nei seggi tutti gli scrutatori sono stati scelti dal presidente senza tener conto di nessuna diversa indicazione pur propostagli".

Si legge nella memoria difensiva presentata direttamente dai controinteressati:

"... le norme di legge e di regolamento stabiliscono che la nomina degli scrutatori debba essere fatta dal presidente dell'Ordine regionale".

Si legge nel documento a firma dell'avv. Caterina Malavenda:

"La nomina degli scrutatori spetta al presidente (1° comma art. 5 L.69/63). La legge non prevede che il presidente nell'esercitare le prerogative di cui all'art. 5 debba interpellare chicchessia. Il presidente ha, altresì, designato i consiglieri destinati ad esercitare le funzioni del presidente nei seggi istituiti nelle provincie di Pordenone, Udine e Gorizia. Tali consiglieri erano rispettivamente Giulio Garau, Renato D'Argenio e Giancarlo Marc ed hanno svolto perfettamente il loro compito".

Con riguardo alla normativa vigente si concorda con quanto sostenuto dal difensore dei controinteressati, eccezion fatta per l'ultima frase, ovvero con l'affermazione "ed hanno svolto perfettamente il loro compito".

L'art. 5 della legge ordinistica stabilisce che "Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori ...".

La frase, però, così prosegue: "fra gli elettori presenti".

Quindi si specifica nello stesso articolo: “il più anziano fra i cinque per iscrizione esercita le funzioni di presidente di seggio” e specifica che “a parità di data di iscrizione prevale l’anzianità di nascita”.

In questo contesto occorre fare riferimento, anche, all’art. 6 del regolamento di attuazione della legge ordinistica.

L’ultimo comma così recita: “Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell’Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell’art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell’Ordine sono svolte dai consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato”.

Se ne deduce che, nei seggi distaccati, le funzioni di presidente dell’Ordine, su designazione del medesimo, vengono esercitate da consiglieri regionali uscenti appositamente delegati. Altrettanto dicasi per la funzione di segretario.

Pertanto i consiglieri uscenti incaricati di svolgere le funzioni di presidente di assemblea in base all’art. 6 del regolamento devono svolgere le stesse funzioni che, in base all’art. 5 della legge, sono attribuite al presidente dell’Ordine.

Prima di esaminare da vicino cosa in concreto è accaduto nei quattro seggi, non appare superfluo evidenziare il perché non sarebbe stato possibile, come invece è successo, istituire tre seggi distaccati in “ausilio” a quello principale di Trieste.

Sostiene il difensore dei controinteressati:

“la contestazione numero 4 (quella relativa al numero dei seggi contenuta nella “memoria aggiuntiva”, ndr) si fonda su errore di interpretazione dell’art. 6 del regolamento. Esso dispone che si possono istituire due seggi per i primi 500 iscritti e uno ogni 500 ulteriori iscritti. La presenza di tre seggi oltre a quello di Trieste è dovuta al fatto che in totale ci sono in regione oltre 2000 iscritti all’ordine e che in ognuna delle città di Udine, Pordenone e Gorizia ci sono più dei 50 iscritti previsti dall’art.6 del regolamento”.

L’affermazione del legale, secondo il quale c’è stato un “errore di interpretazione dell’art. 6 del regolamento”, deve essere confutata dal momento che lo stesso art. 6 citato stabilisce che

“seggi elettorali, fino a un massimo di due, possono essere istituiti in sede diverse da quelle dell’Ordine, ove nei centri vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono altresì essere istituite presso ciascun seggio elettorale, più sezioni”.

Ecco quindi che, avuto riguardo al complesso della norma richiamata, al massimo si sarebbero potuti costituire due seggi distaccati, e non tre come accaduto.

L’aver superato il numero dei seggi istituibili in sedi diverse da quella che ospita la sede dell’Ordine si potrebbe considerare un “eccesso di democrazia” che ben si confà con l’esigenza, tutto sommato, di favorire la partecipazione al voto.

Ciò detto, occorre mettere a fuoco un fatto che, in base alla normativa vigente, non può essere lasciato alla libera interpretazione delle parti.

Nel più volte citato art. 6 del regolamento, a proposito dei seggi elettorali, non solo si afferma che “fino ad un massimo di due possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell’Ordine”, essendovene le condizioni, ma si specifica che “possono altresì essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni”.

Se ne deduce che un seggio istituito in città diversa da quella dove ha sede l’Ordine non può essere considerato sezione, ma seggio a tutti gli effetti.

Questo vuol dire che deve essere seguita la stessa procedura sia per il seggio principale che per i seggi distaccati (e così in vari documenti, non di provenienza dei ricorrenti, vengono considerati quelli di Udine, Gorizia e Pordenone). Ciò vale anche per lo scrutinio, che deve essere fatto presso ciascun seggio.

Ma c’è un altro risvolto: dovendo seguire le norme procedurali, è necessario che, anche nei seggi distaccati, siano tenute altrettante assemblee degli iscritti aventi diritto al voto in ciascun seggio.

**Elettorali - Strumentalità
delle forme
e prove di resistenza**

Il presidente dell'assemblea (necessariamente consigliere uscente e delegato del presidente dell'Ordine) deve nominare, tra i presenti, cinque scrutatori, il più anziano dei quali deve assumere la presidenza del seggio, seggio che deve avvalersi di un segretario necessariamente consigliere uscente e a ciò espressamente designato dal presidente dell'Ordine.

Con riferimento allo specifico punto del ricorso che riguarda la nomina degli scrutatori in tutti i seggi, al fine di accertare la fondatezza o meno di quanto lamentato, occorre fare riferimento, necessariamente, ai verbali elettorali, che sono stati acquisiti.

Prima convocazione - 16 Maggio 2004

Esiste un solo verbale di assemblea, quello relativo al seggio di Trieste.

Vi si legge:

“Il giorno 16 maggio 2004 i sottoscritti Piero Villotta e Claudio Cojutti, nella loro qualità di Presidente e di Segretario del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, si sono riuniti nella sede di Corso Italia 13 a Trieste, per la prima convocazione dell'Assemblea elettorale per il rinnovo degli organismi ordinistici ma, nel corso della giornata, non si è presentato alcun iscritto (nota: il 16 maggio 2004 il centro di Trieste era chiuso per l'Adunata annuale degli Alpini), pertanto vista l'impossibilità di costituire il seggio e di garantire le otto ore di voto entro il termine delle ore 20.00

fissato in convocazione, i sottoscritti alle ore 14.00 decidono di chiudere la

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

sede, anche perché i consiglieri delegati all'apertura delle sezioni di Gorizia, Pordenone e Udine (Marc, Garau e D'Argenio) riferiscono che anche in quelle sedi non si è presentato nessuno”.

Nelle ultime righe del su riportato verbale si dà contezza del perché nei seggi di Gorizia, Pordenone e Udine non sono stati redatti verbali di assemblea che, invece, i consiglieri delegati avrebbero dovuto redigere.

Seconda convocazione - 23 maggio 2004
Esistono quattro verbali, uno per ciascun seggio.

Trieste

Il verbale così si apre:

“Dopo essere andata deserta la prima giornata di votazione del 16 maggio 2004, il seggio nella sede di Corso Italia 13 a Trieste è stato costituito ed aperto dalle ore 10 alle ore 20, mentre i seggi di Udine, Pordenone e Gorizia sono rimasti aperti dalle 10 alle 18. Ovunque le votazioni si sono svolte regolarmente”.

Il verbale è firmato da Marina Silvestri, presidente, Claudio Cojutti, segretario, nonché da tre scrutatori la cui firma risulta illeggibile. Né dal verbale è dato desumere chi siano i tre scrutatori.

Pordenone

Questo il testo integrale del verbale:

“Oggi, domenica 23 maggio 2004, alle ore 9,30, sono incominciate le operazioni per la composizione del seggio, alla presenza di Giulio Garau, tesoriere dell'Ordine dei Giornalisti. Sono presenti il presidente Enri Lisetto, la vice presidente Donatella Schettini, la segretaria Alessandra Betto, gli scrutatori: Pietro Angelillo e Alberto Francescut.

Alle 10 il seggio apre regolarmente.

Giulio Garau ha votato a Pordenone. Giampiero Girelli ha votato a Trieste. Roberto Garella ha votato a Pordenone.

Annullata n. 1 scheda rosa.

Annullata n. 1 scheda verde.

Risultano aver votato:

n. professionisti: 17

n. pubblicisti: 8

Alle 18:00 chiude il seggio elettorale”.

Seguono le firme.

Gorizia

Questo il testo integrale del verbale:

“Alle 10 di domenica 23 maggio 2004 si apre il seggio nella Sala Storica dell'Unione Ginnastica Goriziana di Via Rismondo a Gorizia. Le operazioni di voto si svolgono in modo regolare

Sono ammessi al voto 14 professionisti e 16 pubblicisti. Dei pubblicisti, 1 è attualmente iscritto nel registro dei praticanti.

Tutti gli ammessi al voto sono in regola con la quota di iscrizione. Alle 18 sono dichiarate chiuse le operazioni di voto.

restano inutilizzate 4 schede per i professionisti e 2 schede per i pubblicitari precedentemente firmate.

Daniele Benvenuti si incarica di portare all'Ordine di Trieste il materiale di voto".

Seguono tre firme (senza alcuna indicazione della funzione esercitata): quelle di Francesco Fain, Daniele Benvenuti e Dalia Vodice.

Udine

Il verbale così si apre:

"Addì 23 maggio 2004 (23.05.2004) in Udine nella sede di Via D. Manin 18, alle ore 9,30 si è insediato il seggio elettorale composto dai seguenti giornalisti: Carlo Morandini, presidente, Daniela Del Bianco Rizzardo, Plinio Zilli, Giovanni Trevisan e Luigino Papais scrutatori, convocati per chiamata in base al disposto dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 e del regolamento esecutivo (DPR 4 febbraio 1965 n. 115) e successive modificazioni. Inizialmente si provvede alla verifica e al controllo del materiale elettorale, ivi comprese le urne per la votazione, nonché alla vidimazione delle schede. Alle ore 10 hanno inizio le operazioni di voto con l'afflusso dei giornalisti elettori. Alle ore 18,00 si dichiarano concluse le operazioni stesse e si provvede alla chiusura del seggio, con conseguente sigillatura delle urne per il loro trasferimento a Trieste nella sede di Corso Italia 13".

Dopo alcuni dettagli, seguono le firme del presidente e di tre scrutatori (sui quattro elencati all'inizio del verbale).

Terza convocazione - 30 maggio 2004 Trieste

Il verbale così si apre:

"Dopo la regolare apertura dei seggi a Trieste in Corso Italia 13 e nelle distaccate di Udine, Gorizia e Pordenone si sono concluse regolarmente le operazioni di voto per il ballottaggio. Dopo lo spoglio delle schede, giunte in urne integre dalle sezioni di Udine, Gorizia Pordenone e Trieste, è stato completato il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia per il trien-

nio 2004-2007. Sarà composto dai professionisti Pietro Villotta, Claudio Cojutti, Giulio Garau, Giancarlo Marc, Renato D'Argenio, Andrea Bulgarelli e dai pubblicitari Amos D'Antoni, Maria Stella Malafrente,

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

Giampiero Viezzoli. Per quanto riguarda i revisori dei conti, sono stati eletti per i professionisti Giuseppe Longo e Pietro Angelillo e per i pubblicitari Anna Rina Rusconi. Consiglieri nazionali dell'Ordine sono Federico Oppelli e Guido Barella e per i pubblicitari è stato designato Silvano Bertossi e Andrea Merku".

Segue in dettaglio il risultato dei voti di ballottaggio e l'indicazione che il "neo Consiglio regionale sarà convocato entro otto giorni per la distribuzione delle cariche".

Il verbale è firmato da Marina Silvestri, presidente, Claudio Cojutti, segretario, nonché da tre scrutatori la cui firma risulta illeggibile. Né dal verbale è dato desumere chi siano i tre scrutatori.

Pordenone

Questo il testo integrale del verbale:

"Oggi domenica 30 maggio 2004 alle 9,30 si insedia regolarmente il seggio per il turno di ballottaggio. Presidente di seggio è Enri Lisetto, vice presidente Donatella Schettini, segretario Alessandra Betto, scrutatori: Pietro Angelillo e Alberto Francescut.

Svolte tutte le operazioni, il seggio apre regolarmente alle ore 10,00.

Giampaolo Girelli ha votato a Trieste.

Ore 17,38: annullata scheda professionisti.

Alle 18 chiude regolarmente il seggio.

Hanno votato:

14 professionisti e 11 pubblicitari"

Seguono le firme dei componenti il seggio.

Gorizia

Questo il testo integrale del verbale:

"Si costituisce il seggio nella Sala Storica dell'U.G.C. di Via Rismondo a Gorizia. Sono pre-

senti Francesco Fain, Francesca Santoro e Dalia Vodice.

Il seggio si apre alle ore 10. Le operazioni di voto si svolgono in modo regolare. Tutti i votanti sono in regola con la quota di iscrizione.

Sono ammessi al voto 17 professionisti e 18 pubblicitisti. Di questi 1 risulta iscritto all'elenco dei praticanti.

Due schede risultano annullate su richiesta dei votanti per errore di voto e vengono riconsegnate nella busta chiusa.

Alle 18 si chiude il seggio.

Francesco Fain e Francesca Santoro si incaricano di consegnare il materiale della votazione all'Ordine dei Giornalisti a Trieste".

Seguono le firme di Fain, Santoro e Vodice.

Udine

Il verbale così si apre:

"Addì 30 maggio 2004 (trenta maggio 2004) in Udine, nella sala di Via D. Manin 18, alle ore 9,30 si è insediato il seggio elettorale composto dai seguenti giornalisti: Carlo Morandini, presidente, Daniela Del Bianco Rizzardo, Plinio Zilli, Giovanni Trevisan e Luigino Papais scrutatori, convocati per chiamata in base al disposto dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 e del

regolamento
esecutivo
(DPR 4 febbraio 1965
n. 115) e
successive
modificazio-

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

ni. Inizialmente si provvede alla verifica e al controllo del materiale elettorale, ivi comprese le urne per la votazione, nonché alla vidimazione delle schede. Alle ore 10 hanno inizio le operazioni di voto con l'afflusso dei giornalisti elettori. Alle ore 18,00 si dichiarano concluse le operazioni stesse e si provvede alla chiusura del seggio, con conseguente sigillatura delle urne per il loro trasferimento a Trieste nella sede di Corso Italia 13".

Nel verbale, tra le altre indicazioni, si legge:

"Va segnalato altresì che il giornalista professionista in pensione Giorgio Zicari e il pubblicitista

Silvio Bini hanno effettuato la votazione dopo aver regolarizzato la posizione finanziaria, come da copie-ricevuta allegate".

E così conclude:

"Non essendovi altro da comunicare, il presente verbale viene convalidato con le firme".

E, in effetti, seguono le firme.

~

L'art. 4 della legge ordinistica così recita:

"L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione deve essere effettuata ...".

Il successivo art. 5 così recita:

"Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori tra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio".

L'art. 6 del regolamento specifica, all'ultimo capoverso, che:

"Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato".

Dalla normativa sopra riportata si deduce che la convocazione dell'assemblea è necessaria non soltanto per indicare a tutti gli iscritti la data, l'ora e il luogo dove si svolgeranno materialmente le elezioni, ma anche perché si provveda alla costituzione dei seggi.

Tale costituzione è certamente incombenza del presidente uscente dell'Ordine, ma, nel caso in cui vengano istituiti - come nel caso in esame - seggi in sedi diversi da quella che ospita l'Ordine, la su richiamata funzione del presidente dell'Ordine deve essere svolta da consiglieri uscenti.

Analogo ragionamento va fatto per quanto riguarda il segretario del seggio, nel senso che per il seggio principale la figura del segretario coincide con quella del segretario uscente dell'Ordine e, nei seggi distaccati, tale carica deve essere ricoperta da consiglieri uscenti.

Al riguardo si legge nella prima parte della lettera di convocazione:

“Avviso di convocazione delle assemblee per le elezioni del Consiglio Regionale e del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, a norma dell'art. 16 del Regolamento per l'esecuzione della legge n. 69 del 3.2.1963, sentito il Consiglio nazionale, ha fissato le date per le elezioni dei membri del Consiglio nazionale e le date stesse sono state adottate dal Presidente dell'Ordine Regionale anche per le elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia.

Questo il relativo calendario:

domenica 16 maggio 2004, in prima convocazione;

domenica 23 maggio 2004, in seconda convocazione, nel caso che nella prima convocazione non sia intervenuta almeno la metà degli iscritti negli elenchi dei giornalisti professionisti e pubblicisti aventi diritto al voto;

domenica 30 maggio 2004, per le eventuali votazioni di ballottaggio.

Le operazioni di voto, con le modalità di seguito specificate, si svolgeranno rispettivamente nella sede del Consiglio Regionale dell'Ordine in Corso Italia 13, a Trieste (terzo piano); a Udine nella sede della Società Filologica Friulana in via Manin 18; a Pordenone alla Propordenone in viale Cossetti 20/A; a Gorizia, nella sede dell'Unione Ginnastica Goriziana, via Rismondo 2.

L'assemblea elettorale è complessivamente valida, in prima convocazione, soltanto se il numero dei votanti, professionisti o pubblicisti, risulti non inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto; in seconda convocazione e nella votazione di ballottaggio l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni sopraindicati a Trieste dalle ore 10 alle ore 20; a Udine, Pordenone e Gorizia dalle ore 10 alle ore 18, intendendosi che al termine dell'orario pre-stabilito potranno ancora esprimere il voto i presenti nelle sedi”.

Dall'esame del su riportato avviso di convocazione si deduce che :

1) correttamente sono state convocate più assemblee nella stessa circoscrizione Friuli Venezia Giulia ed esattamente una per ogni città dove era istituito un seggio;

2) la legge ordinistica e il regolamento di esecuzione non fanno distinzione tra il momento assembleare in cui si procede alla costituzione del seggio e le operazioni di voto vere e proprie e se ne deduce che sono indicati come fasi diverse della stessa assemblea. Per la prima tornata elettorale (quella del 16 maggio) dal verbale di Trieste si ricava per tutti i seggi non già l'interruzione delle operazioni

di voto prima del trascorrere delle otto ore previste dalla legge bensì la constatazione, dopo 4 ore, della impossibilità di procedere alla costituzione dei seggi in quanto non si era presentato nessun elettore. Per le due successive tornate, dai verbali di ciascun seggio, anche se molto succinti e incompleti, si ricava che i presidenti di assemblea hanno proceduto, prima dell'inizio delle operazioni di voto, alla designazione degli scrutatori. Va rilevato che per il seggio di Trieste le votazioni sono indicate dalle ore 10 alle ore 20 (due ore in più rispetto a quanto previsto dalla legge ordinistica) ma questa irregolarità non è

eccepita dai ricorrenti né nel ricorso originario né nella “memoria aggiuntiva” e quindi non può essere motivo di annullamento delle elezioni.

**Elettorali - Strumentalità
delle forme
e prove di resistenza**

Inoltre:

1) a Trieste e a Gorizia sembra che tutto abbia avuto inizio alle ore 10, altrove le cose sono andate diversamente: a Udine il seggio si è insediato alle ore 9,30; a Pordenone “alle ore 9,30 sono incominciate le operazioni per la composi-

zione del seggio” (fanno fede i verbali);

2) per quanto riguarda i segretari di seggio, dai verbali si evince che a Trieste tale funzione è stata svolta da Claudio Cojutti, consigliere segretario uscente;

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

a Udine e a Gorizia il verbale non indica alcun segretario ed è da presu-

mere che tale funzione sia stata svolta da uno degli scrutatori, non consiglieri uscenti; a Pordenone la funzione è stata svolta da Alessandra Betto che risulta non essere consigliere uscente. La norma, pertanto, è stata rispettata soltanto per il seggio di Trieste. Ma rispetto a queste irregolarità può valere il principio generale di conservazione degli atti giuridici;

3) per quanto riguarda gli altri componenti di seggio, sempre dai verbali si rileva:

a Trieste: la presidenza del seggio è stata assunta da Marina Silvestri; gli scrutatori sono stati in numero di tre (anziché quattro) e non è dato sapere chi siano stati dal momento che le firme risultano illeggibili. Va tuttavia osservato che l'art. 5 delle legge ordinistica stabilisce che “durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale”;

a Udine: la presidenza è stata assunta da Carlo Morandini anziché da Plinio Zilli (per anzianità di iscrizione). Ma come ha ricordato nella sua audizione Villotta, gli stessi designati, quando sono molto anziani, chiedono essi stessi di non essere nominati presidenti. Plinio Zilli, al momento delle votazioni, aveva 78 anni. Dei quattro scrutatori, uno (Luigino Papais) non firma né il verbale del 23 né quello del 30. Va però rilevato che la legge impone la firma del presidente e del segretario, mentre le firme degli scrutatori si possono aggiungere oppure no;

a Pordenone: la presidenza è stata assunta da Enri Lisetto anziché da Pietro Angelillo (per anzianità di iscrizione). Angelillo, al momento delle votazioni, aveva 64 anni ed è da presumere che, come nel caso di Udine, egli stesso abbia rinunciato a svolgere la funzione di presidente. È stata nominata una vice presidente nella per-

sona di Donatella Schettini. La carica non è prevista, ma non è nemmeno vietata. Anche nelle elezioni politiche e amministrative è usuale che il presidente di seggio nomini tra gli scrutatori un vicepresidente. Anche a voler considerare la Betto tra gli scrutatori, costoro sono stati in numero di tre anziché quattro. Ma come si è già ricordato durante le elezioni l'ufficio elettorale può funzionare anche con tre componenti;

a Gorizia: il seggio risulta costituito soltanto da tre persone: per il 23 maggio da Francesco Fain, Dalia Vodice e Daniele Benvenuti; per il 30 maggio dagli stessi Fain e Vodice e da Francesca Santoro che ha sostituito Benvenuti. Ma della sostituzione del Benvenuti con la Santoro non c'è indicazione alcuna nel corpo del verbale. Così come non c'è indicazione alcuna della funzione svolta da coloro i quali hanno firmato i verbali. Cioè non si sa chi sia stato il presidente, chi il segretario e chi gli scrutatori.

~

Occorre ora esaminare alcuni punti del ricorso non trattati in precedenza.

1) I ricorrenti lamentano genericamente, cioè senza indicare a quale seggio riferire l'anomalia, la mancanza, in almeno quattro casi, della firma dello scrutatore accanto al nome del votante (e ciò in difformità a quanto previsto dall'art. 11 del regolamento). Il rilievo è riferito alla tornata elettorale del 23 maggio.

Dalla memoria depositata dai controinteressati e datata 16 settembre 2004 si rileva che quanto lamentato dai ricorrenti è accaduto a Udine.

“La mancanza delle 4 firme – si legge nella memoria – non è stata ritenuta invalidante in fase di spoglio né dagli scrutatori, né da coloro che vi assistevano, tra i quali anche il ricorrente Roberto Cannalire che pur chiese ed ottenne che lo spoglio delle schede relative all'elezione del revisore dei conti pubblicisti venisse fatto una seconda volta per controllo”.

Si osserva in proposito: il fatto che la mancanza delle quattro firme non sia stata ritenuta invalidante in fase di spoglio da chicchessia è elemento oltremodo marginale soprattutto se riferito al ricorrente Roberto Cannalire il quale, non essendo componente del seggio, mai avrebbe

potuto accorgersi, seduta stante, della discordanza tra il numero dei votanti e il numero delle firme degli scrutatori apposte sugli elenchi degli iscritti. Che poi il Cannalire abbia chiesto e ottenuto che lo spoglio delle schede relative all'elezione del revisore dei conti pubblicitaria venisse fatto una seconda volta, per controllo, è cosa che esula dal rilievo mosso.

Vero è invece – e in ciò si concorda con quanto affermato nella citata memoria difensiva – che l'eventuale nullità di quattro voti non influirebbe sul risultato finale. Ciò con riferimento al principio della prova di resistenza.

Sempre nel primo motivo di reclamo i ricorrenti lamentano che chi esercitava il diritto di voto non apponeva la propria firma su alcun registro né che gli sia stato rilasciato un certificato elettorale né che abbia ritirato un qualcosa che potesse comprovare la sua presenza al seggio e, quindi, la sua partecipazione al voto.

Il rilievo è infondato perché nessuna norma di legge o regolamento – avuto riguardo alla legge ordinistica, che è legge speciale – impone una tale procedura. Sul punto, pertanto, si concorda con quanto affermato nella memoria dei controinteressati.

2) I ricorrenti lamentano che nella tornata del 23 maggio non si sia ritenuto di annullare alcuni voti espressi con soltanto il cognome, e non anche il nome, dato che nell'elenco dei pubblicitari risultano iscritti Merkù Andrea e Merkù Jasna, sua sorella.

Il rilievo è ritenuto dai controinteressati infondato dal momento che

“per un principio generale a tutti noto, gli scrutatori devono, nell'attribuzione dei voti, tenere conto della volontà dell'elettore”.

Posto che, come si rileva da più parti del fascicolo degli atti e dalla stessa memoria dei controinteressati, è stata effettuata propaganda elettorale scritta e orale nei luoghi adiacenti ai seggi, sembra ragionevole poter concordare con quanto sostenuto dai controinteressati stessi.

E ciò per due motivi: 1) dai “documenti e volantini di propaganda elettorale l'unico candidato a tale carica risultava Andrea (detto Andro) Mer-

kù”; 2) Jasna Merkù, a maggio del 2004, era certamente ineleggibile non avendo maturato i cinque anni di iscrizione all'Ordine.

3) Altro motivo di ricorso riguarda il fatto che, al ballottaggio, sulle schede non erano stati riportati i nominativi di coloro che concorrevano alla elezione. E di più:

“nelle schede usate per il ballottaggio era contenuto lo stesso numero di righe (vuote) usato nella prima tornata e, pertanto, un numero di righe per esprimere preferenze superiore ai posti rimasti disponibili ... generando con ciò confusione negli elettori”.

Ulteriore “confusione”, a parere dei ricorrenti, era determinata con riguardo alla elezione dei revisori dei conti: il revisore pubblicitaria era stato eletto al primo turno, e quindi non si svolgeva alcun ballottaggio; il revisore professionista da eleggere era uno e le righe erano due.

In proposito i controinteressati sostengono che

“la legge e il regolamento non contengono indicazioni circa le modalità di composizione delle schede”.

Quanto sostenuto dai controinteressati è contraddetto – a proposito della elezione del Consiglio regionale e del Collegio dei revisori dei conti - dall'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge ordinistica che, all'ultimo capoverso, così recita: “Le schede per le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicitari debbono essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei componenti il Consiglio e in basso, distintamente, l'indicazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da eleggere”;

è contraddetto, per quanto riguarda la elezione dei consiglieri nazionali, dall'art. 16 dello stesso regolamento per l'esecuzione della legge ordinistica che, al penultimo capoverso, così recita: “Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione”.

**Elettorali - Strumentalità
delle forme
e prove di resistenza**

D'altro canto, che gli artt.8 e 16 del regolamento siano stati violati è implicitamente ammesso dagli stessi controinteressati i quali, nella memoria difensiva a loro firma, scrivono:

“nella fattispecie le schede di ballottaggio, compilate sulla traccia delle schede utilizzate nelle elezioni ordinistiche dei decenni precedenti, portavano stampate soltanto alcune righe sulle quali gli elettori potevano esprimere i loro voti perché i nomi dei candidati in ballottaggio e il numero massimo delle preferenze da esprimere erano segnalati in avvisi ben affissi in più copie nelle sedi di voto e gli scrutatori hanno indicato singolarmente a tutti gli elettori la loro dislocazione e l'importanza di attenersi alle indicazioni”.

In conclusione può dirsi che, avuto riguardo al principio della “strumentalità delle forme” più volte sancito e ribadito dal Consiglio di Stato, la violazione lamentata dai ricorrenti sul punto è provata in atti, ma non costituisce di per sé motivo di annullamento delle elezioni, in relazione soprattutto ai meccanismi posti in essere nei seggi perché venisse fugata ogni possibile confusione. Ciò anche se di quanto affermato dai controinteressati non c'è traccia nei verbali.

Va rilevato, in ogni caso, che non risultano schede annullate per un

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

numero di preferenze superiore ai consiglieri o ai revisori da eleggere.

È ovvio che sarebbe stato quanto meno opportuno attuare il disposto degli articoli sopra citati.

4) Altro motivo di ricorso si riferisce al fatto che “ad aggravare in maniera pesante e sostanziale la situazione, costituendo un sicuro motivo di distorsione del voto – oltre che un'azione a nostro avviso assolutamente deplorabile sul piano deontologico – è intervenuta poi, proprio nei giorni precedenti il ballottaggio, la propaganda elettorale a senso unico del presidente uscente Piero Villotta, effettuata su carta intestata dell'Ordine regionale e inviata ai colleghi professionisti nelle loro sedi di lavoro ... a favore dei soli tre candidati a lui graditi, escludendo arbitraria-

mente e di fatto discriminando gli altri tre colleghi ... ufficialmente partecipanti al ballottaggio! ...”.

In proposito i controinteressati, nella memoria difensiva a loro firma, così affermano:

“Va subito detto che prima delle elezioni il Villotta aveva inviato su sua carta intestata personale ed a sue spese una lettera ai colleghi professionisti in cui chiedeva che, qualora i colleghi avessero voluto rieleggerlo alla carica, eleggessero anche la ‘squadra’ con la quale aveva operato e ne indicava i nomi.

In sede di ballottaggio è sembrato naturale al Villotta sollecitare il voto per i colleghi della sua “squadra” non eletti al primo turno. La nota era sì inopinatamente finita su carta intestata dell'Ordine ma era firmata semplicemente ‘Piero Villotta’ a titolo personale e non in via ufficiale come “presidente”.

In ogni caso qualora nella vicenda si volesse individuare una responsabilità oggettiva o un dolo del Villotta ciò atterrebbe le valutazioni deontologiche e non certo la validità dell'elezione”.

Il difensore dei controinteressati, a sua volta, così scrive:

“Il presidente non ha mandato ‘missive pubblicitarie’ ma ha semplicemente inviato prima delle elezioni una sua lettera personale, su sua carta intestata ed a sue spese, a tutti i colleghi professionisti nella quale chiedeva sostanzialmente ai colleghi che volevano rinnovargli la fiducia, di votare i membri della sua ‘squadra’ ideale (si può leggere la lista). In occasione del ballottaggio, quando Villotta era già stato eletto, nella sede di Trieste aveva realizzato per affiggerla all'albo degli annunci (e non per inviarla ed essa mai è stata inviata) una nota personale che invitava a votare per i membri della sua ‘squadra’ (o lista) che non erano passati al primo turno.

Poiché non è apparso elegante allo stesso presidente e al segretario del seggio (Cojutti) che tale nota fosse vergata su carta intestata dell'Ordine, sulla quale era stata inizialmente redatta, si è immediatamente pensato di ritirarla. Quando si è andati all'albo degli annunci, però, una ‘mano ignota’ l'aveva già portata via. Uguale nota è stata riprodotta poi su carta intestata personale del

presidente e affissa assieme ad altre note di propaganda elettorale (si specifica che l'albo degli annunci non era posto nel seggio elettorale, ma nell'ufficio di segreteria e nel vestibolo)".

Non si tratta proprio di una "nota riprodotta", ma il particolare non è significativo.

È significativo, invece, che la lettera incriminata, scritta a macchina su carta intestata dell'Ordine, fosse indirizzata "Ai colleghi professionisti - Loro sedi".

Comunque, questo è il testo:

Cari colleghi,
mentre vi ringrazio per il consenso che avete dato ai membri del Consiglio uscente che si sono ricandidati per il rinnovo degli organi dell'Ordine nell'intento di dare ad esso sempre maggior autonomia, autorevolezza e operatività, vi ricordo che domenica 30 maggio si vota di nuovo per il ballottaggio e che i nostri colleghi candidati che vanno al voto domenica e che insieme a Cojutti, Garau, Barella, Oppelli, Longo e me Dovranno completare la squadra dei professionisti impegnati nell'Ordine sono:

Bulgarelli, D'Argenio, Marc

Non si possono esprimere più di tre preferenze.

Vi ringrazio per il consenso, o comunque per l'attenzione che vorrete ancora esprimermi.

Vostro

Piero Villotta

La lettera è datata Trieste 28 maggio 2004 e in alto, scritta a mano, reca la seguente dicitura: "All'Albo".

In relazione a quanto precede occorre puntualizzare che, a seguito di un esposto presentato da uno dei due ricorrenti unitamente ad altri giornalisti, è stato investito il Consiglio del Veneto del problema deontologico riferito alla iniziativa intrapresa da Pietro Villotta di sollecitare il voto per alcuni candidati al ballottaggio. L'esposto è presentato anche perché vengano valutate "eventuali ulteriori responsabilità di altri 'attori' in qualità di componenti del Consiglio regionale dell'Ordine, per difetto di vigilanza o eventuale aperta complicità".

Sul punto specifico il problema si pone nel valu-

tare o meno il comportamento di Pietro Villotta dal punto di vista amministrativo, ovvero con riferimento ai motivi di gravame firmati dai ricorrenti Braulin e Cannalire.

Nel ricorso l'argomento viene sollevato come "sicuro motivo di distorsione del voto" ... in conseguenza della "propaganda elettorale a senso unico del presidente uscente Piero Villotta".

Delimitata così l'indagine in questa sede, si può affermare che quanto lamentato dai ricorrenti non costituisce, di per sé, motivo di nullità delle elezioni.

Anche perché sono reciproche, in atti, le accuse di propaganda elettorale.

A tal proposito è opportuno evidenziare che non è consentito effettuare propaganda elettorale nei locali adibiti a seggio, comprendendo in essi locali tutti quei luoghi utilizzati per esprimere il voto.

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

~

In base al cosiddetto principio della "strumentalità delle forme" e al cosiddetto principio della "prova di resistenza", che sono parte di una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, le irregolarità riscontrate in particolare sulla composizione dei seggi e contestate dai ricorrenti soprattutto nella "memoria aggiuntiva" non sono tali da determinare l'annullamento delle elezioni.

Afferma in proposito la sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 10 novembre 2003 n. 7203: "...in materia di operazioni elettorali (nel cui ambito non si può procedere ad annullamento se questo non sia espressamente stabilito dalla legge) vige il c.d. principio di strumentalità delle forme, dal quale discende che sono rilevanti, fra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando mancano elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato. (ad es. cfr. V Sez. 15.9.2001 n. 4830)

In base a tale principio consolidata giurisprudenza ha dichiarato che non possono comportare l'annullamento delle operazioni elettorali quei vizi (anche inerenti alla regolare composizione del seggio: cfr. ad es. V Sez. 10.3.1997 n. 251) da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto”.

Nel caso delle elezioni nella circoscrizione del Friuli-Venezia Giulia le irregolarità riscontrate non hanno comportato pregiudizio di livello garantistico delle operazioni elettorali.

Quanto alla cosiddetta prova di resistenza, è opportuno fare riferimento alla netta differenza di voti conseguiti dai candidati eletti e da quelli non eletti.

Per il C.N. professionisti l'ultimo degli eletti (Barella) ha ottenuto 87 voti e la prima dei non eletti (Capuzzo) 44 (43 in meno). Per il C.N.

pubblicisti l'ultimo degli eletti (Merkù) ha ottenuto 154 voti e il primo dei non eletti (Firmiani) 91 (63 in meno). Per il C.R. professionisti l'ultimo degli eletti (D'Argenio) ha ottenuto 81 voti e il primo dei non eletti (Borando) 39 (42 in meno). Per il C.R. pubblicisti l'ultimo degli eletti (Viezzoli) ha ottenuto 135 voti e il primo dei non eletti (il ricorrente Cannalire) 92 (43 in meno). Sono differenze capaci di resistere a qualsiasi prova di resistenza.

P.Q.M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentiti i controinteressati Piero Villotta e Claudio Cojutti, assistiti dall'avv. Caterina Malavenda, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso di Giorgio Braulin e Roberto Cannalire.

C.N. 9.2.2005.

■ 5. APPENDICE

Decisioni, documenti, giurisprudenza 1996-2005

Indicazioni per la consultazione del cd-rom

- A. *Sommario delle decisioni 1996-2004 (173 su 1071) adottate in materia di ricorsi e relative:*
- 1 - alla tenuta dell'albo (praticanti, professionisti, pubblicisti, elenco speciale);
 - 2 - alla deontologia (pubblicità, diritto di cronaca, minori e soggetti deboli, stampa porno);
 - 3 - al contenzioso generale, a vizi procedurali ed ai ricorsi elettorali.
- B. *Sommario relativo ai documenti (14) approvati dal Consiglio nazionale*
- C. *Sommario relativo ad alcune decisioni degli ultimi anni (6) della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione*

■ A1. Tenuta Albo

A1-1 REGISTRO PRATICANTI

A1-1-1. Attività di programmatista regista e tirocinio giornalistico (Uno Mattina)

- C.N. 26.3.1996 – Pres. Petrina – Rel. Del Boca
- *Accolto ricorso Filomena Pagliaro avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.10.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-1.bis (Medicina 33)

- C.N. 18.6.1996 – Pres. Petrina – Rel. Zangari
- *Accolto ricorso Alfonso Marrazzo avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 28.9.1994*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-2. Decorrenza della iscrizione dalla data di effettivo inizio del tirocinio

- C.N. 26.3.1996 - Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Luca Ginetto avverso delibera Ordine Veneto del 15.2.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-3. Compatibilità tra pratica giornalistica ed altre attività lavorative

- C.N. 26.3.1996 – Pres. Petrina – Rel. Russo Fiorillo
- *Accolto ricorso Salvatore Messina avverso delibera Ordine Sicilia dell'8.10.1993*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-4. Validità di un tirocinio anche in presenza di specifico diverso rapporto contrattuale

- C.N. 26.3.1996 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Daniela Zamburlin avverso delibera ordine Veneto del 15.2.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-5. Attività di tirocinante anche a determinati corrispondenti

- C.N. 19.6.1996 – Pres. Petrina – rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Massimo Affaticati avverso delibera Ordine Liguria 18.12.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A1-1-6. Non tassatività del numero minimo di giornalisti redattori ordinari - Parasubordinazione - Validità del tirocinio

- C.N. 3.10.1996 – Pres. Petrina – Rel. Zangari
- *Accolto ricorso Claudio Camerini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 13.12.1994*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-7. Processo tecnologico e praticantato svolto anche oltre i confini fisici della redazione

- C.N. 26.11.1996 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Fabrizio Graffione avverso delibera Ordine Liguria del 5.1.1996*
- *Richiesta commissione ricorsi: non conforme*

A1-1-8. Attività giornalistica negli Stati Uniti d'America di un producer assimilabile al tirocinio professionale

- C.N. 26.11.1996 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Simonetta Cossu avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.10.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-9. Nullità della scadenza, anche se pattuita, dei contratti a termine

- C.N. 17.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Monica Guerzoni avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 30.7.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-10. Quando un corrispondente è redattore di fatto

- C.N. 17.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Enrico Silvestri avverso delibera Ordine Veneto del 3.12.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-11. Pubblicista a tempo pieno in condizioni idonee per il passaggio al professionismo

- Non rinnovabilità del triennio di praticantato

- C.N. 17.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso P.G. Milano avverso delibera iscrizione Barbara Ducotè Ordine Lombardia del 9.12.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-12. Validità dei criteri interpretativi art. 34

- C.N. 15.10.1997 – Pres. Petrina – rel. Porcù
- *Accolto ricorso Claudio Marinelli avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.3.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-13. Lavoro subordinato e tirocinio professionale

- C.N. 16.10.1997 – Pres. Petrina – Rel. Papa
- *Accolto ricorso Roberta Balzotti avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.12.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-13 bis

- C.N. 16.10.1997 – Pres. Petrina – Rel. Porcù
- *Accolto ricorso Carlo Cianetti avverso delibera Ordine Umbria del 22.10.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A1-1-14. Validità del tirocinio in presenza di un concreto e coordinato inserimento in una idonea struttura giornalistica

- C.N. 7.10.1998 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Natale Bruno avverso delibera Ordine Sicilia del 21.10.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-15. Esecutività delle decisioni del Cnog anche in presenza di impugnative proposte da soggetti legittimati tra i quali per altro non rientrano i Consigli Regionali

- C.N. 15.12.1998 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Antonio Simeone avverso delibera Ordine Veneto del 14.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-16. Il tirocinante non è soggetto all'esclusività professionale

- C.N. 15.12.1998 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Ricorso improponibile Giuseppe Filetto avverso delibera Ordine Liguria 24.4.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-17. Superamento dei parametri formali dei requisiti imposti dalla legge ordinistica

- C.N. 16.12.1999 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Accolto ricorso Emanuele Coen avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.3.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-18. Riconoscimento di lavoro giornalistico a tempo pieno (interno ed esterno) in struttura giornalistica idonea

- C.N. 22.4.1999 – Pres. Petrina – Rel. Lombardi
- *Accolto ricorso Francesca Filippi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 12.10.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-19. Decorrenza convenzionale nei riconoscimenti d'ufficio

- C.N. 2.10.2000 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Francesco Maria Fabrocole avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 28.3.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-20. Non idoneità di un ufficio stampa a concretizzare, da solo, un'attività tirocinante

- C.N. 2.10.2000 – Pres. Petrina – Rel. Lombardi
- *Respinto ricorso Barnaba Ungaro avverso delibera Ordine Veneto del 18.5.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-21. Validità di una struttura giornalistica anche se non emanazione di una testata regolarmente registrata (CCISS)

- C.N. 28.3.2001 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Accolto ricorso Bruna Benevento avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 23.10.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-21 bis. (Linea Verde e Geo&Geo)

- C.N. 28.3.2001 – Pres. Petrina – rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Simona Ragusa avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-22. Attività di producer negli U.S.A. per testata giornalistica: validità ai fini del tirocinio

- C.N. 28.3.2001 – Pres. Petrina – rel. Ocera
- *Accolto ricorso Alessandra Pugliese avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-23. Attività tirocinante per i pubblicitari a tempo pieno in strutture idonee

- C.N. 9.5.2001 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Accolto ricorso Vincenza (Cinzia) Brancato avverso delibera Ordine Campania del 14.2.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-24. Collaboratore e non tirocinante

- C.N. 21.3.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Stefano Maria Cianciotta avverso delibera Ordine Abruzzo del 21.5.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-25. Compiuta pratica e procedure per il relativo riconoscimento

- C.N. 17.4.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Alexa Kuhne avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 25.7.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-26. Programmista regista - Tirocinante di fatto (Italia Agricoltura)

- C.N. 17.4.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Carlo Petroni avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.9.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-27. Non valida l'attività di tecnico di produzione

- C.N. 17.4.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinti ricorsi Valter Pasqualini e altri avverso delibere Ordine Umbria del 18.5.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-28. Elementi costituenti tirocinio in testata non registrata (Mi manda Rai Tre)

- C.N. 18.4.2002 – Pres. del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Roberto Lamura avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.9.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-29. Riconoscimento attività lavorativa di tipo giornalistico in testata non registrata ma idonea alla effettuazione del tirocinio

- C.N. 9.10.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Antonio Casonato avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.4.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-30. Positività, ai fini del riconoscimento d'ufficio, del rapporto tra legge ordinistica (art. 34) e contratto collettivo di lavoro (art. 36)

- C.N. 9.10.2002 – Pres. del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Stefano Benedetti avverso delibera ordine Lazio e Molise del 23.10.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-31. Procedure ed elementi accertativi di un riconoscimento d'ufficio

- C.N. 9.10.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Marco Donadio avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 5.6.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-32. La mancata registrazione di una testata non può ritorcersi contro il tirocinante di fatto (Porta a Porta)

- C.N. 9.10.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Rossella Li Vigni avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 21.12.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-33. Riconoscimento d'ufficio negato per insussistenza dei requisiti sostanziali

- C.N. 5.12.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Paolo Sartore avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 16.11.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-34. Tassatività di determinate condizioni per la stipula di contratti a termine

- C.N. 26.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giacinto Pipitone avverso delibera Ordine Sicilia del 27.10.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-35. Nullità di un contratto a termine ai fini della iscrizione se stipulato in contrasto con la vigente normativa

- C.N. 26.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Salvatore Toscano avverso delibera Ordine Sicilia del 16.2.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-36. Validità del tirocinio ai fini della iscrizione al registro in una testata non registrata ma, di fatto, tale per struttura e consistenza (Porta a Porta)

- C.N. 26.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Barbara Li Donni avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 5.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-37. Inapplicabilità dell'istituto della decadenza da iscritto nell'apposito registro

- C.N. 27.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Stefano Cappellini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 24.10.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-38. Ai fini della iscrizione al registro, la struttura redazionale e l'attività svolta sopperiscono alla mancata registrazione di una testata giornalistica di fatto (Sportello a Colori - Beha a colori)

- C.N. 27.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Matteo Costantini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 5.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-39. Linee procedurali nel riconoscimento d'ufficio

- C.N. 16.10.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Gianmarco Bombelli avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 24.10.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-40. Idoneità della struttura redazionale ai fini del tirocinio anche in assenza di testata registrata (La vita in diretta)

- C.N. 16.10.2003– Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Anna Maria Jacobini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 11.4.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-41. Come e perché della decorrenza convenzionale in tema di iscrizione

- C.N. 16.10.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Archiviato ricorso Sergio D'Agostino avverso delibera Ordine Abruzzo del 19.6.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-42. Attività a tempo pieno di un pubblicista nei servizi centrali di testata idonea alla effettuazione del tirocinio

- C.N. 16.10.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Caterina Renna avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 16.1.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-43. Ai fini della iscrizione nel registro vale l'effettivo lavoro svolto anche in strutture non di diretta emanazione di una testata regolarmente registrata (I Fatti Vostri)

- C.N. 15.4.2004– Pres. Del Boca – Rel. Mazzarrino
- *Accolto ricorso Loreta Di Biase avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 29.7.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A1-1-44. Compiuta pratica: limite temporale e condizione per il suo superamento

- C.N. 15.4.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Annamaria Leogrande avverso delibera Ordine Puglia del 18.11.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-2 ELENCO PROFESSIONISTI**A1-2-1. Limiti alla richiesta di retrodatazione della iscrizione**

- C.N. 13.12.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Giuseppe De Dominicis avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 28.2.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-2-2. Motivi di nullità della delibera di iscrizione

- C.N. 4.7.2002 – Pres. Del Boca – rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Leo De Siena avverso delibera Ordine Abruzzo 26.5.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-2-3. L'inattività comporta la cancellazione dall'Albo

- C.N. 27.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Rita Dalla Chiesa avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.9.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-2-4. L'attività di un professionista può conciliarsi con altra attività lavorativa a condizione che questa sia precaria, discontinua, marginale e sussidiaria

- C.N. 10.6.2003 - Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Gabriele Bianco avverso delibera Ordine Calabria del 25.5.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-2-5. Amministrare una società fa venir meno il requisito della esclusività professionale

- C.N. 16.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Raimondo Lagostena avverso delibera Ordine Liguria del 16.4.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-2-6. Non esistenza dell'istituto dell'autosospensione dall'Albo

- C.N. 30.9.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Tiberio Timperi avverso la non delibera Ordine Lazio e Molise ex art. 40 d.d.18.7.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-2-7. Misure compensative e potestà del ministero della Giustizia per l'iscrizione di un cittadino straniero

- C.N. 17.12.2004- Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Anne Tréca avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*

A1-3 ELENCO PUBBLICISTI

A1-3-1. L'esistenza di un adeguato credito formalmente riconosciuto dalla proprietà della pubblicazione integra l'elemento della retribuzione

- C.N. 10.2.1998 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Michele Giardino avverso delibera Ordine Puglia del 20.2.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-2. No alla decorrenza retroattiva della iscrizione

- C.N. 10.2.1998 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto parzialmente ricorso Maria Francesca Cenci avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.3.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-3. Mantenimento della iscrizione anche se si collabora con pubblicazioni da elenco speciale

- C.N. 15.12.1998 – Pres. Petrina – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Gigliola Magnetti avverso delibera Ordine Piemonte del 16.6.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-4. No alla iscrizione quando si scrive per un organo interno (nel caso la pubblicazione di una scuola di giornalismo) e, quindi, ad accesso negato alla generalità dei lettori

- C.N. 17.3.1999 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Annalisa Pacini avverso delibera Ordine Toscana del 30.6.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-5. Limiti temporali per la validità di una iscrizione a titolo provvisorio (ex art. 47)

- C.N. 17.6.1999 – Pres. Petrina – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Luciano Marini avverso delibera Ordine Piemonte del 16.4.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-6. Natura giornalistica della prestazione, non occasionalità e retribuzione - Tariffario

- C.N. 16.12.1999 – Pres. Petrina – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Maddalena Marchese avverso delibera Ordine Sicilia del 12.2.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-7. Quando l'assunzione di una carica amministrativa giustifica la sospensione dell'attività giornalistica e, quindi, impedisce la cancellazione dall'albo dell'interessato

- C.N. 17.2.2000 – Pres. Petrina – Rel. Bicci
- *Accolto ricorso Carlo Arcolao avverso delibera Ordine Liguria del 29.4.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-8. Un direttore di pubblicazione da elenco speciale non può “passare” nei pubblicisti per il solo fatto di dirigere quella testata

- C.N. 24.5.2000 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Filippo Servalli avverso delibera Ordine Lombardia del 22.11.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-9. Retribuzione quale corrispettivo di prestazione professionale

- C.N. 2.10.2000 – Pres. Petrina – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Mauro Rattone avverso delibera Ordine Liguria del 23.2.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-10. L'attività di direttore responsabile di per sé configura attività giornalistica

- C.N. 2.10.2000 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Antonio Bruzzone avverso delibera Ordine Liguria del 15.7.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-11. Pubblicità consentita a chi non è ancora iscritto all'albo

- C.N. 9.5.2001 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Paolo Fabricatore avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-12. Connotati tipici dell'attività giornalistica da riscontrare ai fini dell'iscrizione all'Albo

- C.N. 3.10.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Lombardi
- *Accolto ricorso Alessandro Preti avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.3.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-13. Validità della documentazione quando i testi, pur non firmati o siglati, sono attribuiti dal direttore della testata

- C.N. 13.12.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Mauro Sasso avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-14. Obbligo dell'iscritto di documentare, in sede di revisione, l'attività giornalistica, pena la cancellazione dall'albo

- C.N. 13.12.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Licia Colò avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-15. Documentazione presentata in sede di gravame valida se riferita al biennio precedente la richiesta di iscrizione

- C.N. 6.2.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Angela Caputo avverso delibera Ordine Sicilia del 25.6.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-16. Sussiste l'elemento della retribuzione anche quando si dà permanente disposizione per una erogazione a terzi dell'ammontare

- C.N. 6.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Flora Parodi avverso delibera Ordine Liguria del 25.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-17. Per il mantenimento della iscrizione l'assunzione di cariche o funzioni amministrative va valutata caso per caso

- C.N. 10.6.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Marco Lupi avverso delibera Ordine Liguria del 15.10.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : non conforme*

A1-3-18. Validità della retribuzione quando è percepita come elemento distinto inserito in busta paga

- C.N. 17.10.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Eleonora Canessa avverso delibera Ordine Liguria del 25.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-3-19. Dopo dieci anni la revisione va effettuata sull'ultimo triennio

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Emidio Maguolo avverso delibera Ordine Veneto del 15.1.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-20. Giornalismo telematico equiparato a quello radiofonico, cartaceo e televisivo

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Carolina Cortesi avverso delibera Lazio e Molise del 23.9.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-3-21. No alla iscrizione per pubblicazioni da elenco speciale

- C.N. 18.3.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Carmelo La Torre avverso delibera Marche del 23.6.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-3-22. Non validità della sola dichiarazione del direttore circa il requisito della retribuzione

- C.N. 18.3.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Manuela Iatì avverso delibera Calabria del 27.4.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-4 ELENCO SPECIALE

A1-4-1. Valutazione dei precedenti penali anche per il richiedente l'iscrizione ai fini della direzione di una testata non avente carattere giornalistico

- C.N. 15.12.1998 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Marco Lorenzo Mangiola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 5.12.97*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-4-2. Finalità tecnico-giuridiche della iscrizione

- C.N. 15.12.1998 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Luigi Parsi avverso delibera Ordine Piemonte del 16.6.98*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-4-3. Iscrizione possibile quando l'informazione, pure presente, non ha estensione illimitata

- C.N. 17.2.2000 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Accolto ricorso Gaetano Castaldi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 25.6.99*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

**■ A2.
Deontologia**

A2-1 PUBBLICITÀ

A2-1-1. Commissione informazione e pubblicità

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Porcù
- *Respinto ricorso Caterina Vezzani avverso delibera Ordine Lombardia del 9.9.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A2-1-1bis

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Porcù
- *Respinto ricorso Paolo Occhipinti avverso delibera Ordine Lombardia del 9.9.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A2-1-2. Pubblicità - Carta dei doveri

- C.N. 22.6.2000 – Pres. Petrina – Rel. Lombardi
- *Respinto ricorso Licia Colò avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 10.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A2-1-2 bis

- C.N. 22.6.2000 – Pres. Petrina – rel. Lombardi
- *Respinto ricorso Licia Colò avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 13.1.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi. conforme*

A2-1-3. Commistione pubblicità e informazione

- C.N. 25.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Parzialmente accolto ricorso Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 13.9.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A2-1-3 bis

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia del 11.10.1999 di non luogo a procedere c/Elisabetta Invernici con conseguente sanzione della censura*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A2-1-4. Anche gli inserti possono costituire pubblicità ingannevole

- C.N. 7.2.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Marisa Deimichei avverso delibera Ordine Lombardia del 10.11.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-1-5. Reiterata messa in onda di spot pubblicitari

- C.N. 18.12.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Ilario Di Giovambattista avverso delibera Ordine Lazio Molise del 24.10.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A2-1-6. Illecita pubblicità di aspirante a carica di organismo di categoria

- C.N. 9.10.2002 – Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Accolto ricorso P.G. Bari avverso delibera archiviazione esposto c/Biagio Fanelli Ordine Puglia del 21.11.1997 con conseguente sanzione della sospensione per due mesi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2 DIRITTO DI CRONACA**A2-2-1. Responsabilità di un direttore che rilascia dichiarazioni non conformi al vero**

- C.N. 27.3.1996 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Parzialmente accolto ricorso Mino Durand avverso delibera Ordine Piemonte e Valle d'Aosta del 6.5.1993*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-1bis Responsabilità di un iscritto che coscientemente si avvale di dichiarazione che sa essere non veritiera

- C.N. 27.3.1996 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Parzialmente accolto ricorso Roberto Ferrario avverso delibera Ordine Piemonte e Valle d'Aosta del 6.5.1993*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-2. Libertà di critica

- C.N. 17.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolti ricorsi Antonio De Gioia e Pietro Pistone avverso delibera Ordine Puglia del 15.4.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-2 bis

- C.N. 17.6.1999 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Respinto ricorso P.G. Bari avverso delibera Ordine Bari del 28.9.1998 di archiviazione esposto c/Raffaele Lorusso*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-3. Sospensione cautelare - Apertura procedimento disciplinare

- C.N. 17.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Annullamento con rinvio delibera Ordine Lazio e Molise del 31.1.1996 – procedimento Roberto Boiardi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-4. L'avvertimento orale non produce ricorso

- C.N. 15.12.1998 – Pres. Petrina – Rel. Cancedda
- *Inammissibile ricorso Enrico Somma avverso lettera Ordine Sicilia del 26.5.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-5. Obbligo di verifica delle fonti

- C.N. 12.5.1998 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Respinto ricorso Duccio Rugani avverso delibera Ordine Toscana del 6.7.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-6. Quando il merito prevale sulle nullità

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Felice Saulino avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 19.2.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-7. È lecito organizzare corsi che abbiano una valenza esclusivamente culturale e per nulla formativa alla stregua del praticantato giornalistico tecnicamente e giuridicamente inquadrabile alla luce della specifica normativa professionale

- C.N. 4.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Francesco C. Rina avverso delibera Ordine Lombardia del 18.1.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-8. Ne risponde il direttore quando un pezzo è redatto da un non iscritto all'Albo

- C.N. 26.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Giuseppe Randazzo avverso delibera Ordine Lombardia del 13.9.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-9. Rilevanza della superficiale incuranza dei propri doveri da parte di un direttore di testata

- C.N. 27.3.2001 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Parzialmente accolto ricorso Bruno Olini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 23.10.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-10. Dirigere una sessantina di testate non esime dall'obbligo del controllo del contenuto delle pubblicazioni (peraltro risultate pornografiche)

- C.N. 24.10.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Brunetto Fantauzzi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 29.7.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-11. La responsabilità di chi pubblica con relativo commento una lettera dai contenuti scabrosi

- C.N. 24.10.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Cristallo
- *Parzialmente accolto ricorso Susanna Schimperna avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.12.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A2-2-12. Limiti al diritto di cronaca

- C.N. 21.3.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Riccardo Berti avverso delibera Ordine Toscana del 24.11.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-13. In assenza del direttore il controllo si appartiene al più elevato in grado

- C.N. 21.3.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Sergio Carrozzoni avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.3.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-14. Obbligo di offrire opportunità di replica - Mancata verifica di quanto pubblicato

- C.N. 18.4.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Carmela Formicola e Giovanni Rivelli avverso delibera Ordine Basilicata del 14.2.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-15. Mancata rettifica

- C.N. 5.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Ezio Mauro avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 22.1.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-15 bis

- C.N. 5.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Parzialmente accolto ricorso Giuseppe D'Avanzo avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A2-2-16. La libertà di critica non può essere disgiunta dal rispetto dell'altrui dignità

- C.N. 10.6.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Mario Gismondi avverso delibera Ordine Marche del 28.7.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-17. Quanto è corretto l'esercizio del diritto di cronaca

- C.N. 18.12.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinti ricorsi P.G. Bari e P.G. Potenza avverso delibere Ordini Puglia e Basilicata del 12.6.2001 e del 8.11.2001 di archiviazione esposto c/ Antonella Inciso*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-17 bis

- C.N. 18.12.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso P.G. Bari avverso delibera Ordine della Puglia del 10.7.2001 di archiviazione esposto c/ Mara Chiarelli*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-18. Inchiesta-denuncia: non si pubblicano le generalità delle persone

- C.N. 19.12.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Parzialmente accolto ricorso Briglia/Andreoli avverso delibera Ordine Lombardia del 17.7.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A2-2-19. Viola la carta dei doveri il giornalista che rende possibile anche la mera identificazione della vittima, vera o presunta, di una violenza a sfondo sessuale, anche al di là della specifica e puntuale indicazione dei dati personali della stessa vittima

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Umberto Cecchi avverso delibera Ordine Toscana del 10.5.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-20. Quando si responsabilizzano appositamente i propri collaboratori e quindi l'intero corpo redazionale per via gerarchica non si può rispondere di "culpa in vigilando" per fatti da altri commessi

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *- Accolto ricorso Giulio Giustiniani avverso delibera Ordine Emilia-Romagna del 3.7.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-21. Quando un direttore compromette gravemente la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'Albo (art. 55)

- C.N. 15.4.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Antonio A. Liori avverso delibera Ordine Sicilia del 23.7.1999 e conseguente delibera Ordine Sardegna del 16.8.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3 MINORI E SOGGETTI DEBOLI

A2-3-1. La spettacolarizzazione di un minore viola il codice deontologico

- C.N. 17.3.1999 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Parzialmente accolti ricorsi Alberto Castagna avverso delibere Ordine Lazio e Molise del 13.5.1996 e 10.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-2. La rilevanza del fatto non fa venir meno l'obbligo di non pubblicare le generalità di un soggetto debole

- C.N. 29.9.1999 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Armando Damiani avverso delibera Ordine Puglia del 15.4.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-3. La tutela di un minore in ordine alla sua riconoscibilità va sempre perseguita

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Papa
- *Respinto ricorso Alessandro Russello avverso delibera Ordine Veneto del 23.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-3 bis.

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Papa
- *Respinto ricorso Cristina Genesin avverso delibera Ordine Veneto del 23.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-3 ter.

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Papa
- *Respinto ricorso Marzia Borghesi avverso delibera Ordine Veneto del 23.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-3 quater.

- C.N. 25.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Papa
- *Respinto ricorso Natalia Aspesi avverso delibera Ordine Lombardia del 15.12.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-3 quinquies

- C.N. 25.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Porcù
- *Respinto ricorso Carlo Felice Dalla Pasqua avverso delibera Ordine Veneto del 23.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-3 sexties

- C.N. 25.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Parzialmente accolto ricorso Luigi Vinco avverso delibera Ordine Veneto del 4.3.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-4. La crudezza del linguaggio, da sola, non inficia la correttezza dell'informazione

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Enzo Bordin avverso delibera Ordine Veneto del 7.4.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A2-3-5. Ai fini della sussistenza di una violazione della Carta di Treviso si deve tener conto anche della zona di diffusione della pubblicazione e della consistenza della popolazione residente in un determinato centro - Più è grosso un comune più si allontana il rischio di risalire ad un minore quando il lettore non ha sufficienti elementi identificativi

- C.N. 22.6.2000 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Ruggero Cristallo avverso delibera Ordine Puglia del 17.5.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-6. Il giornalista deve sempre valutare se la pubblicazione di testi e foto possa giovare o meno agli interessi di un minore

- C.N. 12.12.2000 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *respinti ricorsi Paolo Occhipinti e Massimo Laganà avverso delibera Ordine Lombardia del 27.10.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-7. Tutela dei minori e norme a presidio della corretta informazione

- C.N. 9.10.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Rita Mattei avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.12.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-7 bis

- C.N. 5.2.2003 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Parzialmente accolto ricorso Antonino Rizzo Nervo avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.12.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A2-3-7 ter

- C.N. 5.2.2003 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Adriana Pannitteri avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.12.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-8. Viola i principi posti a tutela dei minori e delle norme vigenti a presidio della corretta informazione chi trascende in rappresentazioni oscene, raccapriccianti, impressionanti, facendo prevalere l'interesse al sensazionalismo rispetto al decoro e al pudore che devono accompagnare la diffusione di notizie riguardanti minori coinvolti in illecite attività sessuali e in orrendi crimini. E ciò anche quando si vuole combattere il crimine e si vuole partecipare ad una campagna anticrimine

- C.N. 4.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Parzialmente accolto ricorso Vittorio Feltri avverso delibera Ordine Lombardia del 20.11.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme quanto all'entità della sanzione*

A2-3-9. Le carte dei doveri fanno parte integrante delle regole dell'ordinamento professionale

- C.N. 4.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Giuseppe Biselli avverso delibera Ordine Lombardia del 12.1.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-4 STAMPA PORNOGRAFICA

A2-4-1. Pubblicazioni pornografiche - Abuso della propria iscrizione all'albo - Violazione carta dei doveri

- C.N. 25.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Stefano Bonifazi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 3.12.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-4-1 bis

- C.N. 18.12.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Franco Pelosi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 20.1.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-4-1 ter

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Florence Odette Fabre avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 21.12.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ A3.

Contenzioso generale, vizi procedurali, ricorsi elettorali

A3-1 CONTENZIOSO GENERALE

A3-1-1 Invalidità della prova d'esame per professionista - Dichiarato nullo il provvedimento di iscrizione al registro praticanti (invalidità derivata)

- C.N. 18.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Papa
- *Respinto ricorso Andrea Piersanti avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.10.1994*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-1-2. Non ammessa la cancellazione per morosità: l'Ordine può procedere attraverso l'apertura di un procedimento disciplinare

- C.N. 23.12.1997 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Antonio Rasulo avverso delibera Ordine Puglia del 16.9.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-1-3. Impossibilità per l'esponente di proporre ricorso al Cnog (n.b.: la norma è stata innovata attraverso il nuovo regolamento per la trattazione dei ricorsi art. 40)

- C.N. 15.12.1999 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Ricorso inammissibile Starlin Abdi Arush avverso la comunicazione Ordine Lazio e Molise del 24.2.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-1-4. Il pagamento di quanto dovuto per quote pregresse interrompe il relativo procedimento disciplinare anche se è stata già emessa la decisione di primo grado

- C.N. 12.12.2000 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Patrizia Chiesa avverso delibera Ordine Piemonte del 9.11.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-1-5 Procedure di astensione e ricusazione

- C.N. 26.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Silvia Vada avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 4.10.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-1-6. L'apertura di un procedimento disciplinare non deve necessariamente essere preceduta da una formale istruttoria

- C.N. 18.4.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Giovanni Rivelli avverso delibera Ordine Basilicata del 14.1.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-1-7. Termine prescrizione provvedimenti istruttori interruttivi dello stesso termine

- C.N. 4.7.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Luigi Bisignani avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 20.1.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A3-1-8. Equiparazione tra residenza e domicilio professionale

- C.N. 5.12.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Giuseppe Mazzarrino avverso delibera Ordine Puglia del 18.12.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-1-9. Precedenti penali del richiedente l'iscrizione e potere discrezionale dell'Ordine

- C.N. 26.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Rosario Interra avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 5.6.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2 VIZI PROCEDURALI**A3-2-1. Annullamento con rinvio - Non rispettate le procedure**

- C.N. 22.6.2000 - Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Delibera nulla su ricorso Giuseppe Finocchiaro avverso delibera Ordine Sicilia 11.1.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-2. Mancata audizione dell'interessato: nullità della delibera di cancellazione

- C.N. 2.10.2000 - Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Barbara Dal Corso avverso delibera Ordine del Veneto del 23.5.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-3. Mancata sottoscrizione della delibera

- C.N. 23.10.2001 - Pres. Del Boca – Rel. Porcù
- *Delibera nulla su ricorso di Giovanni Minoli avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 10.7.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-4. Annullamento con rinvio per vizio insanabile (mancata audizione dell'incolpato)

- C.N. 21.3.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Delibera nulla su ricorso Ilario Di Giovambattista avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 20.1.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-5. Nullità della delibera per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Mancanza dei requisiti per iscrizione provvisoria (ex art. 47)

- C.N. 21.3.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Luca Boniardi avverso delibera Ordine Lombardia del 24.9.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-6. Decisione adottata da collegio diverso da quello che aveva votato la sanzione: delibera nulla

- C.N. 4. 2.2003 Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Ricorso Roberto Toffolutti avverso delibera Ordine Friuli-Venezia Giulia del 26.2.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-7. Annullamento delibera per estrema indeterminazione del capo d'incolpazione

- C.N. 10.6.2003 - Pres. Del Boca – Rel. Cristallo
- *Delibera nulla su ricorso Concita De Gregorio avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 17.4.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-8. Nullità della delibera per incompetenza territoriale

- C.N. 16.10.2003 Pres. Del Boca – Rel. Scaglione
- *Delibera nulla su ricorso Roberto Fittipaldi avverso delibera Ordine del Lazio e Molise del 10.5.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-9. Potere di autotutela dell'Ordine e conseguente cancellazione dal registro e dall'Albo

- C.N. 19.12.2003 Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Michele Rubini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 20.2.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-10. La competenza a decidere su un trasferimento è del nuovo Ordine al quale va inoltrata la relativa domanda

- C.N. 16.2.2004 Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Luisa Aureli avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 2.10.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-11. Assoluta mancanza di motivazione: delibera nulla

- C.N. 16.2.2004 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Delibera nulla su ricorso Daniela Schiavone avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 14.1.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-12. Mancata apertura procedimento disciplinare e mancata audizione dell'interessato: delibera nulla

- C.N. 16.2.2004 - Pres. Del Boca – Rel. Miravalle
- *Delibera Ordine Trentino Alto Adige del 18.1.2001 nei confronti di Hans K.Peterlini*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-13. Mancata correlazione tra capo di incolpazione e provvedimento conclusivo: delibera nulla

- C.N. 17.2.2004 Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Delibera Ordine Piemonte del 30.9.2002 nei confronti di Massimo Donelli*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3 RICORSI ELETTORALI

A3-3.1. Perentorietà dei termini per la presentazione del ricorso. Irricevibilità dell'atto perché presentato fuori termine. Improcedibilità per mancata regolarizzazione

- C.N. 6.10.1998 - Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Ricorso irricevibile Lentini, Lo Bianco e altri – Sicilia 24 maggio 1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-2. Quorum funzionale e quorum strutturale ai fini della validità della consultazione

- C.N. 6.10.1998 - Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Respinto Ricorso Domenico Ferrara - Campania 24 maggio 1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-3. Nullità dei risultati per mancata regolare costituzione del seggio

- C.N. 6.10.1998 - Pres. Petrina – Rel. Mariangeli
- *Accolto ricorso Coppoletti e De Virgilio - Calabria 24 maggio 1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-4. Impossibilità di regolarizzare la posizione amministrativa in sede di ballottaggio - Ineleggibilità dei funzionari dello Stato solo per la elezione alle cariche istituzionali di cui agli artt. 9 e 19 (ex art. 25)

- Prova di resistenza
- C.N. 28.9.1999 – Pres. Petrina – Rel. Lombardi
- *Respinto ricorso Walter Barbero - Valle d'Aosta 31 maggio 1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-5. L'unico obbligo imposto dalla legge per le operazioni di ballottaggio è quello di inserire i nomi dei candidati nelle schede elettorali

- C.N. 2.10.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Emanuele Mattiello – Sicilia 3,4 giugno 2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-6. L'anzianità minima per la eleggibilità va computata a decorrere dalla originaria iscrizione all'Albo, a prescindere dalla eventuale permanenza in diversi elenchi

- C.N. 2.10.2001 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giuseppe Fossati – Piemonte 3 giugno.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-7. Cessata materia del contendere per oggettivi motivi temporali

- C.N. 9.10.2002 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Archiviati ricorsi Fabio Barbieri e altri - Lombardia 28,29 maggio e 4,5 giugno 1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-8. Eleggibilità ed eventuale decadenza

- C.N. 30.9.2004 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giuseppina Petta - Molise 23 e 30 maggio 2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-9. I tempi previsti per lo svolgimento delle elezioni rispondono a esigenze di congruità e, allo stesso tempo, di brevità. La loro inosservanza non comporta la nullità delle elezioni perché non determinano il venir meno delle garanzie poste a tutela della libertà di voto e della veridicità dei risultati

- C.N. 16.12.2004 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Massimo Boccarella - Valle d'Aosta 16, 23 e 30 maggio 2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-10. Prova di resistenza e strumentalità delle forme

- C.N. 16.12.2004 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Ricorsi respinti Giuseppe Maricchiolo e altri - Sicilia 16, 23 e 30 maggio 2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

■ B. Documenti

B-1 ACCESSO ALLA PROFESSIONE**B-1-1. Criteri interpretativi dell'art 34**

Testi del 16 marzo 1988, 12 luglio 1991 e 3 luglio 2002

B-1-2. Corsi di formazione obbligatori per i praticanti

Testo del 21 giugno 2005

B-2 DECORRENZA CONVENZIONALE DELLA ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI

Testo del 3 ottobre 2000

B-3 RESIDENZA E DOMICILIO PROFESSIONALE

Testo del 3 luglio 2002

B-4 ADDETTI STAMPA NEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Testo del 9 giugno 2003

B-5 LA NUOVA CARTA DI TREVISO

Testo dell'ottobre 2005 (in attesa di approvazione)

B-6 LA CARTA DEI DOVERI

Testo dell'8 luglio 1993

B-7 INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

B4-7-1. Testo del 14 aprile 1988

B4-7-2. Documento del Cnog del 14.4.2004

B-8 LA CARTA DEI DOVERI DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA

Testo dell'8 febbraio 2005

B-9 INFORMAZIONE E SONDAGGI

Testo del 7 aprile 1995

B-10 IL CODICE DEONTOLOGICO (relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica - Art. 25 L. n. 675/1996)

Testo del 3 agosto 1998 - Dlgs 30.6.2003 n. 196

B-11. LA RIFORMA DELLA PROFESSIONE (DOCUMENTO DI INDIRIZZO)

OdG del Consiglio del 3.7.2002

B-12 IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEGLI AFFARI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE

D.D. 18 luglio 2003 del Ministero della Giustizia

B-13 QUADRO DI INDIRIZZI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE STRUTTURE DI FORMAZIONE AL GIORNALISMO

Testo del 17.4.2002 e successive modificazioni

B-14 IL REGOLAMENTO DEL CNOG SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI (legge 7.8.1990 n. 241)

Testo del 26.11.1996

**■ C.
Giurisprudenza**

C-1 LE INTERVISTE PERICOLOSE

(Cassazione n. 23366/2004)

C-2 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE È UNICO

(Cassazione n. 9694/2002)

C-3 AZIONE DISCIPLINARE: TERMINI PRESCRIZIONALI E "DOPPIO BINARIO"

(Cassazione n. 9281/2005)

C-4 SULLA PUBBLICITA' DELLE UDIENZE

(Corte Costituzionale 3.5.1993)

C-5. SULLA PARTECIPAZIONE DELL'INCOLPATO ALLA FASE ISTRUTTORIA

(Corte Costituzionale 11.12.1995)

C-6. INFORMAZIONE E TUTELA DELLA DIGNITA' UMANA

(Corte Costituzionale 11.7.2000)

Finito di stampare nel mese di novembre 2006
presso lo stabilimento della **E-Print**
via Empolitana, km 6,400 - 00024 Castelmadama (Roma)
tel. 0774449962 - fax 0774449963